SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 5

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 8 gennaio 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

Autorità nazionale anticorruzione

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione

Banca d'Italia

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Ministero dell'economia e delle finanze

Regione Toscana

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 2014, n. **194**.

Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e, in particolare, il comma 6, lettere *a)* e *b)* del medesimo articolo 62;

Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, recante "Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti", e successive modificazioni;

Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente";

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, recante "Regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe e il censimento degli italiani all'estero";

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile";

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale", e successive modificazioni;

Visto il Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale;

Visto il Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni;

Visto il Regolamento (CE) n. 1201/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni;

Visti il Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e, in particolare, l'articolo 13 che disciplina il Programma Statistico europeo, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il Regolamento (CE) n. 322/1997 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la Decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee;

Visto il Regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013 relativo alle statistiche demografiche europee;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, recante "Approvazione del Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica" e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera c)";

Visto l'articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)", e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2013, n. 109, recante "Disposizioni per la prima attuazione dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)";

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";

Sentito l'Istituto Nazionale di Statistica, che si è espresso con pareri del 26 febbraio 2014 e del 12 giugno 2014;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, che si è espresso con nota in data 17 aprile 2014;

Acquisita l'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale;

Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata nella seduta del 5 agosto 2014;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 settembre 2014;

Su proposta del Ministero dell'interno, del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Subentro alle anagrafi tenute dai comuni

1. L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) subentra gradualmente alle anagrafi tenute dai comuni secondo il piano di subentro e le modalità, idonee a garantire l'integrità, l'univocità e la sicurezza dei dati, descritti nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Nel subentro sono compresi i dati informatizzati relativi alle situazioni anagrafiche pregresse alla data del subentro e alle schede archiviate in formato elettronico.

2. I dati anagrafici inviati dai comuni ai fini del subentro sono sottoposti ai seguenti controlli formali da parte del Ministero dell'interno:

a) validazione del codice fiscale previo confronto con l'anagrafe tributaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

b) verifica di congruità con i dati contenuti nell'ANPR al momento del subentro.

3. Il Ministero dell'Interno e l'Istituto nazionale di statistica, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definiscono standard e indicatori finalizzati a monitorare la qualità dei dati registrati nell'ANPR nella fase di subentro.

4. L'ANPR rende disponibile ai comuni, a seguito del subentro, i dati necessari all'allineamento delle banche dati eventualmente conservate dagli stessi.

Art. 2.

Dati contenuti nell'ANPR e modalità di conservazione

1. Nell'ANPR sono contenuti i dati del cittadino, della famiglia anagrafica e della convivenza di cui agli articoli 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e successive modificazioni, i dati dei cittadini italiani residenti all'estero, registrati dai Comuni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, nonché il domicilio digitale, di cui all'articolo 3-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. I campi relativi ai dati di cui al comma 1 sono descritti nell'Allegato B, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

3. L'ANPR conserva le variazioni anagrafiche e i dati relativi alle situazioni anagrafiche pregresse.

4. L'ANPR conserva, in una distinta sezione, le schede anagrafiche relative alle persone cancellate.

Art. 3.

Garanzie e misure di sicurezza nel trattamento dei dati personali

1. I dati contenuti nell'ANPR sono trattati secondo le modalità e le misure di sicurezza per la protezione dei dati descritte nell'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente regolamento, adottate nel quadro delle più ampie misure di cui agli articoli da 31 a 36 e all'allegato B del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'ANPR, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *a)*, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, è il Ministero dell'interno, il quale provvede alla conservazione, alla comunicazione dei dati, nonché all'adozione delle misure di sicurezza di cui al comma 1.

3. Il sindaco, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è titolare del trattamento dei dati di propria competenza, limitatamente alla registrazione dei dati stessi.

4. La società di cui all'articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è designata responsabile del trattamento dei dati dal Ministero dell'Interno ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 196, del 2003.

Art. 4.

Servizi resi disponibili dall'ANPR ai Comuni

1. L'ANPR rende disponibili ai Comuni per i quali è completato il subentro di cui all'articolo 1, i servizi descritti nell'Allegato D, che costituisce parte integrante del presente regolamento, secondo le modalità indicate nell'Allegato C.

Art. 5.

Servizi resi disponibili dall'ANPR alle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli organismi che erogano pubblici servizi, fruiscono dei servizi di cui all'Allegato D, per l'espletamento dei propri compiti istituzionali, secondo le modalità indicate nell'Allegato C.

2. L'ANPR rende disponibili all'Istituto nazionale di statistica, mediante i servizi previsti nell'Allegato D, i dati di cui all'articolo 2, concernenti la popolazione, il movimento naturale e i trasferimenti di residenza, necessari alla produzione delle statistiche ufficiali sulla popolazione e sulla dinamica demografica, nel rispetto della normativa nazionale e della legislazione dell'Unione Europea.

3. Il Ministero dell'interno – Direzione Centrale per i Servizi Demografici verifica i presupposti e le condizioni di legittimità dell'accesso ai servizi di cui al presente articolo.

4. Il comune, anche mediante le convenzioni previste dall'articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, consente la fruizione dei dati anagrafici della popolazione residente nel proprio territorio, con riguardo altresì agli elenchi di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989. La verifica dei presupposti e delle condizioni di legittimità dell'accesso ai dati è svolta dal sindaco.

Art. 6.

Accesso all'ANPR da parte del cittadino

1. Il cittadino registrato nell'ANPR può esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali e gli altri diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003 presso gli uffici anagrafici, anche consolari, ovvero tramite sito web dell'ANPR, in modalità diretta e sicura, e previa identificazione informatica ai sensi dell'articolo 64 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005 e trasmissione dei dati in modalità protetta.

Art. 7.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del presente regolamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 novembre 2014

Il Presidente del Consiglio dei ministri
RENZI

Il Ministro dell'interno
ALFANO

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne - Prev. n. 3258

ALLEGATO *A*

PIANO PER IL GRADUALE SUBENTRO DELL'ANPR ALLE ANAGRAFI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO TENUTE DAI COMUNI E MODALITÀ DI SUBENTRO

A) *Piano per il graduale subentro.*

Il Piano per il graduale subentro (nel seguito "Piano") riguarda la progressiva migrazione delle basi dati comunali (APR ed AIRE) verso la base dati centrale ANPR.

Al fine di garantire la predisposizione della base di dati da utilizzare per la migrazione dei Comuni, l'ANPR è preliminarmente popolata con i dati presenti nelle partizioni della stessa, corrispondenti ai sistemi informativi INA e AIRE, attualmente ubicate presso il Centro Nazionale dei Servizi (CNSD) e i Servizi Informativi e Elettorali (SIE) del Ministero dell'Interno.
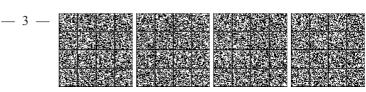
Tale popolamento iniziale anticipa la fase di validazione dei dati che contribuiscono alla determinazione del codice fiscale (cognome e nome; sesso; luogo e data di nascita), previo confronto con l'anagrafe tributaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e la verifica di congruità a livello nazionale.

Il Comune riceverà la segnalazione di eventuali anomalie rilevate che dovrà rimuovere utilizzando le proprie applicazioni e provvedendo ad un nuovo invio dei dati con le modalità attualmente previste nell'ambito dei sistemi INA ed AIRE.

Il Piano individua su base mensile, a decorrere dal completamento di tale popolamento iniziale, i comuni che avviano la migrazione delle proprie banche dati APR ed AIRE locali verso l'ANPR, previo assolvimento dell'obbligo di revisione di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

I comuni sono individuati sulla base di criteri di distribuzione geografica e di dimensione demografica, descritti nel seguito, assicurando un popolamento medio mensile di 8.000.000 di soggetti residenti, per dieci periodi della durata di 30 giorni ciascuno.

La pianificazione è cadenzata per settimane, secondo il piano seguente.

Settimana dalla 1 alla 20: comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti, individuati, per ciascuna settimana, secondo i criteri di distribuzione geografica e dimensione demografica, espressi dai seguenti valori percentuali:

Distribuzione geografica	Dimensione demografica
Nord: 56 %	fino a 5.000 abitanti: 70 %
Centro:12 %	tra 5.001 e 20.000 abitanti: 24%
Sud e isole: 32 %	tra 20.001 e 100.000 abitanti: 6%

Settimana dalla 21 alla 24: comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 200.000 abitanti, individuati, per ciascuna settimana, secondo il criterio di distribuzione geografica e degli ulteriori criteri riferiti al grado di informatizzazione e all'uniformità dei sistemi informativi.

Settimana dalla 25 alla 32: comuni di città metropolitane, individuati, per ciascuna settimana, secondo criteri riferiti al grado di informatizzazione e all'uniformità dei sistemi informativi.

La durata delle procedure di subentro per ogni comune è stimata in due settimane, di cui la prima è dedicata agli invii e la seconda al completamento delle elaborazioni.

Il comune trasmette i dati relativi alle posizioni informatizzate anagrafiche pregresse e alle schede archiviate alla data di inizio del subentro, dopo il completamento dell'invio dei dati relativi alla popolazione residente.

B) *Modalità di subentro.*

Il Piano di subentro è pubblicato sul sito del Ministero dell'interno, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sono pubblicati:

l'elenco dei Comuni che dovranno migrare le proprie banche dati (APR), con indicazione della data in cui, per ciascun Comune, è previsto l'avvio delle operazioni di subentro. L'elenco è reso disponibile con congruo anticipo rispetto all'avvio delle suddette operazioni e può essere oggetto di aggiornamento con cadenza mensile;

le specifiche tecniche e le relative modalità per l'utilizzo dei servizi di cui all'allegato D, compresi quelli che i Comuni devono utilizzare per inviare i dati contenuti nelle proprie APR, nonché le relative modalità di invio. Tali informazioni sono rese disponibili almeno centoventi giorni prima dell'avvio operativo del Piano di subentro.

I dati inviati dai comuni al fine del subentro sono sottoposti ai seguenti controlli formali:

a) verifica di conformità del messaggio allo standard definito dal Ministero dell'Interno e pubblicato nel sito WEB di ANPR;

b) validazione del codice fiscale previo confronto con l'anagrafe tributaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

c) verifica di congruità con i dati contenuti nell'ANPR al momento del subentro.

Il sistema segnala al comune le anomalie relative al codice fiscale e le altre eventuali anomalie ed incongruenze mediante un apposito messaggio.

Il sistema invia al comune, via posta elettronica certificata, un apposito messaggio di conferma del subentro con indicazione di data e ora.

Il comune risolve le anomalie e le incongruenze segnalate entro trenta giorni, utilizzando i servizi di registrazione dati di cui all'allegato D.

ALLEGATO B

CAMPI RELATIVI AI DATI CONTENUTI NELL'ANPR

A) SCHEDA INDIVIDUALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE IN ITALIA

- Codice comunale identificativo di individuo
- Codice fiscale
- Comune
- Cognome
- Nome
- Paternità
- Maternità
- Luogo Nascita
- Atto Nascita
- Data Nascita
- Sesso
- Stato Civile
- Cognome Coniuge
- Nome Coniuge
- Data matrimonio
- Luogo matrimonio
- Atto matrimonio
- Ordine del matrimonio
- Data morte coniuge
- Luogo morte coniuge
- Atto morte coniuge
- Ordine del matrimonio precedente la vedovanza
- Data sentenza divorzio
- Numero sentenza divorzio
- Ordine del matrimonio precedente il divorzio
- Cittadinanza
- Data prima iscrizione
- Motivo iscrizione
- Numero pratica
- Data perfezionamento pratica
- Data decorrenza indirizzo
- Specie indirizzo
- Codice identificativo di toponimo
- Denominazione indirizzo
- Numero civico (N)
- Scala o corte
- Interno
- Numero isolato
- Domicilio digitale
- Indirizzo estero
- Motivo Cancellazione /Reiscrizione
- Descrizione Motivo Cancellazione /Reiscrizione
- Data Cancellazione/ Reiscrizione
- Motivo Mutazione
- Descrizione Motivo Mutazione
- Data Mutazione
- Numero pratica
- Data perfezionamento pratica
- Data morte
- Luogo morte
- Atto di morte
- Anno censimento
- Sezione censimento
- Numero foglio censimento
- Numero Carta d'Identità
- Data Rilascio Carta d'Identità
- Estremi del permesso di soggiorno
- Lista elettorale
- Lista di leva
- Titolo di studio
- Posizione nella professione/condizione non professionale
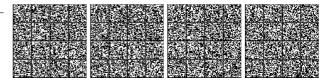
B) SCHEDA DI FAMIGLIA DEI RESIDENTI IN ITALIA

Comune
Provincia
Data costituzione
Motivo costituzione
Data eliminazione
Motivo eliminazione
Intestatario famiglia
Data intestatario famiglia
Cognome tutore intestatario minorenne
Nome tutore intestatario minorenne
Data decorrenza indirizzo
Specie indirizzo
Denominazione indirizzo
Numero civico (N)
Scala o corte
Interno
Numero isolato
Frazione
Anno censimento
Sezione censimento
Numero foglio censimento
Numero di componenti minorenni presenti nella scheda di famiglia

Per ogni familiare:
Progressivo d'ordine
Relazione di parentela
Cognome
Nome
Sesso
Paternità
Maternità
Luogo Nascita
Data Nascita
Atto Nascita
Stato Civile
Cittadinanza
Data matrimonio
Luogo matrimonio
Cognome Coniuge
Nome Coniuge
Atto matrimonio
Data morte coniuge
Luogo morte coniuge
Atto morte coniuge
Data sentenza divorzio
Numero sentenza divorzio
Professione/condizione non professionale
Anno censimento
Sezione censimento
Numero foglio censimento

C) SCHEDA DI CONVIVENZA DEI RESIDENTI IN ITALIA

Comune
Provincia
Specie della convivenza
Denominazione della convivenza
Responsabile della convivenza
Data responsabile convivenza
Data decorrenza indirizzo
Specie indirizzo
Denominazione indirizzo
Numero civico (N)
Scala o corte
Interno
Numero isolato
Frazione
Anno censimento
Sezione censimento
Numero foglio censimento
Per ogni convivente:
Progressivo d'ordine convivenza
Cognome
Nome
Sesso
Paternità
Maternità
Luogo Nascita
Data Nascita
Atto Nascita
Stato Civile
Cittadinanza
Data matrimonio
Luogo matrimonio
Cognome Coniuge
Nome Coniuge
Atto matrimonio
Data morte coniuge
Luogo morte coniuge
Atto morte coniuge
Data sentenza divorzio
Numero sentenza divorzio
Professione/condizione non professionale
Anno censimento
Sezione censimento
Numero foglio censimento

D) SCHEDA DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

codice famiglia
codice territorio estero di residenza
codice consolato di residenza
provincia/contea
c.a.p.
località
indirizzo
numero civico
presso
cognome
nome
data nascita
codice iscrizione
comune nascita
luogo nascita
territorio estero nascita
stato civile
codice sesso
codice relazione parentela
comune iscrizione
data iscrizione
motivo iscrizione
iniziativa iscrizione
iniziativa aggiornamento
individuazione comune di iscrizione
comune di provenienza
territorio estero di provenienza
cognome coniuge
data arrivo nel consolato
anno espatrio
comune estremi nascita
anno estremi nascita
serie estremi nascita
parte estremi nascita
numero estremi nascita
data stato civile
comune stato civile
territorio estero stato civile
luogo stato civile
comune registrazione stato civile
anno registrazione stato civile
serie registrazione stato civile
parte registrazione stato civile
numero registrazione stato civile
titolo di studio
attualmente disoccupato
posizione professionale
settore di attività
codice fiscale
tipo elettore
data inizio istruttoria
data fine istruttoria
flag stato istruttoria
documenti espatrio
note

E) ULTERIORI CAMPI RELATIVI A DATI DI SERVIZIO

Nell'ANPR sono altresì contenuti gli ulteriori campi relativi ai dati di servizio necessari a garantire l'interoperabilità con le banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonché con le banche dati comunali, ai fini dell'esercizio delle funzioni di competenza.

ALLEGATO *C*

MISURE DI SICUREZZA

Il presente allegato descrive le caratteristiche della piattaforma e le misure adottate per garantire l'integrità e la riservatezza dei dati scambiati e conservati, la sicurezza dell'accesso ai servizi, il tracciamento delle operazioni effettuate, in conformità agli articoli 64, comma 2 e 65, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Per le predette finalità, l'ANPR è dotata di:

un sistema di Identity & Access Management per l'identificazione dell'utente e della postazione, la gestione dei profili autorizzativi, la verifica dei diritti di accesso, il tracciamento delle operazioni;

un sistema di tracciamento e di conservazione dei dati di accesso alle componenti applicative e di sistema;

sistemi di sicurezza per la protezione delle informazioni e dei servizi erogati dalla base dati;

un sistema di log analysis per l'analisi periodica dei file di log, in grado di individuare, sulla base di regole predefinite e formalizzate eventi potenzialmente anomali e di segnalarli al Ministero dell'interno tramite funzionalità di alert;

una Certification Authority;

sistemi e servizi di backup per il salvataggio dei dati e delle applicazioni;

sistemi e servizi di Disaster Recovery.

Il piano di continuità operativa di cui all'articolo 50-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, espliciterà le procedure relative ai sistemi ed ai servizi di backup e di Disaster Recovery.

1. Infrastruttura fisica

L'infrastruttura di ANPR è installata nella sede della Società di cui all'articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (nel seguito "la Società") ed è gestita dalla Società stessa.

I locali sono sottoposti a videosorveglianza continua e sono protetti da qualsiasi intervento di personale esterno, ad esclusione degli accessi necessari a garantire la continuità operativa del sistema.

Qualsiasi altra operazione manuale è consentita solo a personale autorizzato dal Ministero dell'interno.

La suddetta infrastruttura, oltre alle componenti di sicurezza, comprende i sistemi e le basi dati di cui al punto 4.1 dell'allegato al decreto del Presidente del Consiglio di Ministri 23 agosto 2013, n. 109.

2. Accesso alla base dati

L'accesso nell'ANPR avviene in condizioni di pieno isolamento operativo e di esclusività, in conformità ai principi di esattezza, disponibilità, accessibilità, integrità e riservatezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

I sistemi di sicurezza garantiscono che l'infrastruttura di produzione sia logicamente distinta dalle altre infrastrutture della Società e che l'accesso alla stessa avvenga in modo sicuro, controllato, e costantemente tracciato, esclusivamente da parte di personale autorizzato dal Ministero dell'interno, e con il tracciamento degli accessi e di qualsiasi attività eseguita.

L'ANPR invia e riceve le comunicazioni in modalità sicura, su rete di comunicazione *SPC* ovvero, tramite *Internet*, mediante protocollo *SSL* per garantire la riservatezza dei dati su reti pubbliche.

Le modalità di accesso da parte dei comuni, delle pubbliche amministrazioni e degli organismi che erogano pubblici servizi si applicano fino alla piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

2.1 Accesso dei comuni

L'accesso dei comuni all'ANPR avviene tramite sito *web* o mediante web service.

Accesso del comune tramite sito web dell'ANPR.

I requisiti di sicurezza prevedono il riconoscimento dell'operatore e della postazione, autorizzata dal comune, e dotata dei seguenti dispositivi:

certificato identificativo, riferito alla postazione, memorizzato al suo interno, emesso dalla Certification Authority;

smart-card dedicata e personale, e relativo lettore, con certificato client di autenticazione, intestato all'operatore, emesso dalla Certification Authority.

L'infrastruttura di Identity & Access Management garantisce l'autenticazione dell'utente e la verifica dei diritti di accesso dello stesso alle varie risorse, in base al relativo profilo autorizzativo.

L'operatore accede dalla postazione certificata autenticandosi tramite certificato client.

La postazione è identificata mediante la connessione del browser dell'utente a un indirizzo gestito da un apparato di sicurezza specializzato, che verifica la validità del certificato identificativo della postazione e, in caso di esito positivo, la validità del certificato client.

Il sistema di Identity & Access management autorizza l'utente in base al profilo assegnato ed effettua i controlli formali sui messaggi ricevuti.

Il sistema di tracciamento conserva le informazioni relative alla associazione utente – postazione – dati acceduti, inclusi i riferimenti temporali.

Tutte le informazioni relative al tracciamento dei dati sono accessibili solo dagli incaricati autorizzati su specifica richiesta da parte degli organi competenti.

Tutte le operazioni effettuate sono tracciate e conservate.

Accesso del comune mediante web service.

I requisiti di sicurezza prevedono:

il certificato identificativo, riferito alla postazione, memorizzato al suo interno, emesso dalla Certification Authority;

il riconoscimento dell'operatore tramite la userid e password utilizzata per accedere ai servizi dei sistemi informativi comunali, che garantiscono l'autenticazione dell'utente e la verifica dei diritti di accesso dello stesso alle varie funzionalità applicative;

il certificato identificativo, riferito al server ospitante l'applicazione che utilizza il web service, memorizzato al suo interno, emesso dalla Certification Authority.

L'operatore accede autenticandosi tramite la userid e la password utilizzata per accedere ai servizi dei sistemi informativi comunali.

Per garantire il riconoscimento dell'operatore e della postazione, autorizzata dal comune, nonché l'integrità dei dati, i messaggi inviati prevedono:

identificativo postazione firmato con il certificato di postazione;

identificativo utente;

firma dell'intero messaggio mediante il certificato che identifica il server comune secondo i meccanismi standard della ws security.

Alla ricezione del messaggio, ANPR verifica la firma del messaggio ed il sistema di Identity & Access management verifica la validità dell'identificativo della postazione, nonché l'esistenza dell'utente e la rispondenza dell'operazione richiesta in base al profilo assegnato; in caso di esito positivo, ANPR elabora il messaggio.

Il sistema di tracciamento conserva le informazioni relative all'associazione utente – postazione – dati acceduti, inclusi i riferimenti temporali.

Tutte le informazioni relative al tracciamento dei dati sono accessibili solo dagli incaricati autorizzati su specifica richiesta da parte degli organi competenti.

Tutte le operazioni effettuate sono tracciate e conservate.

Il comune garantisce l'adeguamento delle applicazioni alle regole di sicurezza descritte.

2.1.1 Registrazione degli utenti ed assegnazione degli strumenti di sicurezza

L'infrastruttura di Identity e Access Management censisce direttamente le utenze, accogliendo flussi di autenticazione e di autorizzazione, per l'assegnazione delle credenziali, secondo la seguente procedura:

a) il sindaco o suo delegato individua gli operatori comunali preposti all'accesso all'ANPR e ne comunica i nominativi al Ministero dell'interno, evidenziando gli operatori che saranno titolari di smart-card;

b) sulla base della comunicazione di cui al punto *a)*, la società registra nel sistema di Identity e Access Management gli operatori comunali ed emette le smart-card richieste, e le trasmette alle Prefetture;

c) la società predispone i plichi che contengono i PIN/PUK e li trasmette ai comuni;

d) le Prefetture consegnano al sindaco le smart-card;

e) il sindaco individua l'Amministratore locale della sicurezza e, tramite la propria smart-card personale ed una specifica applicazione, registra le generalità della persona individuata, gli consegna la smart card e il plico con i *PIN/PUK*, associa alla persona il ruolo di Amministratore locale della sicurezza, in possesso delle autorizzazioni descritte di seguito;

f) il sindaco comunica al Ministero dell'interno il nominativo dell'Amministratore locale della sicurezza, assicurando l'avvenuta consegna dei dispositivi;

g) l'Amministratore locale della sicurezza accede con la propria smart-card ad un'apposita applicazione dedicata alla gestione degli operatori comunali, consegna le smart-card e le relative buste con i PIN/PUK a ciascuno dei soggetti indicati dal sindaco ai sensi della lettera *a)*, assegna i profili per l'accesso alle applicazioni, revoca le autorizzazioni, blocca le smart-card, richiede nuove smart-card in caso di impossibilità di utilizzo di quella assegnata, registra nuovi operatori comunali, prenotando contestualmente la relativa smart-card che sarà successivamente recapitata dalla società, con modalità analoghe a quelle descritte al punto *d)*;

h) il sindaco accede alla stessa applicazione, può effettuare tutte le operazioni previste per l'Amministratore locale della sicurezza nonché la revoca delle autorizzazioni.

Tutte le funzionalità di sicurezza descritte ai punti precedenti sono disponibili all'interno di un'apposita Web application, cui si accede con autenticazione forte e canale sicuro: la smart-card, pertanto, deve essere necessariamente richiesta per l'Amministratore locale della sicurezza, oltre che per gli operatori comunali che avranno accesso al sito Web di ANPR.

Tramite la suddetta applicazione sono distribuiti i certificati che saranno utilizzati per il riconoscimento delle postazioni.

La gestione e la conservazione della smart-card è di esclusiva responsabilità dell'operatore cui è assegnata, mentre la gestione e la conservazione del certificato che identifica la postazione, memorizzato internamente ad essa, è di responsabilità di un dipendente del Comune appositamente individuato quale responsabile del certificato stesso. La non esportabilità di questo certificato dalla postazione è garantita dalla presenza di un codice PIN, generato in fase di installazione sulla specifica postazione destinataria, la cui conservazione è di esclusiva responsabilità del suddetto dipendente.

Per la gestione dei processi autorizzativi, sono previsti i seguenti ruoli amministrativi, suddivisi tra gli attori del sistema:

a) Amministratore di Infrastruttura;

b) Amministratore Applicativo;

c) Amministratore Centrale della Sicurezza;

d) Amministratori locali;

e) Amministratore di primo livello (Sindaco o suo delegato);

f) Amministratore di secondo livello (Amministratore locale della sicurezza);

g) Amministratore della postazione (responsabile dei certificati di postazione).

I primi due ruoli sono attribuiti a personale della Società dalla stessa individuato e comunicato al Ministero dell'interno.

Il terzo ruolo è attribuito al personale del Ministero dell'interno.

2.2 Accesso delle pubbliche amministrazioni e degli organismi che erogano pubblici servizi

L'accesso delle pubbliche amministrazioni e degli organismi che erogano pubblici servizi all'ANPR avviene tramite sito web o mediante web service.

Per l'accesso tramite sito web, i requisiti di sicurezza prevedono il riconoscimento dell'operatore e della postazione, autorizzata dalla pubblica amministrazione o dall'ente, sulla base del Sistema di Identità Federata, (che contempla anche l'identificativo dell'operatore e l'indirizzo IP della postazione), che consente il controllo degli accessi ai soli servizi di consultazione ed estrazione.

Nel modello di sicurezza dell'Identità Federata, nell'ambito dell'Access & Facility Management, alle pubbliche amministrazioni e agli enti che erogano pubblici servizi sono demandate le funzioni di autenticazione e di autorizzazione, all'interno di profili prestabiliti, assumendo rispettivamente i ruoli di Identity Provider e Attribute Authority, in conformità al modello GFID dell'Agenzia per l'Italia Digitale e mediante l'adozione di soluzioni tecnologiche che garantiscano il tracciamento sia dell'Identity Provider sia dell'operatore.

Le operazioni effettuate presso la postazione sono registrate nel sistema di Identity e Access Management, che registra le informazioni di autenticazione e gli attributi e li utilizza per verificare i diritti di accesso all'informazione e per alimentare il sistema di tracciamento.

Per l'accesso tramite web service, si utilizzano i meccanismi propri del pattern di sicurezza che consente, ove richiesto, di trasferire, ai fini del tracciamento, oltre all'identificativo dell'ente anche l'identificativo dell'utente finale e l'indirizzo IP della sua postazione. Il server applicativo viene identificato tramite apposito certificato.

3. Sistema di monitoraggio dei servizi

Il Ministero dell'interno, attraverso l'infrastruttura di cui al paragrafo 1, eroga i servizi di cui all'allegato D e assolve le funzionalità di sicurezza descritte nel presente allegato, nel rispetto delle specifiche tecniche elaborate dalla Società e approvate dal Ministero.

Per il monitoraggio dei servizi, il Ministero dell'interno si avvale di uno specifico sistema, ubicato nel Centro Nazionale per i Servizi Demografici del Ministero dell'interno (CNSD), presso il quale sono installate apposite consolle di controllo, utilizzate esclusivamente da personale autorizzato dal Ministero dell'interno per l'accesso in sola visualizzazione.

La visualizzazione completa dello stato del servizio e dell'infrastruttura tecnologica che lo supporta avviene mediante:

a) vista c.d. "ad albero" dei servizi che rendono disponibili le seguenti informazioni:

lista dei servizi erogati (nome, descrizione, codifica, etc.);

infrastruttura tecnologica che ospita i servizi erogati con il dettaglio dei servizi tecnici che li compongono;

allarmi associati alle risorse infrastrutturali dei servizi tecnici che hanno impatto sui servizi erogati;

eventuali ticket di incidenti aperti dalla Società di cui all'articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per la gestione e la risoluzione degli allarmi.

b) vista di alto livello con rappresentazione, sia real time sia giornaliera, dell'andamento dello stato dei servizi erogati e dei relativi indicatori di disponibilità (eventi di infrastruttura, eventi da sonde end-to-end, ticket di incidenti);

c) rappresentazione dell'andamento della produzione dei servizi, in funzione dei livelli di autorizzazione definiti dal Ministero dell'interno, anche in termini di analisi delle interazioni del sistema con i soggetti che accedono (comuni, pubbliche amministrazioni, ed altri enti) e degli scostamenti dal trend, compresi report sintetici sullo stato di sicurezza del sistema.

4. Protezione da attacchi informatici

Al fine di protezione dei sistemi operativi da attacchi informatici, eliminando le vulnerabilità, si utilizzano:

a) in fase di configurazione, procedure di hardening finalizzate a limitare l'operatività alle sole funzionalità necessarie per il corretto funzionamento dei servizi;

b) in fase di messa in esercizio, oltre che ad intervalli prefissati o in presenza di eventi significativi, processi di vulnerability assessment and mitigation nei software utilizzati e nelle applicazioni dei sistemi operativi;

c) piattaforma di sistemi firewall e sonde anti-intrusione.

ALLEGATO *D*

SERVIZI DELL'ANPR

Il presente allegato descrive i servizi che ANPR assicura ai soggetti che accedono.

Le richieste di servizio sono elaborate in file XML o altri formati aperti.

La risposta del sistema può avere formato XML, ASCII o PDF o altri formati aperti.

I servizi sono erogati in modalità web service ovvero attraverso una web application fruibile dal sito internet della ANPR.

A) *Servizi ai Comuni*

A.1) Registrazione dei dati.

I servizi di registrazione consentono le operazioni di modificazione dei dati di competenza del comune, in tempo reale.

In risposta alla richiesta dell'operatore, in assenza di errore dell'operazione, il sistema invia la conferma di modificazione del dato ad un protocollo riferito all'operazione; in caso di errore, il comune riceve un avviso di esito negativo, con indicazione della causa.

Al comune è, inoltre, resa disponibile la consultazione delle operazioni richieste, del relativo esito, e dei relativi messaggi di conferma e di errore, per intervalli temporali, con le seguenti modalità:

l'esito di un'operazione di registrazione è disponibile per un anno;

gli eventi notificati al comune sono disponibili per centottanta giorni.

A. 2) Consultazione ed estrazione.

I servizi di consultazione consentono di interrogare l'ANPR per i dati di competenza, secondo i seguenti parametri:

per campi o combinazioni di campi;

per tipo di operazione;

per intervalli temporali.

In esito alla richiesta, il sistema comunica il numero progressivo e la data della risposta; in presenza di errori nella richiesta, il sistema comunica l'esito negativo, con indicazione della causa.

I servizi di estrazione consentono al Comune di estrarre i dati di ANPR di propria competenza con modalità analoghe a quelle descritte per i servizi di consultazione; in alternativa, il Comune può fornire ad ANPR una lista di soggetti per i quali ANPR restituirà in risposta i dati previsti per il tipo di estrazione prescelto dal Comune.

L'esito delle operazioni di consultazione ed estrazione è disponibile per trenta giorni.

L'esito delle richieste di consultazione non esaudite in tempo reale è disponibile per trenta giorni.

A. 3) Certificazione.

I servizi di emissione delle certificazioni anagrafiche di cui al capo VI del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché all'articolo 7 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sono erogati ai Comuni secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Le richieste di certificazione sono esclusivamente di tipo puntuale e sono evase contestualmente.

In presenza di errore nella richiesta di emissione, il sistema comunica l'esito negativo, con indicazione della causa.

A. 4) Invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

L'ANPR rende disponibile il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, che pervengono ai comuni con le modalità tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Con il medesimo servizio di invio del certificato di morte di cui al citato articolo 74, è altresì inoltrata la denuncia della causa di morte di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

A. 5) Servizi accessori.

I servizi accessori consentono di verificare lo stato delle operazioni richieste.

Comprendono, in particolare:

il servizio di notifica dell'esito delle operazioni e degli eventi di competenza per l'allineamento delle banche dati tenute dal Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni e dei servizi non supportati dall'ANPR;

il servizio di verifica dell'esito di un'operazione;

il servizio di ricezione delle risposte rese disponibili da ANPR;

il servizio di annullamento dell'operazione;

il servizio di variazione di dati;

il servizio di consultazione delle notifiche;

il servizio di monitoraggio.

I dati che consentono ad ANPR di fornire i servizi in questione sono conservati per un periodo di tempo prefissato, trascorso il quale sono storicizzati nel modo seguente:

l'esito di un'operazione di registrazione è disponibile per un anno;

l'esito delle operazioni di consultazione è disponibile per trenta giorni;

gli eventi notificati al Comune sono disponibili per un periodo di centottanta giorni;

le risposte alle richieste di consultazione ed estrazione non esaudite in tempo reale rimangono disponibili per trenta giorni.

Sarà inoltre reso disponibile un servizio di interscambio in tempo reale delle comunicazioni di stato civile tra Comuni.

B) *Servizi alle pubbliche amministrazioni e agli enti che erogano pubblici servizi*

B.1) Consultazione ed estrazione

I servizi di consultazione ed estrazione consentono di interrogare i dati dell'ANPR di competenza, secondo specifici parametri di ricerca.

La pubblica amministrazione, utilizzando la propria applicazione, invia la richiesta di consultazione o estrazione e riceve in risposta il risultato della richiesta; qualora il numero di soggetti che verificano le condizioni richieste sia particolarmente elevato o il tipo di ricerca prescelto richieda elaborazioni complesse, ANPR attribuisce alla richiesta un numero progressivo e rende disponibile la risposta in un momento successivo. La Pubblica Amministrazione riceve in risposta il numero progressivo assegnato alla richiesta e la data in cui saranno resi disponibili gli esiti dell'elaborazione.

In presenza di errori nella struttura dei dati della richiesta, ANPR restituisce un esito negativo, motivando il motivo dello scarto.

B.2) Comunicazione dati e variazioni anagrafiche

L'ANPR rende disponibile alle pubbliche amministrazioni i dati e le variazioni anagrafiche di competenza registrate dai Comuni.

B.3) Servizi accessori

I servizi accessori consentono di verificare lo stato delle operazioni richieste e comprendono:

il servizio di notifica dell'esito delle operazioni e degli eventi di competenza;

il servizio di ricezione delle risposte dell'ANPR;

il servizio di consultazione delle notifiche;

il servizio di monitoraggio.

I dati che consentono ad ANPR di fornire i servizi in questione sono conservati per un periodo di tempo prefissato, trascorso il quale vengono storicizzati:

l'esito delle operazioni di consultazione ed estrazione è disponibile per trenta giorni;

gli eventi notificati alla Pubblica Amministrazione sono disponibili per un periodo di centottanta giorni;

le risposte alle richieste di consultazione ed estrazione non esaudite in tempo reale rimangono disponibili per trenta giorni.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale):

«Art. 62 (*Anagrafe nazionale della popolazione residente*). — 1. È istituita presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente» e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante «Anagrafe e censimento degli italiani all'estero». Tale base di dati è sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'ANPR subentra altresì alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con il decreto di cui al comma 6 è definito un piano per il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non è ancora avvenuto il subentro. L'ANPR è organizzata secondo modalità funzionali e operative che garantiscono la univocità dei dati stessi.

3. L'ANPR assicura al singolo comune la disponibilità dei dati anagrafici della popolazione residente e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché la disponibilità dei dati anagrafici e dei servizi per l'interoperabilità con le banche dati tenute dai comuni per lo svolgimento delle funzioni di competenza. Tali funzioni, ad eccezione di quelle anagrafiche, possono altresì essere svolte utilizzando i dati anagrafici, costantemente allineati all'ANPR, eventualmente conservati dai comuni, nelle basi di dati locali. L'ANPR consente esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalità telematica. I comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR.

4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità di integrazione nell'ANPR dei dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonché dei dati relativi al numero e alla data di emissione e di scadenza della carta di identità della popolazione residente.

5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si avvalgono esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari.

6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché con la Conferenza Stato - città, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche con riferimento:

a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalità istituzionali secondo le modalità di cui all'articolo 58;

b) ai criteri per l'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al capo VIII del presente decreto, in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessità di ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi;

c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2010.».

— La legge 24 dicembre 1954, n. 1228 (Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 gennaio 1955, n. 8.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all'anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 ottobre 1973, n. 268, supplemento ordinario.

— La legge 27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 novembre 1988, n. 261.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 giugno 1989, n. 132.

— Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 settembre 1989, n. 222.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323 (Regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe e il censimento degli italiani all'estero), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 settembre 1989, n. 223.

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

«Art. 3. — 1. Gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati.

2. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonché l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 2000, n. 303, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario.

— Il Regolamento (CE) n. 862/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativo alle statistiche comunitarie in materia di migrazione e di protezione internazionale, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 31 luglio 2007, n. L 199.

— Il Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 13 agosto 2008, n. L 218.

— Il Regolamento (CE) n. 1201/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante l'attuazione del Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 15 dicembre 2009, n. L 329.

— Si riporta il testo dell'art. 13 del Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE/Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee):

«Art. 13 (*Programma statistico europeo*). — 1. Il programma statistico europeo definisce il quadro per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, nonché i principali settori e gli obiettivi delle iniziative previste per un periodo non superiore a cinque anni. Esso è deciso dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Il suo impatto e il suo rapporto costi-benefici sono valutati con la partecipazione di esperti indipendenti.

2. Il programma statistico europeo stabilisce le priorità riguardo alle esigenze di informazioni ai fini dello svolgimento delle attività della Comunità. Tali esigenze sono valutate in rapporto alle risorse occorrenti, a livello sia comunitario sia nazionale, per produrre le statistiche necessarie, nonché all'onere di risposta e ai relativi costi per i rispondenti.

3. Per l'intero programma statistico europeo, o per parte di esso, la Commissione adotta iniziative per fissare le priorità e per ridurre l'onere di risposta.

4. La Commissione sottopone il progetto del programma statistico europeo all'esame preventivo del comitato dell'SSE.

5. Per ciascun programma statistico europeo la Commissione, previa consultazione del comitato dell'SSE, presenta una relazione intermedia relativa ai progressi effettuati e una relazione di valutazione finale e le trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio.».

— Il Regolamento (UE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo le statistiche demografiche europee, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 10 dicembre 2013, n. L 330.

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, lett. *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166 (Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica):

«Art. 2 (*Compiti dell'ISTAT*). — 2. L'ISTAT esercita i compiti definiti dall'articolo 15 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, anche al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 e nel regolamento (CE) n. 177/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, nonché di recepire i principi contenuti nella raccomandazione della Commissione europea del 25 maggio 2005, relativa alla indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e comunitarie, provvedendo:

a) (*Omissis*);

b) (*Omissis*);

c) a definire i metodi e i formati da utilizzare da parte delle pubbliche amministrazioni per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, nonché a coordinare modificazioni, integrazioni e nuove impostazioni della modulistica e dei sistemi informativi utilizzati dalle pubbliche amministrazioni per raccogliere informazioni utilizzate o da utilizzare per fini statistici, ai sensi dell'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 8, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 681.".

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013):

«306. Per la progettazione, implementazione e gestione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente ANPR il Ministero dell'interno si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2013, n. 109 (Disposizioni per la prima attuazione dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1 ottobre 2013, n. 230.

— Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 giugno 2014, n. 144.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1:

— Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, vedasi nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 20, 21 e 22 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223:

«Art. 20 (*Schede individuali*). — 1. A ciascuna persona residente nel comune deve essere intestata una scheda individuale, conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto nazionale di statistica, sulla quale devono essere obbligatoriamente indicati il cognome, il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, l'indirizzo dell'abitazione. Nella scheda sono altresì indicati i seguenti dati: la paternità e la maternità, ed estremi dell'atto di nascita, lo stato civile, ed eventi modificativi, nonché estremi dei relativi atti, il cognome e il nome del coniuge, la professione o la condizione non professionale, il titolo di studio, gli estremi della carta d'identità.
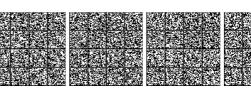
2. L'inserimento nelle schede individuali di altre notizie, oltre a quelle già previste nella scheda stessa, può essere effettuato soltanto previa autorizzazione da parte del Ministero dell'interno, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, a norma dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o il rilascio o rinnovo della carta di soggiorno.

3. Per le donne coniugate o vedove le schede devono essere intestate al cognome da nubile.

4. Le schede individuali debbono essere tenute costantemente aggiornate e devono essere archiviate quando le persone alle quali sono intestate cessino di far parte della popolazione residente del comune.

Art. 21 (*Schede di famiglia*). — 1. Per ciascuna famiglia residente nel comune deve essere compilata una scheda di famiglia, conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla famiglia ed alle persone che la costituiscono.

2. La scheda di famiglia deve essere intestata alla persona indicata all'atto della dichiarazione di costituzione della famiglia di cui al comma 1 dell'art. 6 del presente regolamento. Il cambiamento dell'intestatario avviene solo nei casi di decesso o di trasferimento.

3. In caso di mancata indicazione dell'intestatario o di disaccordo sulla sua designazione, sia al momento della costituzione della famiglia, sia all'atto del cambiamento dell'intestatario stesso, l'ufficiale di anagrafe provvederà d'ufficio intestando la scheda al componente più anziano e dandone comunicazione all'intestatario della scheda di famiglia.

4. Nella scheda di famiglia, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le persone che entrano a far parte della famiglia e cancellate le persone che cessino di farne parte; in essa devono essere tempestivamente annotate altresì le mutazioni relative alle posizioni di cui al comma 1.

5. La scheda deve essere archiviata per scioglimento della famiglia o per trasferimento di essa in altro comune o all'estero.

Art. 22 (*Schede di convivenza*). — 1. Per ciascuna convivenza residente nel comune deve essere compilata una scheda di convivenza, conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla medesima, nonché quelle dei conviventi residenti.

2. Sul frontespizio della scheda devono essere indicati la specie e la denominazione della convivenza ed il nominativo della persona che normalmente la dirige.

3. Nella scheda di convivenza, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le persone che entrano a far parte della convivenza e cancellate le persone che cessano di farne parte.

4. La scheda di convivenza deve essere tenuta al corrente delle mutazioni relative alla denominazione o specie della convivenza, al responsabile di essa, alla sede della stessa ed alle posizioni anagrafiche dei conviventi.

5. La scheda di convivenza deve essere archiviata per cessazione della convivenza o per trasferimento di essa in altro comune o all'estero.».

— Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, vedasi nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 3-*bis* del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:

«Art. 3-*bis* (*Domicilio digitale del cittadino*). — 1. l fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione, secondo le modalità stabilite al comma 3, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, rilasciato ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, quale suo domicilio digitale.

2. L'indirizzo di cui al comma 1 è inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono definite le modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino, nonché le modalità di consultazione dell'ANPR da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario. L'utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

4-*bis*. In assenza del domicilio digitale di cui al comma 1, le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39.

4-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 4-*bis* soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.

4-*quater*. Le modalità di predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-*bis* e 4-*ter* soddisfano le condizioni di cui all'articolo 23-*ter*, comma 5, salvo i casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo degli articoli 4, comma 1, lett. *a)*, 31, 32, 33, 34, 35 e 36, nonché dell'allegato B del già citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

«Art. 4 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;.

Art. 31 (*Obblighi di sicurezza*). — 1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 32 (*Obblighi relativi ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico*). — 1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta, ai sensi dell'articolo 31, anche attraverso altri soggetti a cui sia affidata l'erogazione del predetto servizio, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi e per gli adempimenti di cui all'articolo 32-*bis*.

1-*bis*. Ferma restando l'osservanza degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31, i soggetti che operano sulle reti di comunicazione elettronica garantiscono che i dati personali siano accessibili soltanto al personale autorizzato per fini legalmente autorizzati.

1-*ter*. Le misure di cui al commi 1 e 1-*bis* garantiscono la protezione dei dati relativi al traffico ed all'ubicazione e degli altri dati personali archiviati o trasmessi dalla distruzione anche accidentale, da perdita o alterazione anche accidentale e da archiviazione, trattamento, accesso o divulgazione non autorizzati o illeciti, nonché assicurano l'attuazione di una politica di sicurezza.

2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa i contraenti e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1, 1-*bis* e 2, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa è resa al Garante e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 33 (*Misure minime*). — 1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.

Art. 34 (*Trattamenti con strumenti elettronici*). — 1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato *B)*, le seguenti misure minime:

a) autenticazione informatica;

b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;

c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;

d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;

e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;

f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;

g) abrogato;

h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.

1-*bis*. Abrogato.

1-*ter*. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo-contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all'applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale-assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro. (49)

Art. 35 (*Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici*). — 1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato *B)*, le seguenti misure minime:

a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;

b) previsione di procedure per un'idonea custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;

c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.

Art. 36 (*Adeguamento*). — 1. Il disciplinare tecnico di cui all'allegato *B)*, relativo alle misure minime di cui al presente capo, è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie e il Ministro per la semplificazione normativa, in relazione all'evoluzione tecnica e all'esperienza maturata nel settore.

Allegato B - Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (artt. da 33 a 36 del codice).

Trattamenti con strumenti elettronici.

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile ove designato e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti elettronici:

Sistema di autenticazione informatica.

1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti.

2. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica dell'incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave.

3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per l'autenticazione.

4. Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato.

5. La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato ed è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave è modificata almeno ogni tre mesi.

6. Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.

7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica.

8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali.

9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento.

10. Quando l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante uso della componente riservata della credenziale per l'autenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le modalità con le quali il titolare può assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali è organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali devono informare tempestivamente l'incaricato dell'intervento effettuato.

11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti e quelle sul sistema di autorizzazione non si applicano ai trattamenti dei dati personali destinati alla diffusione.

Sistema di autorizzazione.

12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di ambito diverso è utilizzato un sistema di autorizzazione.

13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.

14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.

Altre misure di sicurezza

15. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.

16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-*quinquies* del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale.

17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari l'aggiornamento è almeno semestrale.

18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.

Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari.

20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso abusivo, di cui all'art. 615-*ter* del codice penale, mediante l'utilizzo di idonei strumenti elettronici.

21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.

22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.

23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.

24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, del codice, anche al fine di consentire il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli interessati. I dati relativi all'identità genetica sono trattati esclusivamente all'interno di locali protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed ai soggetti specificatamente autorizzati ad accedervi; il trasporto dei dati all'esterno dei locali riservati al loro trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi equipollenti; il trasferimento dei dati in formato elettronico è cifrato.

Misure di tutela e garanzia.

25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dall'installatore una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.

Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici.

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove designato, e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici:

27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.

28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.

29. L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario di chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.».

— Si riporta il testo dell'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):

Art. 54 (*Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale*). — 1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:

a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto.

2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza.

3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende, altresì, alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

4-*bis*. Con decreto del Ministro dell'interno è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana.

5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito territoriale interessato dall'intervento.

5-*bis*. Il sindaco segnala alle competenti autorità, giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato.

6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.

7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.

8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

9. Al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci ai sensi del presente articolo, il prefetto, ove le ritenga necessarie, dispone, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo, il prefetto può altresì disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.

10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonché dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.

11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento.

12. Il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco.".

— Per il riferimento al comma 306 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, vedasi nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 29 del già citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

«Art. 29 (*Responsabile del trattamento*). — 1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.

2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.

4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.

5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del già citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

«Art. 1 *(Finalità ed ambito di applicazione). —* 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie.».

— Per il testo dell'art. 62, comma 3, del già citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vedasi nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 34 del già citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223:

«Art. 34 *(Rilascio di elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente e di dati anagrafici per fini statistici e di ricerca).* — 1. Alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, l'ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti nella anagrafe della popolazione residente.

2. Ove il comune disponga di idonee apparecchiature, l'ufficiale di anagrafe rilascia dati anagrafici, resi anonimi ed aggregati, agli interessati che ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca.

3. Il comune può esigere dai richiedenti un rimborso spese per il materiale fornito.».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

«Art. 7 (*Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti*). — 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

a) dell'origine dei dati personali;

b) delle finalità e modalità del trattamento;

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.".

— Si riporta il testo dell'art. 64, del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:

«Art. 64 (*Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni*). — 1. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'identificazione informatica.

2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l'identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano l'individuazione del soggetto che richiede il servizio. Con l'istituzione del sistema SPID di cui al comma 2-*bis*, le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso in rete ai propri servizi solo mediante gli strumenti di cui al comma 1, ovvero mediante servizi offerti dal medesimo sistema SPID. L'accesso con carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi è comunque consentito indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte dalle singole amministrazioni.

2-*bis*. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).

2-*ter* Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-*sexies*, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e imprese per conto delle pubbliche amministrazioni, in qualità di erogatori di servizi in rete, ovvero, direttamente, su richiesta degli interessati.

2-*quater*. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-*sexies*.

2-*quinquies*. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta alle imprese, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-*sexies*, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti. L'adesione al sistema SPID per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell'utente esonera l'impresa da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

2-*sexies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:

a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;

b) alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale;

c) agli standard tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese, compresi gli strumenti di cui al comma 1;

d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;

e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;

f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete.».

15G00002

DECRETI PRESIDENZIALI

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 dicembre 2014.

Estensione della dichiarazione dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2014, in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 hanno colpito il territorio della provincia di Genova e dei comuni di Borghetto di Vara, Riccò del Golfo di Spezia e Varese Ligure nella Val di Vara in provincia di La Spezia, al territorio dei comuni di Maissana, Pignone e Sesta Godano nella Val di Vara in provincia di La Spezia.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 24 DICEMBRE 2014

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Considerato che nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 il territorio della provincia di Genova e dei comuni di Borghetto di Vara, Riccò del Golfo di Spezia e Varese Ligure nella Val di Vara in provincia di La Spezia è stato colpito da un'eccezionale ondata di maltempo caratterizzata da diffuse ed eccezionali precipitazioni, tali da causare gravi ed estesi fenomeni alluvionali;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2014, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza delle predette avversità atmosferiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, ed è stata stanziata la somma di euro 12.580.000,00 a valere sul Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art. 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per l'attuazione dei primi interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota della regione Liguria del 10 dicembre 2014, con cui si rappresenta che sono stati colpiti dagli eventi in rassegna anche i territori di alcuni comuni della Val di Vara, non ricompresi nella richiamata delibera del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2014, per cui occorre estendere lo stato di emergenza ivi dichiarato;

Vista la nota della regione Liguria del 17 dicembre 2014, con cui si precisa che l'estensione dello stato emergenziale al territorio dei comuni di Maissana, Pignone e Sesta Godano nella Val di Vara in provincia di La Spezia non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle risorse stanziate dalla delibera del 30 ottobre 2014;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 23 dicembre 2014;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2014, in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni dal 9 al 13 ottobre 2014 hanno colpito il territorio della provincia di Genova e dei comuni di Borghetto di Vara, Riccò del Golfo di Spezia e Varese Ligure nella Val di Vara in provincia di La Spezia, è esteso al territorio dei comuni di Maissana, Pignone e Sesta Godano nella Val di Vara in provincia di La Spezia, nei limiti delle risorse ivi stanziate.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2014

Il Presidente: RENZI

15A00030

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 dicembre 2014.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali e dei dissesti idrogeologici verificatisi nel periodo da novembre 2013 a febbraio 2014 nel territorio della regione Umbria.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 24 DICEMBRE 2014

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2014 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali e dei dissesti idrogeologici verificatisi nel periodo da novembre 2013 a febbraio 2014 nel territorio della regione Umbria;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 180 dell'11 luglio 2014 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatesi nel periodo da novembre 2013 a febbraio 2014 nel territorio della regione Umbria»;

Vista la nota della regione Umbria del 19 dicembre 2014 con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 22 dicembre 2014;

Considerato che gli interventi predisposti sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1-*bis*, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali e dei dissesti idrogeologici verificatisi nel periodo da novembre 2013 a febbraio 2014 nel territorio della regione Umbria.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2014

Il Presidente: RENZI

15A00031

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 27 novembre 2014.

Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Visto l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale prevede l'emanazione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 4, comma 4, che prevede che all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché alla distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare, nonché il comma 4-*bis* del medesimo articolo, ai sensi del quale «la disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», di seguito denominato: «Codice»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91, concernente regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali;

Visti i decreti ministeriali in data 7 ottobre 2008 concernenti l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti centrali e degli istituti dotati di autonomia speciale previsti, rispettivamente, dall'art. 15, commi 1 e 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2009, e successive modificazioni, concernente l'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e in particolare l'art. 2, commi 1, lettera *a)*, 5, 10 e 10-*ter*;

Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, i commi da 2 a 10 dell'art. 1;

Visto l'art. 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, emanato ai sensi del comma 5 del richiamato art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 e, in particolare, la Tabella 8, allegata al predetto decreto, contenente la rideterminazione della dotazione organica del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2013, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 71 del 2013, concernente termini e modalità di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dalla Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 2013 di istituzione della Direzione generale per le politiche del turismo nell'ambito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni in ordine alla riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, nonché alla soppressione ovvero al riordino e alla proroga dei medesimi;

Visto il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 e, in particolare, l'art. 13;

Visto l'art. 1, comma 11, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, secondo cui la dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è determinata nel numero di 163 unità, facendo salva la successiva rideterminazione della predetta dotazione in attuazione delle disposizioni dell'art. 1, commi 5 e 6, della legge 24 giugno 2013, n. 71;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e in particolare l'art. 14;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

Visto, in particolare, l'art. 30, comma 6, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, ai sensi del quale, ai direttori degli Istituti e musei dotati di autonomia speciale possono essere altresì conferite le funzioni di direttore del Polo museale regionale, senza ulteriori emolumenti accessori;

Rilevata pertanto l'esigenza di procedere all'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dei beni e delle attività culturali, ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'art. 4, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in coerenza con il nuovo assetto organizzativo delineato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171;

Ritenuto necessario, al fine di assicurare una più razionale distribuzione degli uffici dirigenziali di livello non generale tra le strutture generali e in considerazione della nota della Corte dei conti n. 0030349 del 29 ottobre 2014, modificare, ai sensi dell'art. 4, comma 4-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, la distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, attribuendo in particolare, nel rispetto della dotazione organica di cui all'art. 40, comma 1 - tabella A, del citato decreto del Presidente del Consiglio, 1 ulteriore servizio dirigenziale alla Direzione generale Arte e architettura temporanee e periferie urbane, e riducendo al contempo di 1 servizio dirigenziale la dotazione della Direzione generale cinema;

Ritenuto altresì necessario dare attuazione all'art. 54, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, al fine di assicurare l'unitarietà e la migliore gestione degli interventi necessari per la tutela del patrimonio culturale a sèguito del terremoto del 2009 in Abruzzo;

Rilevata la necessità di regolare con separati decreti gli istituti dotati di autonomia speciale di cui all'art. 30, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, secondo quanto previsto dall'art. 30, commi 4 e 5, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Sentite le organizzazioni sindacali nella riunione del 18 novembre 2014;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intendono:

a) per Ministro, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

b) per Ministero, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Art. 2.

Uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale

1. Gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero sono individuati nell'allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

2. Il segretariato generale e le direzioni generali dell'Amministrazione centrale del Ministero sono organizzati in unità dirigenziali, secondo l'articolazione indicata con le relative attribuzioni nell'allegato 3 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

3. Nell'ambito del segretariato generale opera il servizio ispettivo, al quale sono assegnati cinque dirigenti con compiti ispettivi.

4. Ai sensi dell'art. 40, comma 1 - tabella A, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro può essere assegnato un dirigente di seconda fascia nell'ambito della relativa dotazione organica.

5. In coerenza con l'art. 2, comma 10, lettera *d)*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, il Direttore generale Organizzazione, su proposta dei Direttori generali interessati, può disporre la condivisione o l'unificazione dello svolgimento delle funzioni logistiche e strumentali attribuite al Servizio I di ciascuno ufficio dirigenziale generale dell'Amministrazione centrale del Ministero, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni.

Art. 3.

Uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione periferica, istituti centrali e istituti dotati di autonomia speciale

1. Gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'Amministrazione periferica del Ministero, ivi compresi gli istituti centrali e gli istituti dotati di autonomia speciale uffici di livello dirigenziale non generale di cui all'art. 30, commi 1, 2, lettera *b)*, e 3, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, sono individuati nell'allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. Gli incarichi di direzione degli istituti centrali e degli istituti dotati di autonomia speciale sono conferiti dai titolari delle strutture dirigenziali di livello generale da cui gli stessi istituti dipendono o cui afferiscono, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 30, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171.

2. Nelle regioni Emilia Romagna, Liguria e Sicilia, il soprintendente archivistico svolge altresì le funzioni di direttore dell'Archivio di Stato del Comune capoluogo, senza ulteriori emolumenti accessori. Conseguentemente, le soprintendenze archivistiche di tali Regioni assumono la denominazione rispettivamente di Soprintendenza archivistica dell'Emilia Romagna-Archivio di Stato di Bologna, Soprintendenza archivistica della Liguria-Archivio di Stato di Genova e Soprintendenza archivistica della Sicilia-Archivio di Stato di Palermo.

3. Le biblioteche pubbliche statali di cui all'art. 38 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, sono dotate di autonomia tecnico-scientifica e svolgono i propri compiti tenuto conto della specificità delle raccolte, della tipologia degli utenti e del contesto territoriale in cui ciascuna è inserita. Al fine di assicurare il buon andamento degli istituti e l'ottimizzazione delle risorse ad essi assegnate, il Direttore generale Biblioteche può attribuire ai direttori delle biblioteche uffici di livello dirigenziale non generale il coordinamento dell'organizzazione e del funzionamento di una o più altre biblioteche di quelle presenti nel territorio della medesima regione.

4. Sono istituiti quali uffici di livello dirigenziale non generale la Galleria Nazionale delle Marche, con sede a Urbino, e la Galleria Nazionale dell'Umbria, con sede a Perugia. A tali istituti può essere attribuita, con uno o più decreti emanati ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, e dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, l'autonomia speciale prevista per gli istituti di cui all'art. 30, commi 2 e 3, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Nelle regioni Liguria, Marche e Umbria, la funzione di direttore del polo museale regionale è svolta, rispettivamente, dal direttore del Palazzo reale di Genova, dal direttore della Galleria Nazionale delle Marche e dal direttore della Galleria Nazionale dell'Umbria, senza ulteriori emolumenti accessori.

6. Al fine di migliorare la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale e in coerenza con ragioni di carattere storico, artistico, architettonico o culturale, con uno o più decreti ministeriali può essere disposto l'accorpamento di istituti e luoghi della cultura, quali musei, archivi e biblioteche, operanti nel territorio del medesimo Comune.

Art. 4.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le risorse dirigenziali di livello non generale individuate dal presente decreto in numero di 167 unità sono ricomprese nella dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia di cui alla tabella A del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171.

2. In attuazione dell'art. 54, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, al fine di assicurare l'unitarietà e la migliore gestione degli interventi necessari per la tutela del patrimonio culturale a sèguito del terremoto del 2009, è istituita, fino al 31 dicembre 2019, la Soprintendenza unica Archeologia, belle arti e paesaggio per la città dell'Aquila e i Comuni del Cratere, cui sono attribuite, con riferimento al territorio di competenza, le funzioni di cui agli articoli 32, comma 2, lettere *e)*, *l)*, e *o)*, e 33 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171. Con il conferimento del relativo incarico dirigenziale da parte del Direttore generale Belle Arti e paesaggio, sentito il Direttore generale Archeologia, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, la Soprintendenza subentra in tutti i rapporti giuridici posti in essere dalle strutture periferiche del Ministero nel territorio della città dell'Aquila e dei Comuni del Cratere.

3. Fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di cui al presente decreto, nonché di quelli relativi agli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all'art. 30, comma 2, lettera *a)*, e comma 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, sono fatte salve le strutture organizzative previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, nei termini di cui all'art. 41, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, e dal decreto ministeriale 20 luglio 2009.

4. Fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali dei poli museali regionali, i musei e i luoghi della cultura statali, fatta eccezione per quelli di cui all'art. 30, comma 2, lettera *a)*, e comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, assicurano la continuità del servizio pubblico di fruizione con le risorse umane e strumentali loro assegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Definite le procedure di conferimento dei relativi incarichi dirigenziali, ai poli museali regionali sono assegnati tutti i musei e i luoghi della cultura statali operanti nel territorio della regione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 6, del presente decreto e dall'art. 35, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171.

5. Con riferimento agli istituti dotati di autonomia speciale di cui all'art. 30, comma 2, lettera *a)*, e comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, nonché agli istituti di cui all'art. 2, comma 4, primo periodo, del presente decreto, al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di fruizione, nelle more dell'emanazione dei relativi decreti attuativi e/o della definizione delle relative procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali, essi proseguono l'ordinario svolgimento delle attività con le risorse umane e strumentali loro assegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Al fine di agevolare il processo di riorganizzazione, in via transitoria e fino alla emanazione dei decreti attuativi, e comunque non oltre la conclusione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 30, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, la direzione delle medesime strutture può essere temporaneamente conferita, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a un dirigente del Ministero.

6. In aggiunta a quanto previsto dall'art. 41, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, al fine di assicurare l'immediata operatività delle strutture organizzative del Ministero, il Direttore generale Organizzazione e il Direttore generale Bilancio provvedono, ognuno per quanto di rispettiva competenza, alla verifica della congruità delle risorse umane e strumentali assegnate alle medesime strutture, ivi incluse le eventuali sedi e sezioni distaccate, e adottano, sentiti il Segretario generale e i Direttori generali competenti, tutti gli atti necessari a garantire il buon andamento dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto ministeriale 20 luglio 2009, salvo quanto previsto al comma 3.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo.

Roma, 27 novembre 2014

Il Ministro: FRANCESCHINI

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014
Ufficio controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 5624

ALLEGATO *1*

Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Amministrazione centrale

Segretariato generale

Uffici dirigenziali n. 3

Direzione generale Educazione e ricerca

Uffici dirigenziali n. 1

Direzione generale Archeologia

Uffici dirigenziali n. 2

Direzione generale Belle arti e paesaggio

Uffici dirigenziali n. 3

Direzione generale Arte e architettura contemporanee e periferie urbane

Uffici dirigenziali n. 2

Direzione generale Spettacolo

Uffici dirigenziali n. 2

Direzione generale Cinema

Uffici dirigenziali n. 2

Direzione generale Turismo

Uffici dirigenziali n. 2

Direzione generale Musei

Uffici dirigenziali n. 2

Direzione generale Archivi

Uffici dirigenziali n. 2

Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali

Uffici dirigenziali n. 2

Direzione generale Organizzazione

Uffici dirigenziali n. 3

Direzione generale Bilancio

Uffici dirigenziali n. 3

Totale n. 29

Dirigenti presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro n. 1

Dirigenti presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance n. 1

Dirigenti con funzioni ispettive, escluso il responsabile del Servizio ispettivo n. 5

Totale complessivo n. 36

ALLEGATO *2*

Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Amministrazione periferica e Istituti centrali e istituti dotati di autonomia speciale uffici di livello dirigenziale non generale di cui all'art. 30, commi 1, 2, lettera b), *e 3, lettera* b), *del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171*

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

Istituti centrali (art. 30, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171)

1. Istituto centrale per il catalogo e la documentazione

2. Opificio delle pietre dure

3. Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario

Istituto dotato di autonomia speciale (art. 30, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171)

1. Istituto superiore per la conservazione ed il restauro

Direzione generale Archeologia

Istituti dotati di autonomia speciale (art. 30 e 41, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171)

1. Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia (fino al 31 dicembre 2015, ai sensi dell'art. 41 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171)

Soprintendenze Archeologia (art. 33 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171)

1. Soprintendenza Archeologia del Piemonte, con sede a Torino

2. Soprintendenza Archeologia della Lombardia, con sede a Milano

3. Soprintendenza Archeologia del Veneto, con sede a Padova

4. Soprintendenza Archeologia del Friuli Venezia Giulia, con sede a Trieste

5. Soprintendenza Archeologia della Liguria, con sede a Genova

6. Soprintendenza Archeologia dell'Emilia Romagna, con sede a Bologna

7. Soprintendenza Archeologia della Toscana, con sede a Firenze

8. Soprintendenza Archeologia dell'Umbria, con sede a Perugia

9. Soprintendenza Archeologia delle Marche, con sede ad Ancona

10. Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell'Etruria meridionale, con sede a Roma

11. Soprintendenza Archeologia dell'Abruzzo, con esclusione, fino al 31 dicembre 2019, della città dell'Aquila e dei Comuni del Cratere, con sede a Chieti

12. Soprintendenza Archeologia del Molise, con sede a Campobasso

13. Soprintendenza Archeologia della Campania, con sede a Salerno

14. Soprintendenza Archeologia della Puglia, con sede a Taranto

15. Soprintendenza Archeologia della Basilicata, con sede a Potenza

16. Soprintendenza Archeologia della Calabria, con sede a Reggio Calabria

17. Soprintendenza Archeologia della Sardegna, con sede a Cagliari

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

1. Soprintendenza unica Archeologia, belle arti e paesaggio per la città dell'Aquila, istituita, fino al 31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 54, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

Istituti centrali (art. 30, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171)

1. Istituto centrale per la demoetnoantropologia, con sede a Roma

2. Istituto centrale per la grafica, con sede a Roma

Soprintendenze Belle arti e paesaggio (art. 33 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171)

1. Soprintendenza Belle arti e paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino, con sede a Torino

2. Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, con sede a Torino, con sede a Torino

3. Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Milano, Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio, Varese, con sede a Milano

4. Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Brescia, Cremona, Mantova, con sede a Brescia

5. Soprintendenza Belle arti e paesaggio per Venezia e Laguna, con sede a Venezia

6. Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova, Treviso, con sede a Venezia

7. Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, con sede a Verona

8. Soprintendenza Belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, con sede a Trieste

9. Soprintendenza Belle arti e paesaggio della Liguria, con sede a Genova

10. Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara, con sede a Bologna

11. Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, con sede a Ravenna

12. Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Parma e Piacenza, con sede a Parma

13. Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Firenze, Pistoia e Prato, con sede a Firenze

14. Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, con sede a Siena

15. Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara, con sede a Lucca

16. Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno, con sede a Pisa

17. Soprintendenza Belle arti e paesaggio dell'Umbria, con sede a Perugia

18. Soprintendenza Belle arti e paesaggio delle Marche, con sede ad Ancona

19. Soprintendenza Belle arti e paesaggio del Comune di Roma, con sede a Roma

20. Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, con sede a Roma

21. Soprintendenza Belle arti e paesaggio dell'Abruzzo, con esclusione, fino al 31 dicembre 2019 della città dell'Aquila e dei Comuni del Cratere, con sede a L'Aquila

22. Soprintendenza Belle arti e paesaggio del Molise, con sede a Campobasso

23. Soprintendenza Belle arti e paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli, con sede a Napoli

24. Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, con sede a Caserta

25. Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino, con sede a Salerno

26. Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, con sede a Bari

27. Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, con sede a Lecce

28. Soprintendenza Belle arti e paesaggio della Basilicata, con sede a Potenza

29. Soprintendenza Belle arti e paesaggio della Calabria, con sede a Cosenza

30. Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Cagliari, Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra, con sede a Cagliari

31. Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Sassari, Olbia-Tempio e Nuoro, con sede a Sassari

DIREZIONE GENERALE MUSEI

Istituti dotati di autonomia speciale (art. 30, comma 3, lettera b, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171)

1. la Galleria dell'Accademia di Firenze
2. la Galleria Estense di Modena
3. la Galleria Nazionale d'arte antica di Roma
4. la Galleria Nazionale delle Marche (*)
5. la Galleria Nazionale dell'Umbria (*)
6. il Museo Nazionale del Bargello
7. il Museo Archeologico Nazionale di Napoli
8. il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria
9. il Museo Archeologico Nazionale di Taranto
10. Paestum
11. il Palazzo Ducale di Mantova
12. il Palazzo Reale di Genova
13. il Polo Reale di Torino

(*) Autonomia speciale da attribuire con uno o più decreti emanati ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, e dell'art. 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

Poli museali regionali (art. 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171)

1. Polo museale del Piemonte, con sede a Torino
2. Polo museale della Lombardia, con sede a Milano
3. Polo museale del Veneto, con sede a Venezia
4. Polo museale del Friuli Venezia Giulia, con sede a Trieste
5. Polo museale della Liguria (*)
6. Polo museale dell'Emilia Romagna, con sede a Bologna
7. Polo museale della Toscana, con sede a Firenze
8. Polo museale dell'Umbria (*)
9. Polo museale delle Marche (*)
10. Polo museale del Lazio, con sede a Roma
11. Polo museale dell'Abruzzo, con sede a Chieti
12. Polo museale del Molise, con sede a Campobasso
13. Polo museale della Campania, con sede a Napoli
14. Polo museale della Puglia, con sede a Bari
15. Polo museale della Basilicata, con sede a Matera
16. Polo museale della Calabria, con sede a Cosenza
17. Polo museale della Sardegna, con sede a Cagliari

(*) Nelle Regioni Liguria, Marche e Umbria, la funzione di direttore del polo museale regionale è svolta, rispettivamente, dal direttore del Palazzo reale di Genova, dal direttore della Galleria Nazionale delle Marche e dal direttore della Galleria Nazionale dell'Umbria, per un totale complessivo di 14 Poli museali regionali aventi qualifica di ufficio dirigenziale di livello non generale.

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Istituto centrale (art. 30, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171)

1. Istituto centrale per gli archivi

Istituto dotato di autonomia speciale (art. 30, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171)

1. Archivio centrale dello Stato

Soprintendenze archivistiche e archivi di Stato (art. 36 e 37 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171)

1. Soprintendenza archivistica del Piemonte e della Valle d'Aosta, con sede a Torino
2. Soprintendenza archivistica della Lombardia, con sede a Milano
3. Soprintendenza archivistica del Friuli Venezia Giulia, con sede a Trieste
4. Soprintendenza archivistica del Veneto e del Trentino Alto-Adige, con sede a Venezia
5. Soprintendenza archivistica della Liguria-Archivio di Stato di Genova, con sede a Genova
6. Soprintendenza archivistica dell'Emilia Romagna-Archivio di Stato di Bologna, con sede a Bologna
7. Soprintendenza archivistica della Toscana, con sede a Firenze
8. Soprintendenza archivistica dell'Umbria e delle Marche, con sede ad Ancona
9. Soprintendenza archivistica del Lazio, con sede a Roma
10. Soprintendenza archivistica dell'Abruzzo e del Molise, con sede a Pescara
11. Soprintendenza archivistica della Calabria e della Campania, con sede a Napoli
12. Soprintendenza archivistica della Puglia e della Basilicata, con sede a Bari
13. Soprintendenza archivistica della Sardegna, con sede a Cagliari
14. Soprintendenza archivistica della Sicilia-Archivio di Stato di Palermo, con sede a Palermo
15. Archivio di Stato di Firenze
16. Archivio di Stato di Milano
17. Archivio di Stato di Napoli
18. Archivio di Stato di Roma
19. Archivio di Stato di Torino
20. Archivio di Stato di Venezia

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

Istituti centrali (art. 30, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171)

1. Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche
2. Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi

Istituti dotati di autonomia speciale (art. 30, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171)

1. Biblioteca nazionale centrale di Roma
2. Biblioteca nazionale centrale di Firenze
3. Centro per il libro e la lettura

Biblioteche (art. 38 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171)

1. Biblioteca Universitaria di Genova
2. Biblioteca Nazionale «Vittorio Emanuele II» di Napoli
3. Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino
4. Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia

DIREZIONE GENERALE BILANCIO

Segretariati regionali (art. 32 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171)

1. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Piemonte, con sede a Torino

2. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Lombardia, con sede a Milano

3. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Veneto, con sede a Venezia

4. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Friuli Venezia Giulia, con sede a Trieste

5. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Liguria, con sede a Genova

6. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'Emilia Romagna, con sede a Bologna

7. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana, con sede a Firenze

8. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'Umbria, con sede a Perugia

9. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le Marche, con sede ad Ancona

10. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Lazio, con sede a Roma

11. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'Abruzzo, con sede a L'Aquila

12. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Molise, con sede a Campobasso

13. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per Campania, con sede a Napoli

14. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per Puglia, con sede a Bari

15. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Basilicata, con sede a Potenza

16. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Calabria, con sede a Catanzaro

17. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Sardegna, con sede a Cagliari

Totale n. 131

Riepilogo Allegati 1 e 2

Dotazione organica dirigenti di seconda fascia

(tabella A, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171)

Dirigenti di seconda fascia dell'amministrazione centrale così ripartiti:

Uffici centrali n. 29

Dirigenti presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro n. 1

Dirigenti presso l'Organismo indipendente di valutazione della performance n. 1

Dirigenti con funzioni ispettive, escluso il responsabile del Servizio ispettivo n. 5

Dirigenti di seconda fascia dell'amministrazione periferica così ripartiti:

Uffici periferici n. 106

Istituti centrali (art. 30, comma 1, del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171) n. 8

Istituti dotati di autonomia speciale uffici di livello dirigenziale non generale (art. 30, comma 2, lettera *b)*, e comma 3, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171) n. 17(*)

Totale complessivo: 167

(*) Inclusa, fino al 31 dicembre 2015, la Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia

ALLEGATO *3*

Unità dirigenziali non generali, e relative attribuzioni, del Segretariato generale e delle Direzioni generali dell'Amministrazione centrale del Ministero

SEGRETARIATO GENERALE

Servizio I

Coordinamento e relazioni internazionali - Ufficio UNESCO

Gestione degli affari generali, del personale e del bilancio del Segretariato generale - Supporto al Segretario generale nel coordinamento dell'azione amministrativa, nella partecipazione alle conferenze di servizi per interventi di carattere intersettoriale e di dimensione sovraregionale, delle intese istituzionali di programma, dell'attività di tutela, nell'allocazione ottimale delle risorse umane e nell'attività di comunicazione interna - Supporto al Segretario generale per la redazione e l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione - Adempimento e monitoraggio degli obblighi di pubblicità e trasparenza per le attività del Segretariato generale - Istruttoria dei procedimenti di concessione del patrocinio del Ministero.

Coordinamento delle attività di rilevanza europea e internazionale, in raccordo con l'attività del Consigliere diplomatico del Ministro - Coordinamento delle relazioni al Parlamento, agli Organi di controllo, alle altre istituzioni ed organismi nazionali e sovranazionali - Rapporti con l'UNESCO, anche per l'iscrizione di nuovi siti e di nuovi elementi nelle liste del patrimonio mondiale materiale e immateriale - Presso il Servizio operano la Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti UNESCO e per i sistemi turistici locali di cui all'art. 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 77, e il Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione europea di cui all'art. 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Servizio II

Programmazione strategica nazionale e comunitaria

Supporto al Segretario generale nelle seguenti attività: Coordinamento della programmazione strategica dei fondi comunitari diretti e indiretti, anche mediante l'esercizio delle funzioni proprie della «autorità di gestione», ove richiesto e comunque nel rispetto della normativa europea in materia, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera *m)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 - Raccolta e analisi dei fabbisogni del patrimonio immobiliare e mobiliare, di beni e di servizi del Ministero e nei rapporti con l'Agenzia del demanio, fatte salve le ipotesi di cui agli articoli 21, comma 2, lettera *a)*, e 22, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 - Elaborazione dei programmi annuali e pluriennali e dei risultati dell'attuazione dei suddetti programmi - elaborazione del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 - Esercizio delle funzioni di indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza, sull'Istituto per il credito sportivo, limitatamente agli interventi in materia di beni e attività culturali.

Servizio III

Servizio ispettivo

Attuazione del programma annuale dell'attività ispettiva, anche sulla base degli indirizzi impartiti dal Ministro - Verifiche tecniche e di regolarità amministrativa anche ai fini dell'attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione - Supporto al Segretario generale nell'attività di conoscenza e accertamento in ordine al controllo dei costi, dei rendimenti, dei risultati e della verifica di coerenza con i principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di impulso, sollecitazione e infine sostituzione in caso di inerzia di uffici del Ministero, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera *c)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171.

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

Servizio I

Ufficio studi

Affari generali, contenzioso, programmazione bilancio e personale - Elaborazione di direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza della Direzione generale - Predisposizione degli elementi ai fini della elaborazione di atti normativi e della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo nel settore di competenza della Direzione generale - Rapporti con la Corte dei conti - Raccordo con l'O.I.V. in relazione alle attribuzioni dello stesso ed alle attività di competenza della Direzione generale - Supporto al Direttore generale per l'indirizzo e la vigilanza sull'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, l'Istituto superiore per la conservazione e il restauro, l'Opificio delle pietre dure e l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario - Adempimento e monitoraggio degli obblighi di pubblicità e trasparenza per le attività della Direzione generale.

Attività di studio e di ricerca negli ambiti di competenza del Ministero, anche tramite gli Istituti afferenti alla Direzione generale - Formazione e aggiornamento professionale del personale del Ministero - Promozione di iniziative e programmi formativi di ogni ordine e grado in materia di beni e attività culturali e turismo, anche per il tramite degli Istituti afferenti alla Direzione generale, il riordino di scuole esistenti e/o l'attivazione di apposite scuole, nonché attraverso la collaborazione con enti pubblici e privati - Promozione di iniziative formative, inclusi stages e tirocini, di livello universitario e post-universitario - Rapporti con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con gli Enti di ricerca da esso vigilati, con le università e con enti e organismi di formazione e di ricerca italiani o esteri per attività formative e di ricerca, nonché per il riconoscimento dei relativi titoli, laddove si applichi - Coordinamento delle attività delle scuole afferenti al Ministero - Promozione della conoscenza, dello studio, della ricerca, della divulgazione e della catalogazione del patrimonio culturale - Promozione di attività di studio e ricerca nei settori dei competenza del Ministero, anche mediante convenzioni con istituti della cultura pubblici e privati, quali archivi, biblioteche e musei.

Supporto al Direttore generale per la redazione del Rapporto sull'attuazione dell'art. 9 della Costituzione e del Piano Nazionale per l'Educazione al patrimonio culturale - Tenuta e aggiornamento degli elenchi di cui all'art. 12, comma 2, lettere *s)*, *t)* e *u)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 - Supporto al Direttore generale nelle funzioni ad esso attribuite ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, ivi incluso il coordinamento degli Istituti afferenti alla Direzione generale.

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA

Servizio I

Organizzazione e funzionamento

Affari generali, contenzioso, programmazione bilancio e personale - Elaborazione di direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza della Direzione generale - Predisposizione degli elementi ai fini della elaborazione di atti normativi e della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo nel settore di competenza della Direzione generale - Rapporti con la Corte dei conti - Raccordo con l'O.I.V. in relazione alle attribuzioni dello stesso ed alle attività di competenza della Direzione generale - Supporto al Direttore generale per l'indirizzo e la vigilanza sugli enti vigilati dalla Direzione, nonché sulla Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia e sulla Soprintendenza speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'area archeologica di Roma, anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione generale Bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo - Supporto al Direttore generale nelle funzioni di indirizzo, e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, di vigilanza, unitamente alla Direzione generale Educazione e ricerca e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla Scuola archeologica italiana in Atene - Adempimento e monitoraggio degli obblighi di pubblicità e trasparenza per le attività della Direzione generale - Supporto al funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per l'archeologia.

Servizio II

Tutela del patrimonio archeologico

Coordinamento delle attività di tutela del patrimonio archeologico svolte dalle strutture periferiche del Ministero, ivi incluse, solo in caso di necessità ed urgenza, informato il Segretario generale, l'avocazione e la sostituzione, anche su proposta del Segretario regionale - Procedimenti di valutazione di impatto ambientale per interventi in aree o su beni di interesse archeologico di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale - Predisposizione di indirizzi alle strutture periferiche per la elaborazione di piani di manutenzione programmata del patrimonio archeologico - Predisposizione e aggiornamento degli indirizzi agli uffici di esportazione.

Adempimenti in ordine all'adozione dei provvedimenti in materia di: acquisizione coattiva di beni di interesse archeologico; circolazione in ambito nazionale e internazionale, incluse le azioni di restituzione dei beni culturali di interesse archeologico illecitamente esportati; pagamento di imposte mediante cessione di beni di interesse archeologico; affidamento in concessione a soggetti pubblici o privati dell'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali; pagamento del premio di rinvenimento nei casi previsti dall'art. 92 del Codice; mostre o esposizioni di beni di interesse archeologico o di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto beni di interesse archeologico; sanzioni ripristinatorie e pecuniarie; istruttoria dei ricorsi amministrativi previsti dagli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice.

Convenzioni tra il Ministero, gli enti territoriali e locali e cooperative di giovani, storici dell'arte, archeologi, archivisti e bibliotecari, per la gestione di beni archeologici - Raccolta di documentazione scientifica del patrimonio archeologico nazionale.

DIREZIONE GENERALE BELLE ARTI E PAESAGGIO

Servizio I

Organizzazione e funzionamento

Affari generali, contenzioso, programmazione bilancio e personale - Gestione della sede del San Michele, sulla base di un programma generale condiviso tra le Direzioni generali; funzionamento dei servizi comuni, quali portineria, spazi e strutture tecniche comuni, centralino, ufficio del consegnatario, ufficio tecnico, ufficio manifestazioni culturali, Biblioteca, ufficio corrispondenza, sistema di rilevazione delle presenze, servizi informatici, sicurezza sui luoghi di lavoro - Elaborazione di direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza della Direzione - Predisposizione degli elementi ai fini della elaborazione di atti normativi e della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo nel settore di competenza della Direzione generale - Rapporti con la Corte dei conti - Raccordo con l'O.I.V. in relazione alle attribuzioni dello stesso ed alle attività di competenza della Direzione generale - Supporto al Direttore generale per l'indirizzo e la vigilanza sugli enti vigilati dalla Direzione, ivi inclusi l'Istituto centrale per la demoetnoantropologia e l'Istituto centrale per la grafica - Supporto al funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per le belle arti e del Comitato tecnico-scientifico per il paesaggio, nonché del Comitato tecnico-scientifico speciale per la tutela del patrimonio storico della Prima Guerra mondiale - Adempimento e monitoraggio degli obblighi di pubblicità e trasparenza per le attività della Direzione generale.

Servizio II

Tutela del patrimonio storico artistico, architettonico e demoetnoantropologico

Coordinamento delle attività di tutela del patrimonio storico artistico, architettonico e demoetnoantropologico svolte dalle strutture periferiche del Ministero, ivi incluse, solo in caso di necessità ed urgenza, informato il Segretario generale, l'avocazione e la sostituzione, anche su proposta del Segretario regionale - Pareri di competenza al Servizio III nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale per interventi di carattere intersettoriale, di dimensione sovraregionale che incidano anche sul patrimonio architettonico - Predisposizione di indirizzi alle strutture periferiche per la elaborazione di piani di manutenzione programmata del patrimonio storico artistico, architettonico e demoetnoantropologico - Predisposizione e aggiornamento degli indirizzi agli uffici di esportazione.

Adempimenti in ordine all'adozione dei provvedimenti in materia di: acquisizione coattiva di beni di interesse storico artistico, architettonico e demoetnoantropologico; circolazione in ambito nazionale e internazionale, incluse le azioni di restituzione dei beni di interesse storico artistico, architettonico e demoetnoantropologico illecitamente esportati; pagamento di imposte mediante cessione di beni di storico artistico, architettonico e demoetnoantropologico; mostre o esposizioni di beni di interesse storico artistico, architettonico e demoetnoantropologico o di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto beni di interesse storico artistico, architettonico e demoetnoantropologico; sanzioni ripristinatorie e pecuniarie; istruttoria dei ricorsi amministrativi previsti dagli articoli 16, 47, 69 e 128 del Codice.

Convenzioni tra il Ministero, gli enti territoriali e locali e cooperative di giovani, storici dell'arte, archeologi, archivisti e bibliotecari, per la gestione di beni di interesse storico artistico, architettonico ed etnoantropologico - Raccolta di documentazione scientifica del patrimonio storico artistico, architettonico e demoetnoantropologico nazionale.

Servizio III

Tutela del paesaggio

Coordinamento delle attività di tutela del paesaggio svolte dalle strutture periferiche del Ministero, ivi incluse, solo in caso di necessità ed urgenza, informato il Segretario generale, l'avocazione e la sostituzione, anche su proposta del Segretario regionale - Istruttoria per le dichiarazioni di notevole interesse pubblico per beni paesaggistici che insistono su un territorio appartenente a più regioni - Procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione ambientale strategica (VAS) di competenza statale, acquisiti i pareri del servizio II e della Direzione Archeologia, per quanto di competenza - Istruttoria per la sottoscrizione delle intese e degli accordi di cui all'art. 135, comma 1, all'art. 143, comma 2, ed all'art. 156, comma 3, del Codice - Predisposizione di criteri e linee guida per la redazione congiunta dei piani paesaggistici ai sensi del Codice, nonché per le operazioni di demolizione previste dall'art. 167, comma 3, del Codice - Attività connesse all'applicazione della Convenzione europea del paesaggio - Censimento e catalogazione del paesaggio attraverso la banca dati del SITAP - Supporto al funzionamento dell'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, previsto dall'art. 133 del Codice - Predisposizione di indirizzi alle strutture periferiche per la elaborazione di piani di tutela programmata del paesaggio integrata con la tutela dell'ambiente.

DIREZIONE GENERALE ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE

Servizio I

Arte e architettura contemporanee

Affari generali, contenzioso, programmazione bilancio e personale - Elaborazione di direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza della Direzione generale - Predisposizione degli elementi ai fini della elaborazione di atti normativi e della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo nel settore di competenza della Direzione generale - Rapporti con la Corte dei conti - Raccordo con l'O.I.V. in relazione alle attribuzioni dello stesso ed alle attività di competenza della Direzione generale - Supporto al Direttore generale per l'indirizzo e la vigilanza sugli enti vigilati dalla Direzione generale - Supporto al funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per l'arte e l'architettura contemporanee - Attuazione del Piano per l'arte contemporanea di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 29 e successive modificazioni - Adempimento e monitoraggio degli obblighi di pubblicità e trasparenza per le attività della Direzione generale.

Promozione della conoscenza dell'arte e dell'architettura contemporanee in Italia e all'estero e valorizzazione delle opere di giovani artisti - Programmi di azione culturale a livello nazionale e internazionale - Attività connesse alla sicurezza e alla circolazione del patrimonio artistico contemporaneo - Adempimenti in materia di: dichiarazione dell'importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni; concessione dei contributi economici per le opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e per gli interventi riconosciuti di particolare qualità architettonica e urbanistica ai sensi dell'art. 37 del Codice; ideazione o progettazione di opere pubbliche; promozione e monitoraggio della realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni; pagamento di imposte mediante cessione di beni artistici contemporanei.

Servizio II

Periferie urbane

Promozione della qualità del progetto e dell'opera architettonica ed urbanistica - Attività di conoscenza, catalogazione, studio e ricerca nei settori dell'architettura contemporanea, nella pianificazione territoriale e urbanistica, in connessione con la riqualificazione delle periferie urbane con le attività di ricerca cura e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee - Ricerca, conoscenza e valorizzazione degli archivi di architettura, d'intesa con la Direzione generale Archivi e con le altre istituzioni di settore - Attività di conoscenza e promozione delle espressioni della cultura contemporanea, con particolare riferimento al sostegno alle giovani generazioni - Istruttoria per la partecipazione del Ministro al coordinamento delle politiche urbane attuate dalle amministrazioni centrali interessate attraverso il Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU) di cui all'art. 12-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 - Partecipazione alla promozione e realizzazione di programmi e piani di rigenerazione urbana e di riqualificazione, anche ambientale, delle periferie urbane - Promozione di iniziative di riqualificazione e valorizzazione delle periferie urbane - Attuazione delle misure di cui all'art. 60, comma 4-*ter*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO

Servizio I

Teatro, danza, attività circensi e spettacolo viaggiante

Affari generali, contenzioso, programmazione bilancio e personale - Raccordo con l'O.I.V. in relazione alle attribuzioni dello stesso e alle attività di competenza della Direzione generale - Attività istruttorie ai fini dell'espressione delle valutazioni di competenza alla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali, per lo svolgimento dei compiti in materia di proprietà letteraria e diritto d'autore, e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (S.I.A.E.) - Adempimento e monitoraggio degli obblighi di pubblicità e trasparenza amministrativa - Erogazioni liberali nel settore dello spettacolo - Attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nelle materie di competenza della Direzione generale e connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle Entrate.

Nelle materie di competenza del servizio: Elaborazione di direttive e circolari esplicative - Predisposizione degli elementi ai fini della elaborazione di atti normativi e della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo - Rapporti con la Corte dei conti - Interventi finanziari per il sostegno e la promozione delle attività teatrali, di danza, circensi e di spettacolo viaggiante - Attività di rilievo internazionale concernenti la promozione della cultura italiana all'estero - Supporto al Direttore generale nelle funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti vigilati - Verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi - Recupero delle sovvenzioni, pignoramenti presso terzi.

Servizio II

Attività liriche e musicali

Nelle materie di competenza del servizio: Elaborazione di direttive e circolari esplicative - Predisposizione degli elementi ai fini della elaborazione di atti normativi e della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo - Rapporti con la Corte dei conti - Interventi finanziari per il sostegno e la promozione delle attività liriche e musicali - Supporto al Direttore generale nelle funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti vigilati e in particolare sulle Fondazioni lirico-

sinfoniche - Verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi - Recupero delle sovvenzioni, pignoramenti presso terzi.

DIREZIONE GENERALE CINEMA

Servizio I

Organizzazione e funzionamento - Osservatorio per lo spettacolo

Affari generali, contenzioso, programmazione bilancio e personale - Gestione della sede, sulla base di un programma generale condiviso tra le Direzioni generali; funzionamento dei servizi comuni, quali portineria, spazi e strutture tecniche comuni, centralino, ufficio del consegnatario, ufficio tecnico, sistema di rilevazione delle presenze, servizi informatici, sicurezza sui luoghi di lavoro - Elaborazione di direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza della Direzione generale - Predisposizione degli elementi ai fini della elaborazione di atti normativi e della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo nel settore di competenza della Direzione generale - Rapporti con la Corte dei conti - Raccordo con l'O.I.V. in relazione alle attribuzioni dello stesso e alle attività di competenza della Direzione generale - Attività istruttorie ai fini dell'espressione delle valutazioni di competenza alla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali, per lo svolgimento dei compiti in materia di proprietà letteraria e diritto d'autore, e di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (S.I.A.E.) - Adempimento e monitoraggio degli obblighi di pubblicità e trasparenza amministrativa.

Attività amministrative connesse al rilascio del nulla osta all'esportazione di film nazionali, alla proiezione in pubblico di film, nonché alle autorizzazioni in materia di sale e arene per spettacoli cinematografici - Supporto al Direttore generale nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e vigilanza attribuite alla Direzione generale, su ogni soggetto giuridico costituito con la partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza della Direzione generale - Supporto al funzionamento dell'Osservatorio per lo spettacolo di cui all'art. 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni.

Servizio II

Cinema e Audiovisivo

Attività di rilievo internazionale concernenti la produzione cinematografica e audiovisiva - Attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, dell'interesse culturale dei film, dell'eleggibilità culturale dei film e delle produzioni audiovisive, della nazionalità italiana alle coproduzioni cinematografiche e ed audiovisive - Attività amministrative connesse all'attribuzione della qualifica di film d'essai e film per ragazzi - Interventi finanziari a sostegno delle produzioni, delle distribuzioni e dell'esercizio cinematografico, nonché degli enti e delle iniziative per la diffusione della cultura cinematografica, compresi i premi d'essai, in Italia e all'estero.

Attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore della produzione cinematografica e audiovisiva e dell'esercizio e della distribuzione cinematografica e connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle Entrate - Verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero.

DIREZIONE GENERALE TURISMO

Servizio I

Organizzazione e funzionamento

Affari generali, contenzioso, programmazione bilancio e personale - Elaborazione di direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza della Direzione generale - Predisposizione degli elementi ai fini della elaborazione di atti normativi e della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo nel settore di competenza della Direzione generale - Rapporti con la Corte dei conti - Raccordo con l'O.I.V. in relazione alle attribuzioni dello stesso ed alle attività di competenza della Direzione generale - Adempimento e monitoraggio degli obblighi di pubblicità e trasparenza per le attività della Direzione generale.

Supporto al Direttore generale per l'indirizzo e la vigilanza sugli enti vigilati dalla Direzione generale - Gestione del Fondo buoni vacanza - Gestione del Fondo nazionale di garanzia e altre attività di assistenza e tutela dei turisti - Supporto alle attività del Comitato permanente per la promozione del turismo - Attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel settore di competenza della Direzione generale e connesse attività di verifica e controllo, in raccordo con l'Agenzia delle Entrate.

Servizio II

Politiche del turismo

Supporto al Direttore generale per la pianificazione strategica e la programmazione delle politiche turistiche nazionali comunitarie e internazionali - Partecipazione alle attività dell'Unione europea in materia di turismo, nonché alle attività di elaborazione delle normative comunitarie - Attività correlate alla partecipazione dell'Italia, per il settore turismo, alle Organizzazioni internazionali - Attività di assistenza e supporto alle Regioni, alle Province e agli enti locali per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico, nonché la pianificazione concordata con le Regioni - Rapporti con le Regioni, le Province e gli Enti locali nell'ambito del coordinamento e integrazione dei programmi operativi nazionali e di quelli regionali, provinciali e comunali.

Promozione del Made in Italy e di iniziative, in raccordo con le altre Direzioni generali e con l'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, per il sostegno alla realizzazione di progetti strategici per la qualità e lo sviluppo dell'offerta turistica e per il miglioramento della qualità dei servizi turistici e per una migliore offerta turistica dei territori - Programmi e iniziative finalizzate all'incremento dell'offerta turistica destinata alla fruizione del patrimonio culturale, in raccordo con l'ENIT e con le Direzioni generali competenti e i Segretariati regionali - Regolazione delle imprese turistiche e interazione con il sistema delle autonomie locali e le realtà imprenditoriali - Elaborazione standard minimi e uniformi su tutto il territorio nazionale dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche - Promozione della realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza a sostegno dell'offerta turistica e del sistema Italia - Sviluppo di ricerche e studi sul turismo.

Coordinamento e aggiornamento del sistema informatico di assistenza e di catalogazione per le imprese di viaggio e turismo-INFOTRAV - Sostegno alla domanda turistica e al turismo sociale - Sviluppo delle politiche di sostegno ai soggetti diversamente abili e con esigenze speciali anche temporanee - Supporto alle attività del Centro per la promozione del Codice mondiale di etica del turismo, costituito nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del turismo.

DIREZIONE GENERALE MUSEI

Servizio I

Collezioni museali

Affari generali, contenzioso, programmazione bilancio e personale - Elaborazione di direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza della Direzione generale - Predisposizione degli elementi ai fini della elaborazione di atti normativi e della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo nel settore di competenza della Direzione generale - Rapporti con la Corte dei conti - Raccordo con l'O.I.V. in relazione alle attribuzioni dello stesso ed alle attività di competenza della Direzione generale - Supporto al funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per i musei e l'economia della cultura - Adempimento e monitoraggio degli obblighi di pubblicità e trasparenza per le attività della Direzione generale.

Adempimenti in materia di: acquisti di cose o beni culturali, previo parere del competente Comitato tecnico-scientifico; dichiarazione del rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni culturali; accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzati alla organizzazione di mostre od esposizioni; assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni culturali dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'art. 48, comma 5, del Codice; diritti patrimoniali immateriali rinvenienti allo Stato da mostre, esposizioni o eventi.

Supporto al Direttore generale nell'attività di vigilanza sui musei dotati di autonomia speciale - Istruttoria per gli interventi diretti al riequilibrio finanziario tra gli istituti e i luoghi della cultura statali - Ela-

borazione, anche avvalendosi delle banche dati predisposte dalla Direzione generale Organizzazione, di parametri qualitativi e quantitativi, procedure e modelli informatici diretti a valutare la gestione degli istituti e dei luoghi della cultura statali, in termini di economicità, efficienza ed efficacia - Supporto al Direttore generale nella predisposizione, sentiti i competenti organi consultivi, dei criteri e delle linee guida per la ricezione in comodato o in deposito, di cose o beni da parte di istituti e luoghi della cultura, ai sensi dell'art. 44 del Codice - Promozione dell'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati.

Servizio II

Gestione e valorizzazione dei musei e dei luoghi della cultura

Supporto al Direttore generale per la costituzione di un sistema museale nazionale - Coordinamento delle attività svolte dalle strutture periferiche e dagli istituti dotati di autonomia speciale, ivi incluse, solo in caso di necessità ed urgenza, informato il Segretario generale, l'avocazione e la sostituzione, anche su proposta del Segretario regionale - Promozione, anche tramite convenzione con Regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, della costituzione di poli museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio - Elaborazione di modelli, standard, linee guida in materia di gestione e valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura, con particolare riguardo ai musei, in conformità con gli standard elaborati dall'International Council of Museums (ICOM).

Supporto al Direttore Generale nell'elaborare, sentite le Direzioni generali competenti per materia, linee guida in materia di orari di apertura, bigliettazione e politiche dei prezzi per l'accesso ai musei e ai luoghi della cultura statali, anche in forma integrata - Predisposizione di modelli di bandi di gara e di convenzioni-tipo per l'affidamento dei servizi per il pubblico, nonché per la costituzione di soggetti giuridici per la valorizzazione del patrimonio culturale - Elaborazione di parametri qualitativi e quantitativi, procedure e modelli informatici diretti a valutare la qualità dei servizi di fruizione e di valorizzazione erogati dagli istituti e luoghi della cultura statali - Redazione del rapporto annuale sulla gestione dei servizi per il pubblico presso gli istituti e i luoghi della cultura.

Elaborazione di programmi e promozione di iniziative finalizzate all'incremento dell'offerta turistica destinata alla fruizione del patrimonio culturale, con particolare riferimento ai siti e agli elementi dichiarati dall'UNESCO patrimonio culturale o immateriale dell'Umanità - Partecipazione alla definizione degli indirizzi strategici dei progetti relativi alla promozione turistica degli itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica.

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI

Servizio I

Organizzazione e funzionamento

Affari generali, contenzioso, programmazione bilancio e personale - Gestione della sede, sulla base di un programma generale condiviso tra le Direzioni generali; funzionamento dei servizi comuni, quali portineria, spazi e strutture tecniche comuni, centralino, ufficio del consegnatario, ufficio tecnico, ufficio manifestazioni culturali, Biblioteca, ufficio corrispondenza, sistema di rilevazione delle presenze, servizi informatici, sicurezza sui luoghi di lavoro - Elaborazione di direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza della Direzione - Predisposizione degli elementi ai fini della elaborazione di atti normativi e della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo nel settore di competenza della Direzione generale - Rapporti con la Corte dei conti - Raccordo con l'O.I.V. in relazione alle attribuzioni dello stesso ed alle attività di competenza della Direzione generale.

Supporto al Direttore generale per l'indirizzo e la vigilanza sugli enti vigilati dalla Direzione, ivi inclusi l'Archivio centrale dello Stato e l'Istituto centrale per gli archivi - Supporto al funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per gli archivi - Adempimento e monitoraggio degli obblighi di pubblicità e trasparenza per le attività della Direzione generale - Adempimenti connessi al processo di razionalizzazione degli immobili e degli spazi adibiti a sedi di archivio - Promozione della costituzione di poli archivistici.

Servizio II

Patrimonio archivistico

Coordinamento delle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio archivistico svolte dalle strutture periferiche del Ministero, ivi incluse, solo in caso di necessità ed urgenza, informato il Segretario generale, l'avocazione e la sostituzione, anche su proposta del Segretario regionale - Predisposizione di linee guida e direttive per la formazione degli archivi correnti - Elaborazione di accordi di programma quadro e di altri strumenti di programmazione negoziata di cui all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, nonché di accordi di valorizzazione, di cui all'art. 112, commi 4 e 9, del Codice - Elaborazione di metodologie archivistiche relative all'attività di riordinamento e inventariazione - Progettazione tecnico-scientifica dei poli archivistici.

Adempimenti in materia di: riproduzione e restauro dei beni archivistici; autorizzazione per gli interventi previsti dall'art. 21, comma 1, del Codice, da eseguirsi sui beni archivistici sottoposti a tutela; prestito di beni archivistici relativi a mostre o esposizioni sul territorio nazionale o all'estero ai sensi dell'art. 48 del Codice; uscita temporanea per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale ai sensi dell'art. 66 del Codice; dichiarazione ai sensi dell'art. 48, comma 6, del Codice del rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni archivistici; pagamento di imposte mediante cessione di beni archivistici; acquisizioni coattive di beni archivistici ai sensi del Codice e acquisti a trattativa privata, secondo le modalità di cui all'art. 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363; donazioni e lasciti testamentari; comodati e depositi volontari, nonché depositi coattivi di archivi non statali; circolazione di beni archivistici in ambito internazionale; ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128 del Codice; recupero all'estero del patrimonio culturale di interesse archivistico illecitamente esportato; controllo sulle case d'asta e sul mercato mobiliare con riferimento al patrimonio archivistico.

Elaborazione di regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti digitali della pubblica amministrazione, ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale - Rapporti con gli organismi internazionali di settore e coordinamento delle relazioni con le amministrazioni archivistiche estere - Individuazione, d'intesa con i competenti organi del Ministero dell'interno, dei documenti di carattere riservato presso gli archivi pubblici e privati e definizione delle modalità di consultazione dei medesimi - Attività amministrative connesse all'erogazione di contributi per interventi su archivi vigilati - Attività redazionale a livello cartaceo ed elettronico relativa alle pubblicazioni degli Archivi di Stato e al periodico ufficiale «Rassegna degli Archivi di Stato» - Promozione di studi e ricerche, anche tramite l'Istituto centrale per gli archivi.

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

Servizio I

Biblioteche e istituti culturali

Affari generali, contenzioso, programmazione bilancio e personale - Gestione della sede, sulla base di un programma generale condiviso tra le Direzioni generali; funzionamento dei servizi comuni, quali portineria, spazi e strutture tecniche comuni, centralino, ufficio del consegnatario, ufficio tecnico, ufficio manifestazioni culturali, Biblioteca, ufficio corrispondenza, sistema di rilevazione delle presenze, servizi informatici, sicurezza sui luoghi di lavoro - Elaborazione di direttive e circolari esplicative nelle materie di competenza della Direzione - Predisposizione degli elementi ai fini della elaborazione di atti normativi e della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo nel settore di competenza della Direzione generale - Rapporti con la Corte dei conti - Raccordo con l'O.I.V. in relazione alle attribuzioni dello stesso ed alle attività di competenza della Direzione generale - Supporto al Direttore generale per l'indirizzo e la vigilanza sugli enti vigilati dalla Direzione, ivi inclusi l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, l'Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi, la Biblioteca nazionale

centrale di Roma, sulla Biblioteca nazionale centrale di Firenze e il Centro per il libro e la lettura - Supporto al funzionamento del Comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali - Adempimento e monitoraggio degli obblighi di pubblicità e trasparenza per le attività della Direzione generale.

Adempimenti connessi al processo di razionalizzazione degli immobili e degli spazi adibiti a sedi di biblioteche - Promozione della costituzione di poli bibliotecari - Funzionamento delle biblioteche pubbliche statali - Coordinamento del Servizio Bibliotecario Nazionale - Istruttoria per l'erogazione dei contributi a favore di biblioteche non statali - Attività connesse ai lavori della Consulta dei Comitati e delle edizioni nazionali - Adempimenti in materia di istituti culturali, associazioni, fondazioni ed altri organismi senza fini di lucro, comitati nazionali celebrativi ed edizioni nazionali: istruttoria dei procedimenti ed erogazione contributi secondo quanto previsto dalle norme e dai regolamenti vigenti in materia e conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari; istruttoria e emanazione di pareri per l'ottenimento della personalità giuridica da parte di istituzioni culturali o in merito a modifiche statutarie.

Servizio II

Patrimonio bibliografico e diritto d'autore

Attività di protezione, conservazione e digitalizzazione del patrimonio bibliografico statale - Indirizzo e controllo in materia di protezione, conservazione e digitalizzazione del patrimonio bibliografico statale e di valorizzazione dei beni librari - Elaborazione di criteri di gestione, anche integrata, delle attività di valorizzazione, ai sensi degli articoli 112 e 115 del Codice - Predisposizione di accordi di programma quadro e degli altri strumenti di programmazione negoziata di cui all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, nonché degli accordi di valorizzazione di cui all'art. 112, commi 4 e 9, del Codice - Approvazione dei programmi esecutivi degli accordi culturali internazionali in ambito biblioteconomico e attività bilaterali - Attività e procedure connesse all'attribuzione dei premi nazionali per le traduzioni e dei premi per le riviste di elevato valore culturale - Erogazione di contributi previsti dalla normativa vigente nel settore di competenza della Direzione generale.

Adempimenti in materia di: acquisizioni coattive di beni librari a titolo di prelazione e di espropriazione, ai sensi degli articoli 60, 95 e 98 del Codice e ordine di reintegrazione, ai sensi dell'art. 160 e seguenti del Codice; autorizzazione, ai sensi dell'art. 21 del Codice, degli interventi da eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela statale; autorizzazione per il prestito dei beni librari sottoposti a tutela statale per mostre od esposizioni in Italia o all'estero ai sensi dell'art. 48, comma 1, del Codice; acquisti a trattativa privata di beni librari ai sensi dell'art. 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363; sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice; ricorsi amministrativi previsti dagli articoli 16 e 128 del Codice; deposito legale; circolazione di beni librari in ambito internazionale; autorizzazione per la riproduzione di materiale bibliografico; dichiarazione del rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto i beni medesimi; pagamento di imposte mediante cessione di beni librari; recupero all'estero del patrimonio culturale di interesse bibliografico illecitamente esportato.

Supporto al Direttore generale nelle funzioni in materia di proprietà intellettuale e diritto d'autore e diritti connessi e nell'esercizio della vigilanza sulla Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.) congiuntamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 9 gennaio 2008, n. 2 - Rapporti con l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (O.M.P.I.), d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Comitato per la tutela della proprietà intellettuale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Tenuta del Registro Pubblico Generale delle opere protette dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, della banca dati afferente al Registro Pubblico Generale delle opere protette dalla legge n. 633/1941, dell'archivio delle opere protette - Adempimenti relativi a: obbligo del deposito ed alla registrazione delle opere stesse; comunicazione delle opere orfane alla banca dati online gestita dall'O.H.I.M. (Office for the Harmonisation in the International Market) - Segreteria del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore e delle Commissioni speciali istituite in seno al Comitato.

DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE

Servizio I

Affari generali, innovazione e trasparenza amministrativa

Gestione degli affari generali e dei servizi comuni della sede centrale, quali, la portineria, gli spazi e le strutture tecniche comuni, il centralino, l'ufficio corrispondenza, il sistema rilevazioni delle presenze, l'Ufficio relazioni con il pubblico, il Servizio di protezione e prevenzione, l'Ufficio del consegnatario, l'Ufficiale rogante e la Biblioteca - Gestione dell'immobile di Santa Marta - Programmazione bilancio e personale della Direzione generale - Organizzazione e gestione delle risorse strumentali assegnate alla Direzione generale - Contenzioso per le materie di competenza del Servizio - Standardizzazione delle procedure, informatizzazione dei processi e dematerializzazione dei flussi documentali - Tenuta del protocollo informatico - Rapporti con la Corte dei conti e istruttoria ai fini della risposta agli atti parlamentari di indirizzo, controllo e sindacato ispettivo - Coordinamento nazionale sistemi informativi del Ministero e cura della digitalizzazione dei censimenti di collezioni digitali, dei servizi per l'accesso on line, quali siti web e portali e delle banche dati - Miglioramento della conoscenza del patrimonio informativo e attuazione dei principi dell'amministrazione digitale e degli open data definendo gli indirizzi per la digitalizzazione, in coerenza con le linee strategiche dell'Agenzia per l'Italia Digitale - Elaborazione e aggiornamento di apposite banche dati per il monitoraggi e la valutazione degli istituti e dei luoghi della cultura statali - Rappresentanza del Ministero in organismi europei ed internazionali nel settore della digitalizzazione e delle tecnologie dei sistemi informativi - Supporto al Direttore generale nello svolgimento dei compiti di cui all'art. 23, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *i)*, *l)* e *m)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 - Adempimenti degli obblighi in materia di pubblicità e trasparenza.

Servizio II

Personale e relazioni sindacali

Gestione dei concorsi, assunzioni, assegnazioni e mobilità del personale - Politiche per le pari opportunità e rilevazione dei fabbisogni formativi - Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età per il personale dell'Amministrazione centrale, per raggiunti limiti di servizio e per dimissioni volontarie per il personale del Ministero - Liquidazione e riliquidazione del trattamento di quiescenza, indennità di buonuscita e del trattamento di fine rapporto - Ordinamento professionale del personale - Programmazione del fabbisogno di personale e definizione degli organici - Tenuta informatizzata dello stato matricolare del personale - Procedure di interpello degli incarichi dirigenziali - Definizione dei profili e passaggi orizzontali tra profili diversi - Riconoscimento del servizio ai fini contributivi e pensionistici - Trattamento pensionistico - Predisposizione e aggiornamento del ruolo del personale del Ministero - Conto annuale - Servizio civile nazionale e rapporti con il terzo settore - Relazioni sindacali e contrattazione collettiva nazionale.

Servizio III

Contenzioso del lavoro e procedimenti disciplinari e penali

Gestione assenze, part-time, collocamento in aspettativa, incarichi extraistituzionali - Anagrafe delle prestazioni - Rilevazione incarichi e consulenze a terzi - Cause di servizio - Equo indennizzo - Costituzione di posizioni assicurative - Indennità una tantum - Contenzioso del lavoro - Difesa innanzi al giudice ordinario e alla Corte dei conti - Procedimenti disciplinari e penali - Ufficio procedimenti disciplinari - Irrogazione sanzioni al personale non dirigenziale e dirigenziale di livello non generale - Per i dirigenti di livello generale, istruttoria del procedimento da sottoporre, a seconda dei casi, al Direttore generale Organizzazione o al Segretario generale per l'irrogazione della sanzione - Spese di lite, risarcimenti e accessori per personale della Direzione generale Organizzazione, degli Uffici diretta collaborazione del Ministro, del Segretariato generale e dei Segretariati regionali - Recupero crediti - Fermi amministrativi.

DIREZIONE GENERALE BILANCIO

Servizio I

Affari generali e contrattualistica

Affari generali - Organizzazione e gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate alla Direzione generale - Contenzioso - Monitoraggio degli investimenti pubblici - Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici - Indirizzo, supporto e consulenza in materia di contratti pubblici di lavori servizi e forniture - Recepimento normativa europea nella contrattualistica - Assistenza tecnica su materie giuridico contabili e predisposizione relazioni tecnico finanziarie su provvedimenti normativi.

Servizio II

Bilancio e programmazione

Istruttoria per la predisposizione dei programmi annuali e pluriennali del Ministero - Bilancio - Assegnazione delle risorse finanziarie - Rapporti con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Corte dei conti - Risorse aggiuntive nazionali e dell'Unione europea e rapporti con il Ministero dello sviluppo economico - Istruttoria dei programmi e degli atti da sottoporre al CIPE - Controllo di gestione - Contabilità economica - Supporto Sistema informativo per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria (SICOGE) - Monitoraggio finanziario dei Centri di responsabilità amministrativa e delle contabili speciali e conti di tesoreria - Rimodulazioni e riprogrammazione dei finanziamenti non utilizzati - Trattamento economico del personale - Esecuzione giudicati per ricostruzione di carriere.

Servizio III

Vigilanza ed erogazioni liberali

Vigilanze su istituti autonomi e enti partecipati e vigilati dal ministero - Riparto quota cinque mille - Coordinamento delle proposte da parte delle strutture centrali e periferiche del Ministero relative all'utilizzo delle risorse 8 per mille, e connesse attività amministrative e di monitoraggio - Definizione delle specifiche tecniche e delle modalità operative in relazione agli adempimenti legati alle erogazioni liberali, nonché individuazione degli strumenti per il flusso delle risorse e incentivazione delle donazioni - Riequilibrio finanziario degli istituti dotati di autonomia e reintegro degli stanziamenti di bilancio del Ministero - Ufficio di statistica.

ALLEGATO *4*

Elenco ricognitivo per Regioni degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Amministrazione periferica e Istituti centrali e istituti dotati di autonomia speciale, ivi inclusi gli uffici periferici di livello dirigenziale generale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171

ABRUZZO

1. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'Abruzzo, con sede a L'Aquila
2. Soprintendenza unica Archeologia, belle arti e paesaggio per la città dell'Aquila e i Comuni del Cratere, con sede a L'Aquila istituita, istituita fino al 31 dicembre 2019
3. Soprintendenza Archeologia dell'Abruzzo, con l'esclusione, fino al 31 dicembre 2019, della città dell'Aquila e dei Comuni del Cratere, con sede a Chieti
4. Soprintendenza Belle arti e paesaggio dell'Abruzzo, con l'esclusione della città dell'Aquila fino al 31 dicembre 2019, con sede a L'Aquila
5. Polo museale dell'Abruzzo, con sede a Chieti
6. Soprintendenza archivistica dell'Abruzzo e del Molise, con sede a Pescara

BASILICATA

1. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Basilicata, con sede a Potenza
2. Soprintendenza Archeologia della Basilicata, con sede a Potenza
3. Soprintendenza Belle arti e paesaggio della Basilicata, con sede a Potenza
4. Polo museale della Basilicata, con sede a Matera
5. Soprintendenza archivistica della Puglia e della Basilicata, con sede a Bari

CALABRIA

1. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Calabria, con sede a Catanzaro
2. Soprintendenza Archeologia della Calabria, con sede a Reggio Calabria
3. Soprintendenza Belle arti e paesaggio della Calabria, con sede a Cosenza
4. Polo museale della Calabria, con sede a Cosenza
5. Soprintendenza archivistica della Calabria e della Campania, con sede a Napoli
6. Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

CAMPANIA

1. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Campania, con sede a Napoli
2. Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia
3. Soprintendenza Archeologia della Campania, con sede a Salerno
4. Soprintendenza Belle arti e paesaggio per il Comune e la provincia di Napoli, con sede a Napoli
5. Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, con sede a Caserta
6. Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Salerno e Avellino, con sede a Salerno
7. Polo museale della Campania, con sede a Napoli
8. Soprintendenza archivistica della Calabria e della Campania, con sede a Napoli
9. Archivio di Stato di Napoli
10. Biblioteca Nazionale «Vittorio Emanuele II» di Napoli
11. Museo di Capodimonte
12. Reggia di Caserta
13. Museo Archeologico Nazionale di Napoli
14. Paestum

EMILIA ROMAGNA

1. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'Emilia Romagna, con sede a Bologna
2. Soprintendenza Archeologia dell'Emilia Romagna, con sede a Bologna
3. Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Ferrara, con sede a Bologna
4. Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, con sede a Ravenna
5. Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Parma e Piacenza, con sede a Parma
6. Polo museale dell'Emilia Romagna, con sede a Bologna
7. Soprintendenza archivistica dell'Emilia Romagna-Archivio di Stato di Bologna, con sede a Bologna
8. Galleria Estense di Modena

FRIULI VENEZIA GIULIA

1. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Friuli Venezia Giulia, con sede a Trieste
2. Soprintendenza Archeologia del Friuli Venezia Giulia, con sede a Trieste
3. Soprintendenza Belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, con sede a Trieste
4. Polo museale del Friuli Venezia Giulia, con sede a Trieste
5. Soprintendenza archivistica del Friuli Venezia Giulia, con sede a Trieste

LAZIO

1. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Lazio, con sede a Roma
2. Soprintendenza speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l'area archeologica di Roma
3. Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell'Etruria meridionale, con sede a Roma
4. Soprintendenza Belle arti e paesaggio del Comune di Roma, con sede a Roma
5. Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, con sede a Roma
6. Polo museale del Lazio, con sede a Roma
7. Soprintendenza archivistica del Lazio, con sede a Roma
8. Archivio di Stato di Roma
9. Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, con sede a Roma
10. Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane
11. Istituto centrale per la demoetnoantropologia
12. Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario
13. Istituto centrale per gli archivi
14. Istituto centrale per i beni sonori e audiovisivi
15. Istituto centrale per la grafica
16. Istituto superiore per la conservazione e il restauro
17. Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
18. Archivio centrale dello Stato
19. Centro per il libro e la lettura
20. Galleria Borghese
21. Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea di Roma
22. Galleria Nazionale d'arte antica di Roma

LIGURIA

1. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Liguria, con sede a Genova
2. Soprintendenza Archeologia della Liguria, con sede a Genova
3. Soprintendenza Belle arti e paesaggio della Liguria, con sede a Genova
4. Polo museale della Liguria(*)
5. Soprintendenza archivistica della Liguria-Archivio di Stato di Genova, con sede a Genova
6. Biblioteca Universitaria di Genova
7. Palazzo Reale di Genova

LOMBARDIA

1. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Lombardia, con sede a Milano
2. Soprintendenza Archeologia della Lombardia, con sede a Milano
3. Soprintendenza Belle arti e paesaggio, per le province di Milano, Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Monza-Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, con sede a Milano
4. Soprintendenza Belle arti e paesaggio, per le province di Brescia, Cremona e Mantova, con sede a Brescia
5. Polo museale della Lombardia, con sede a Milano
6. Soprintendenza archivistica della Lombardia, con sede a Milano
7. Archivio di Stato di Milano
8. Pinacoteca di Brera
9. Palazzo Ducale di Mantova

MARCHE

1. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le Marche, con sede a Ancona
2. Soprintendenza Archeologia delle Marche, con sede a Ancona
3. Soprintendenza Belle arti e paesaggio delle Marche, con sede a Ancona
4. Polo museale delle Marche (*)
5. Soprintendenza archivistica dell'Umbria e delle Marche, con sede a Ancona
6. Galleria Nazionale delle Marche

MOLISE

1. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Molise, con sede a Campobasso
2. Soprintendenza Archeologia del Molise, con sede a Campobasso
3. Soprintendenza Belle arti e paesaggio del Molise, con sede a Campobasso
4. Polo museale del Molise, con sede a Campobasso
5. Soprintendenza archivistica dell'Abruzzo e del Molise, con sede a Pescara

PIEMONTE

1. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Piemonte, con sede a Torino
2. Soprintendenza Archeologia del Piemonte, con sede a Torino
3. Soprintendenza Belle arti e paesaggio per il Comune e la Provincia di Torino, con sede a Torino
4. Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, con sede a Torino
5. Polo museale del Piemonte, con sede a Torino
6. Soprintendenza archivistica del Piemonte, con sede a Torino
7. Archivio di Stato di Torino
8. Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino
9. Polo Reale di Torino

PUGLIA

1. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Puglia, con sede a Bari
2. Soprintendenza Archeologia della Puglia, con sede a Taranto
3. Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, con sede a Bari
4. Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, con sede a Lecce
5. Polo museale della Puglia, con sede a Bari
6. Soprintendenza archivistica della Puglia e della Basilicata, con sede a Bari
7. Museo Archeologico Nazionale di Taranto

SARDEGNA

1. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Sardegna, con sede a Cagliari
2. Soprintendenza Archeologia della Sardegna, con sede a Cagliari
3. Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Cagliari, Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra, con sede a Cagliari
4. Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Sassari, Olbia-Tempio e Nuoro, con sede a Sassari
5. Polo museale della Sardegna, con sede a Cagliari
6. Soprintendenza archivistica della Sardegna, Cagliari

SICILIA

1. Soprintendenza archivistica della Sicilia-Archivio di Stato di Palermo, con sede a Palermo

TOSCANA

1. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Toscana, con sede a Firenze
2. Soprintendenza Archeologia della Toscana, con sede a Firenze
3. Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Firenze, Pistoia e Prato, con sede a Firenze

4. Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Siena, Grosseto e Arezzo, con sede a Siena

5. Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara, con sede a Lucca

6. Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno, con sede a Pisa

7. Polo museale della Toscana, con sede a Firenze

8. Soprintendenza archivistica della Toscana, con sede a Firenze

9. Archivio di Stato di Firenze

10. Opificio delle pietre dure

11. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

12. Galleria degli Uffizi

13. Galleria dell'Accademia di Firenze

14. Museo Nazionale del Bargello

TRENTINO ALTO ADIGE

1. Soprintendenza archivistica del Veneto e del Trentino Alto Adige, con sede a Venezia

UMBRIA

1. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'Umbria, con sede a Perugia

2. Soprintendenza Archeologia dell'Umbria, con sede a Perugia

3. Soprintendenza Belle arti e paesaggio, con sede a Perugia

4. Polo museale dell'Umbria (*)

5. Soprintendenza archivistica dell'Umbria e delle Marche, con sede a Ancona

6. Galleria Nazionale dell'Umbria

VENETO

1. Segretariato regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il Veneto, con sede a Venezia

2. Soprintendenza Archeologia del Veneto, con sede a Padova

3. Soprintendenza Belle arti e paesaggio per Venezia e Laguna, con sede a Venezia

4. Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova, Treviso con sede a Venezia

5. Soprintendenza Belle arti e paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza con sede a Verona

6. Polo museale del Veneto, con sede a Venezia

7. Soprintendenza archivistica del Veneto e del Trentino Alto Adige, con sede a Venezia

8. Archivio di Stato di Venezia

9. Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia

10. Gallerie dell'Accademia di Venezia

(*) Nelle Regioni Liguria, Marche e Umbria, la funzione di direttore del sistema museale regionale è svolta, rispettivamente, dal direttore del Palazzo reale di Genova, dal direttore della Galleria Nazionale delle Marche e dal direttore della Galleria Nazionale dell'Umbria.

15A00010

DECRETO 15 dicembre 2014.

Scarto di materiale bibliografico pervenuto per deposito legale relativamente alle due Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE BIBLIOTECHE, GLI ISTITUTI CULTURALI
ED IL DIRITTO D'AUTORE

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, recante l'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

Vista la legge 15 aprile 2004, n. 106 recante "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252, concernente il "Regolamento recante nonne in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico";

Considerato che il materiale bibliografico pervenuto per deposito legale alle due Biblioteche nazionali centrali ai sensi della nomiativa sopracitata comprende anche documenti non congrui rispetto al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana di cui all'art. 1 della legge 106/2004;

Visto il decreto del Direttore generale 24 marzo 2014 n. 215 con il quale è stato costituito il Gruppo di lavoro con il compito di individuare il materiale bibliografico pervenuto per deposito legale suscettibile di scarto;

Considerate le risultanze cui è pervenuto il Gruppo di lavoro suddetto nella riunione del 2 dicembre 2014;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'Archivio Nazionale della produzione editoriale di cui all'art. 1 della legge 15 aprile 2004, n. 106 sono considerate tipologie di documenti non rilevanti:

a) materiale incompleto o da completare (es. spezzoni di volumi, pubblicazioni a fascicoli scomplete; album di figurine privi di figurine);

b) pubblicazioni di interesse limitato a cerchie ristrette di associati e simili, edite in più lingue (es. pubblicazioni di movimenti religiosi): se ne conserva solo l'edizione italiana;

c) agenzie di stampa, sia generaliste che tematiche;

d) monografie o prodotti multimediali che pervengano in più copie perché distribuiti come allegato a più testate di giornali o periodici del medesimo gruppo editoriale (es. il medesimo film che pervenga come allegato sia ad un quotidiano che a un settimanale del medesimo gruppo editoriale): se ne conserva solo una copia;

e) periodici pubblicati in più copie identiche che differiscano per la tipologia dei diversi allegati: si conserva solo una copia del periodico con tutti gli allegati;

f) cartine topografiche e stradali che abbiano come scopo principale la diffusione di informazioni di carattere pubblicitario.

Art. 2.

Ai fini del medesimo Archivio. Nazionale della produzione editoriale, per le tipologie di documenti sotto elencate, le due Biblioteche nazionali centrali sono tenute a verificare caso per caso la congruità delle stesse rispetto alle finalità di cui all'art. 1 della legge 15 aprile 2004, n. 106, e ad acquisirle soltanto nel caso in cui ne riconoscano il valore documentario rispetto alla cultura e alla vita sociale italiana:

a) agende, diari scolastici, calendari;

b) album da colorare, per découpage, di sticker;

c) album personalizzabili per eventi;

d) modelli per ricami e assimilabili, nei quali il testo ha funzione accessoria;

e) riviste di enigmistica e sudoku;

f) riviste contenenti prevalentemente elenchi di programmi televisivi;

g) riviste di annunci commerciali (es. immobiliari, erotici);

h) orari ferroviari;

i) stampa d'informazione/5Tc press;

j) riviste ed opuscoli di scommesse sportive e gioco del lotto;

k) notiziari di aziende;

l) cataloghi di agenzie di viaggi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2014

Il direttore generale: RUMMO

15A00021

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 novembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Lavoratori Associati Servizi - Società cooperativa sociale», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 8 gennaio 2014, e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 30 gennaio 2014, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Lavoratori associati servizi - società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 29 novembre 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato che in data 5 marzo 2014 é stato comunicato, ai sensi dell' art. 7 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Preso atto che la citata comunicazione di avvio del procedimento è stata restituita a questo Ufficio con la dicitura "destinatario sconosciuto" e che, di conseguenza, non risultano presentate osservazioni, controdeduzioni e documenti da parte di nessun soggetto;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
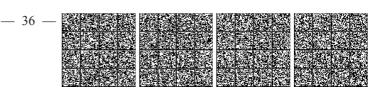
Visto che l'Associazione nazionale di rappresentanza cui la cooperativa è aderente, non propone candidature;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Lavoratori associati servizi - Società cooperativa sociale», con sede in Torino (codice fiscale 10276260014) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545- terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Verilio, nato a Roma il 29 aprile 1968, domiciliato in Torino, corso Peschiera, n. 355/9.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 21 novembre 2014

Il Ministro: GUIDI

15A00014

DECRETO 22 dicembre 2014.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Gefinco.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE

DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto l'art. 1, commi 498, 499, 500 e 501, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge 296/06);

Visti la sentenza del Tribunale di Lecco in data 11 aprile 1996 e il decreto del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del Tesoro (ora dell'economia e finanze) in data 9 maggio 1996, poi integrato in data 5 luglio 1996, con il quale la SpA Cariboni Paride è stata posta in amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario il dott. Giorgio Cumin;

Visti la sentenza del Tribunale di Milano in data 3 ottobre 1996 depositata in data 7 ottobre 1996, e il successivo decreto in data 9 gennaio 1997 del Ministro dell'Industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del Tesoro (ora dell'economia e finanze) con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alla Srl Gefinco con Sede legale in Milano via Edolo 46, partita iva 10600420151 n. REA MI-1392194 con la preposizione ad essa del commissario già nominato per la SpA Cariboni Paride, procedura madre;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale, ai sensi della sopra citata legge 273/02, sono stati nominati commissari liquidatori nelle imprese in amministrazione straordinaria del Gruppo Cariboni i signori dott. Nicodemo Di Laura, avv. Francesco Pensato, dott. Guido Tronconi;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, ai sensi della sopra citata legge 296/06, sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese del Gruppo Cariboni i signori dott. Giorgio Cumin, dott. Nicodemo Di Laura, dott. Guido Puccio;

Vista l'istanza pervenuta in data 3 dicembre 2014 con la quale i commissari liquidatori riferiscono che è stato eseguito il piano di riparto finale della Società di cui all'autorizzazione ministeriale in data 30 luglio 2014, e che sono state accantonate su apposito Libretto di deposito bancario a risparmio intestato alla Srl Gefinco del Credito Valtellinese agenzia di Delebio, le somme destinate ai creditori irreperibili (Cristini Pietro &figli Snc di Cristini Eugenio & Fausto, Guerini Ernesto, Signori *Snc)*, e chiedono che venga disposta la chiusura della procedura relativa alla Srl Gefinco;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Srl Gefinco a norma dell'articolo 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26 sopra citato,

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Srl Gefinco con sede legale in Milano via Edolo 46, Partita Iva 10600420151 e n. REA MI-1392194.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Srl Gefinco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio di Milano per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Roma, 22 dicembre 2014

Il direttore generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del Ministero dello sviluppo economico
MOLETI

p. Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CANNATA

15A00012

DECRETO 22 dicembre 2014.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Nuova Acqua Donata.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979 n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270;

Visto l'articolo 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;

Visto l'articolo 1, commi 498, 499, 500 e 501, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito legge 296/06);

Visti la sentenza del Tribunale di Milano 21 luglio 1998 depositata in data 27 luglio 1998 ed il successivo decreto in data 7 agosto 1998 del Ministro dell'industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del Tesoro (ora dell'economia e finanze) con il quale la SpA Enterprise SpA è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95 ed è stato nominato commissario straordinario il dott. Patrizio Schmidlin;

Visti la sentenza del Tribunale di Pisa in data 14 ottobre 1998 depositata in data 21 ottobre 1998 ed il successivo decreto in data 11 dicembre 1998 del Ministro dell'Industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del Tesoro (ora dell'economia e finanze) con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alla Srl Nuova Acqua Donata con sede legale in Pisa loc. Montacchiello, via Fagiana 8 ed attuale sede operativa in Argenta, numero REA PI-113528 e codice fiscale 01397880467, con la preposizione ad essa del medesimo commissario nominato per la procedura madre SpA Enterprise;

Visto il decreto in data 26 luglio 2001 con il quale, in sostituzione del dott. Patrizio Schmidlin, è stato nominato commissario straordinario della SpA Enterprise e della Srl Nuova Acqua Donata l'avv. Carmelo Alessio, confermato in detto incarico in data 10 marzo 2003;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 6 agosto 2004 con il quale è stato nominato commissario liquidatore della SpA Enterprise e della collegata Srl Nuova Acqua Donata, il dott. Renato Nigro;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, a norma della sopra citata legge 296/06, sono nominati commissari liquidatori i signori dott. Renato Nigro, prof. Alberto Falini, avv. Franco La Gioia;

Visti i provvedimenti ministeriali in data 17 luglio 2012 e 10 giugno 2014 con i quali è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del Tribunale di Pisa del piano di riparto finale della Srl Nuova Acqua Donata unitamente al bilancio finale della liquidazione e al conto della gestione;

Vista l'istanza in data 17 novembre 2014 con la quale i commissari liquidatori riferiscono di aver compiutamente eseguito il piano di riparto finale, e chiedono che venga

disposta la chiusura della amministrazione straordinaria relativa alla Srl Nuova Acqua Donata;

Visto il decreto in data 14 marzo 2012 del Ministro dell'Industria (ora dello sviluppo economico), emesso di concerto con il Ministro del Tesoro (ora dell'economia e finanze) con il quale è stata disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della SpA Enterprise;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che sussistono i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Srl Nuova Acqua Donata a norma dell'articolo 6 del decreto legge 30 gennaio 1979 n. 26 sopra citato,

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Srl Nuova Acqua Donata con sede legale in Pisa loc. Montacchiello, via Fagiana 8 ed attuale sede operativa in Argenta, numero REA PI-113528 e codice fiscale 01397880467.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della Srl Nuova Acqua Donata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio di Pisa per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Roma, 22 dicembre 2014

Il direttore generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali del Ministero dello sviluppo economico
MOLETI

p. Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CANNATA

15A00013

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 18 dicembre 2014.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Soliris». (Determina n. 1553/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n.376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Alexion Europe S.A.S. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 10 settembre 2013;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 29 luglio 2014;

Vista la deliberazione n. 40 in data 6 novembre 2014 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche:

SOLIRIS (eculizumab) è indicato nel trattamento di pazienti affetti da sindrome emolitico uremica atipica (SEUa)- del medicinale SOLIRIS (eculizumab) rimborsate come segue:

Confezione:

«300 mg concentrato per soluzione per infusione – uso endovenoso» 1 flaconcino (vetro) 30 ml (10 mg/ml) – A.I.C. n. 038083010/E (in base 10) 14B6G2 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «H»;

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 4.600,00;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7.591,89.

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali.

Fornitura gratuita di n. 2 flaconcini per ciascun nuovo paziente, sia EPN che SEUa, sottoposto a terapia con SOLIRIS al ricevimento del certificato di vaccinazione antimeningococcica e/o profilassi antibiotica del paziente.

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web – all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, le prescrizioni, relative unicamente alle indicazioni rimborsate dal SSN attraverso la presente determinazione, dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale SOLIRIS è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 18 dicembre 2014

Il direttore generale: PANI

15A00027

DETERMINA 18 dicembre 2014.

Modifica del regime di fornitura del medicinale per uso umano «Proviron». (Determina n. 1560/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il parere della Commissione tecnica scientifica nella seduta del 21-23 luglio 2014, relativo alla modifica del regime di fornitura per la specialità medicinale Proviron (mesterolone), da medicinale soggetto a prescrizione medica (RR) a medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RNRL), con indicazione degli specialisti: endocrinologo e urologo, ai quali viene altresì assegnata la responsabilità di redigere un piano di trattamento.

Determina:

Art. 1.

Modifica regime di fornitura

Alla specialità medicinale Proviron (mesterolone) si applica il seguente regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: endocrinologo e urologo (RNRL).

Restano invariate le altre condizioni negoziali.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Alla specialità medicinale Proviron (mesterolone) si applicano le seguenti modalità e condizioni di impiego: prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano di trattamento, come da scheda allegata alla presente determina (all.1).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2014

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO *1*

PIANO DI TRATTAMENTO PER MESTEROLONE

Da redigere in duplice copia cartacea ai fini della prescrivibilità a cura degli specialisti in Endocrinologia/Urologia, da rinnovare semestralmente ed inviare al medico curante che ha in carico l'assistito.

Cognome e Nome del medico prescrittore ____________________________________

Recapito telefonico ____________________ Indirizzo e-mail__________________________

Cognome e Nome dell'assistito ____________________________ Data nascita __________

Sesso M □ F □ Codice Fiscale ____

Regione ________________Città_____________Indirizzo __________________________

AUSL di residenza ____

Cognome e Nome del medico curante____

Indicazioni terapeutiche autorizzate

- Terapia dell'ipogonadismo maschile

Farmaco, dose e durata del trattamento

Mesterolone (PROVIRON) cp 50 mg

Posologia prevista ____

INIZIO TRATTAMENTO □ PROSECUZIONE DELLA CURA □

Data valutazione:________ Timbro e firma del medico prescrittore

15A00028

DETERMINA 18 dicembre 2014.

Modifica del regime di fornitura del medicinale per uso umano «Destrometorfano Bromidrato Zeta» (destrometorfano). (Determina n. 1561/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la determinazione con cui la società Zeta Farmaceutici S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Destrometorfano Bromidrato Zeta;

Visto il verbale n. 30 della Commissione tecnica scientifica della seduta del 10 - 11 novembre 2014, che approva il cambio di regime di fornitura da C/SOP a C/OTC della specialità medicinale Destrometorfano Bromidrato Zeta;

Determina:

Art. 1.

Modifica regime di fornitura

Alla specialità medicinale Destrometorfano Bromidrato Zeta (destrometorfano), si applica il seguente regime di fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco (OTC).

Restano invariate le altre condizioni negoziali.

Art. 2.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 18 dicembre 2014

Il direttore generale: PANI

15A00029

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

DELIBERA 3 dicembre 2014.

Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2014 da parte delle pubbliche amministrazioni e attività di vigilanza e controllo dell'Autorità. (Delibera n. 148/2014).

Premessa.

Ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito A.N.AC.) controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera *g)*, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, agli Organismi Indipendenti di valutazione (OIV) spetta il compito di promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità da parte delle amministrazioni e degli enti.

Allo scopo di verificare l'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente per l'anno 2014, il consiglio dell'Autorità ha deciso di richiedere agli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) o strutture con funzioni analoghe delle pubbliche amministrazioni di attestare al 31 dicembre 2014 l'assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione.

Il presente documento fornisce indicazioni per la predisposizione delle attestazioni da parte degli OIV, o strutture con funzioni analoghe, e illustra le attività di vigilanza e controllo che l'Autorità intende effettuare a partire dall'analisi degli esiti delle predette attestazioni.

1. *Soggetti tenuti all'attestazione.*

Sono tenuti all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2014 gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, compresi i nuclei di valutazione, delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione (art. 11, comma 1, decreto legislativo n. 33/2013).

Ai fini della predisposizione dell'attestazione gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, si avvalgono della collaborazione del responsabile della trasparenza il quale, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto legislativo n. 33/2013, svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione segnalando gli esiti di tale controllo agli OIV.

Le modalità di attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per gli enti di diritto pubblico economici non territoriali nazionali, regionali o locali e per gli enti di diritto privato in controllo pubblico, ivi comprese le società a partecipazione pubblica, così come individuati nell'art. 11, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 33/2013, saranno oggetto di distinta deliberazione, tenuto conto delle novità introdotte dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 144. L'Autorità si riserva comunque di effettuare sugli enti e le società citate verifiche d'ufficio o su segnalazione sull'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione.

2. *Obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione e modalità di rilevazione.*

Ferma restando l'immediata precettività di tutti gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, l'attestazione richiesta agli OIV al 31 dicembre 2014 è limitata ad un numero circoscritto di obblighi di pubblicazione.

L'intento, similmente a quanto già indicato nelle delibere n. 71/2013 e n. 77/2013, è quello di concentrare l'attività di monitoraggio degli OIV su un numero di obblighi ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo economico e sociale con ciò innalzando i livelli di sostenibilità ed efficacia delle verifiche condotte.

2.1. *La griglia di rilevazione al 31 dicembre 2014.*

Per lo svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza da parte delle amministrazioni e degli enti, gli OIV, o gli altri soggetti tenuti all'attestazione, utilizzano la «griglia di rilevazione al 31 dicembre 2014», contenuta nell'allegato 1 alla presente delibera.

La griglia di rilevazione è composta di tre fogli.

Il foglio n. 1 «Pubblicazione e qualità dati» consente di verificare, all'interno della sezione «Amministrazione trasparente» dei siti delle amministrazioni, la pubblicazione dei dati oggetto della presente attestazione, nonchè la loro qualità in termini di completezza, aggiornamento e formato secondo le indicazioni fornite negli allegati 1 e 2 alla delibera CiVIT n. 50/2013. Tutti gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, sono tenuti a compilare il foglio n. 1.

Il foglio n. 2 «Uffici periferici, articolazioni e Corpi» consente di verificare se la pubblicazione dei dati presenti nel sito dell'amministrazione centrale ovvero nei siti degli uffici periferici, delle articolazioni organizzative autonome e dei Corpi, laddove esistenti, si riferisca a tutte le predette strutture (1), anche con riguardo alla completezza dei dati.

Esso è compilato solamente dagli OIV, o dalle altre strutture con funzioni analoghe, delle amministrazioni che hanno uffici periferici, articolazioni organizzative dotate di autonomia, ovvero che si avvalgono di Corpi (quali, ad esempio, le Forze armate e di Polizia, il Corpo forestale, i Vigili del fuoco). La rilevazione deve riguardare tutti i Corpi che fanno riferimento ai Ministeri. Per quel che riguarda gli uffici periferici e le altre articolazioni organizzative autonome, invece, considerata la loro numerosità, gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, concentrano le verifiche su un loro campione rappresentativo composto da almeno il 20% degli uffici periferici e delle articolazioni organizzative autonome esistenti, selezionato autonomamente in base alle caratteristiche dell'amministrazione. Nell'allegato 3, l'OIV elenca le strutture selezionate e descrive i relativi criteri di selezione.

Gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, ivi compresi i nuclei di valutazione, nello svolgimento delle loro verifiche, attribuiscono un valore, per ciascun obbligo oggetto di attestazione, in tutti i campi della griglia di rilevazione, secondo la metodologia descritta nell'allegato 4 e avendo cura di inserire il valore «n/a» (non applicabile) nei casi non applicabili.

(1) Sulle modalità di pubblicazione dei dati nel sito dell'amministrazione centrale o nei siti degli uffici periferici si veda l'allegato 2 della delibera CiVIT n. 50/2013.

Non sono ammessi campi vuoti, ossia privi di uno dei suddetti valori. Ne consegue che eventuali campi non compilati saranno ritenuti equiparati al valore «0».

Nel caso in cui l'ente sia privo di OIV, o struttura con funzione analoghe, il responsabile della trasparenza e/o della prevenzione della corruzione è tenuto alla compilazione della griglia di rilevazione, specificando che nell'ente è assente l'OIV o struttura analoga.

Il foglio n. 3, al fine di agevolare la compilazione dei fogli nn. 1 e 2 della griglia di rilevazione, indica per ciascuno degli obblighi il relativo ambito soggettivo di applicazione.

3. *Pubblicazione delle attestazioni e delle griglie di rilevazione.*

Le attestazioni degli OIV, o di altra struttura con funzioni analoghe, riferite all'anno 2014, da predisporre utilizzando il modello contenuto nell'allegato 2 e complete della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, dovranno essere pubblicate nella sezione «Amministrazione trasparente», sotto-sezione di primo livello «Disposizioni generali», sotto-sezione di secondo livello «Attestazioni OIV o di struttura analoga» entro il 31 gennaio 2015. La pubblicazione compete al responsabile della trasparenza.

Allo scopo si forniscono i seguenti modelli da utilizzare:

griglia di rilevazione al 31 dicembre 2014 (allegato 1);

documento di attestazione (allegato 2);

la scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o delle altre strutture con funzioni analoghe, (allegato 3);

criteri di compilazione della griglia di rilevazione (allegato 4).

La griglia di rilevazione al 31 dicembre 2014, il documento di attestazione e la scheda di sintesi non dovranno essere trasmessi all'A.N.AC. ma solamente pubblicati nella sezione «Amministrazione trasparente» come sopra indicato. Per effettuare le proprie verifiche l'Autorità si riserva di definire le modalità di acquisizione dei predetti documenti.

Al fine di rendere pubblico il processo di attestazione, nonché di consentire all'Autorità di effettuare ulteriori approfondimenti e analisi, nella scheda di sintesi (allegato 3) viene data evidenza agli elementi a supporto del processo di attestazione. Gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, specificano le procedure e gli strumenti di verifica adottati nonché le fonti di informazione impiegate.

4. *Attività di vigilanza e controllo svolta dall'A.N.AC.*

4.1. *Modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza.*

L'Autorità vigila sull'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente effettuando verifiche, d'ufficio o su segnalazione, sui siti istituzionali delle amministrazioni, tenute all'applicazione della disposizioni previste dal decreto legislativo n. 33/2013.

4.2. *Vigilanza d'ufficio.*

L'Autorità verifica nei siti istituzionali di un campione di soggetti tenuti all'applicazione della presente delibera l'avvenuta pubblicazione entro la data del 31 gennaio 2015 della griglia di rilevazione, del Documento di attestazione e della scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV, o delle altre strutture con funzioni analoghe, e ne esamina i contenuti rispetto ai dati pubblicati dagli stessi soggetti ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 e dell'allegato 1 della delibera CiVIT n. 50/2013.

L'Autorità renderà noto in un rapporto che sarà pubblicato al termine dell'attività svolta i criteri di individuazione del campione selezionato di amministrazioni.

L'Autorità si riserva di segnalare agli organi di indirizzo politico-amministrativo delle amministrazioni interessate i casi di mancata o ritardata attestazione degli obblighi di trasparenza da parte degli OIV o delle altre strutture con funzioni analoghe e altresì le ipotesi in cui la verifica condotta dall'A.N.AC. rilevi una discordanza tra quanto contenuto nelle attestazioni e quanto pubblicato nella sezione «Amministrazione trasparente».

4.3. *Controllo documentale.*

All'attività di vigilanza, d'ufficio o su segnalazione, potrà seguire un controllo documentale da parte della Guardia di finanza diretto a riscontrare l'esattezza e l'accuratezza dei dati attestati dagli OIV, o dalle altre strutture con funzioni analoghe.

Il controllo della Guardia di finanza si baserà sull'estrazione di un campione casuale semplice che garantisca imparzialità e le stesse probabilità, per ogni soggetto, di entrare a far parte del campione.

Roma, 3 dicembre 2014

Il Presidente: CANTONE

ALLEGATO 1

Amministrazione	"inserire il Nome della Amministrazione"		Data di compilazione	"inserire la data di compilazione GG/MM/AA"								
ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA . 148/2014- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2014							PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 3 "Ambito soggettivo")	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)	
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	A	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art. 10, cc. 1, 2, 3, d.lgs. 33/2013)	Annuale (art. 10, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)						
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	A	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Organi di indirizzo politico-amministrativo (da pubblicare in tabelle)	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
			Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
			Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
			Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
					Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
			Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
			Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
			Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 1, n. 5, e art. 4, l. n. 441/1982 Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Delibera A.N.AC n. 144/2014		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	Annuale						
					2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	Annuale						
					3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
					4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	Annuale						
					Per i soli organi di indirizzo politico-amministrativo cessati dall'ufficio: 5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione	Entro 3 mesi successivi alla cessazione dall'ufficio						
					Per i soli organi di indirizzo politico-amministrativo cessati dall'ufficio: 6) dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	Entro un mese successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi stabilito dalla normativa nazionale						
			Art. 15, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						

Amministrazione	"inserire il Nome della Amministrazione"		Data di compilazione	"inserire la data di compilazione GG/MM/AA"									
ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA . 148/2014- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2014							PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note	
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 3 "Ambito soggettivo")	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)		
Personale	Incarichi amministrativi di vertice (Segretario generale, Capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate)	A	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)							
					Per ciascun titolare di incarico:								
			Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)							
			Art. 15, c. 1, lett. d), e art. 18 d.lgs. n. 33/2013		2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, ed ammontare erogato, e compensi relativi a incarichi conferiti o autorizzati da parte dell'amministrazione di appartenenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)							
			Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)							
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)							
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)							
	Dirigenti (dirigenti non generali)	A	Art. 15, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)							
			Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)							
					Per ciascun titolare di incarico:								
			Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)							
			Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, ed ammontare erogato, e compensi relativi a incarichi conferiti o autorizzati da parte dell'amministrazione di appartenenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)							
			Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)							
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)							
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)							
		C	Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti nelle amministrazioni dello Stato	Annuale							
	Dirigenti	A	Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Elenco posizioni dirigenziali discrezionali	Elenco delle posizioni dirigenziali di vertice e non di vertice, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)							
			Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo							
			Art. 41, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	SSN - Bandi e avvisi	Bandi e avvisi di selezione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)							
				SSN - Procedure selettive	Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)							
					Estremi ed atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)							

Amministrazione	"inserire il Nome della Amministrazione"			Data di compilazione	"inserire la data di compilazione GG/MM/AA"							
ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA . 148/2014- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2014							PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 3 "Ambito soggettivo")	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)	
	Incarichi amministrativi di vertice nel SSN (Direttore generale, Direttore sanitario, Direttore amministrativo)	B	Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	SSN- Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Estremi ed atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
					Per ciascun titolare di incarico:							
					1) curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
					2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, ed ammontare erogato, e compensi relativi a incarichi conferiti o autorizzati da parte dell'amministrazione di appartenenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
					3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (comprese le prestazioni svolte in regime intramurario)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)						
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)						
	Dirigenti nel SSN (Responsabili di Dipartimento e Responsabili di strutture semplici e complesse)	B	Art. 41, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	SSN - Dirigenti (da pubblicare in tabelle)	Bandi e avvisi di selezione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
					Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
			Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile dipartimento e di strutture semplici e complesse a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
					Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile di dipartimento e di strutturesemplici e complesse a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
					Per ciascun titolare di incarico di responsabile di dipartimento e di struttura complessa:							
					1) curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
					2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
					3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (comprese le prestazioni svolte in regime intramurario.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	A	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						
		A	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati	Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)						
					Per ciascuno degli enti:							
			Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)						
					2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)						
					3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)						
					4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)						

Amministrazione	"inserire il Nome della Amministrazione"			Data di compilazione	"inserire la data di compilazione GG/MM/AA"							
ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA . 148/2014- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2014							PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 3 "Ambito soggettivo")	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)	Note
	Enti pubblici vigilati			(da pubblicare in tabelle)	5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)						
					6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)						
					7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)						
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		8) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)						
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		9) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)						
			Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)						
			Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate (ex art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)						
					Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)						
					1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)						
					2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)						
					3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)						
Enti controllati	Società partecipate	A	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Società partecipate (da pubblicare in tabelle)	4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)						
					5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)						
					6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)						
					7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)						
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		8) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)						
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		9) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)						
			Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)						
			Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)						
					Per ciascuno degli enti:							
					1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)						
					2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)						
					3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)						
		A	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati	4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)						

Amministrazione	"inserire il Nome della Amministrazione"		Data di compilazione	"inserire la data di compilazione GG/MM/AA"	

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA . 148/2014- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2014							PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 3 "Ambito soggettivo")	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)	
	Enti di diritto privato in controllo pubblico			(da pubblicare in tabelle)	5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)						
					6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)						
					7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)						
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		8) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)						
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		9) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)						
			Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)						
	Rappresentazione grafica	A	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)						
Bandi di gara e contratti		A			Informazioni da pubblicare per ogni singola procedura:							
			Art. 1, c. 32, l. n.		Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo						
			190/2012 art. 3 del		Struttura proponente	Tempestivo						
			Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n.		Oggetto del bando	Tempestivo						
			Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Procedura di scelta del contraente	Tempestivo						
			Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n.		Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento	Tempestivo						
			Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n.		Aggiudicatario	Tempestivo						
			Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n.		Importo di aggiudicazione	Tempestivo						
			Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n.		Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura	Tempestivo						
			Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n.		Importo delle somme liquidate	Tempestivo						
			Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013	Da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente della soppressa AVCP del 22 maggio 2013	Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)						
Opere pubbliche		D (Ministeri e Regioni)	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Documenti di programmazione	Documenti di programmazione, anche pluriennale, delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)						
			Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Linee guida per la valutazione	Linee guida per la valutazione degli investimenti	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)						
			Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Relazioni annuali	Relazioni annuali	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)						
			Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Altri documenti	Ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)						
			Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)						
			Art. 1, c. 8, l.n. 190/2012	Piano triennale di prevenzione della corruzione	Piano triennale di prevenzione della corruzione	Annuale						

Amministrazione	"inserire il Nome della Amministrazione"			Data di compilazione	"inserire la data di compilazione GG/MM/AA"								
ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA . 148/2014- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2014							PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO		
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 3 "Ambito soggettivo")	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)	Note	
Altri contenuti - Corruzione		A	Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione	Responsabile della prevenzione della corruzione	Tempestivo							
			delib. CiVIT n. 105/2010 e 2/2012	Responsabile della trasparenza	Responsabile della trasparenza (laddove diiverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione)	Tempestivo							
			Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della corruzione	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)							
			Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Atti di adeguamento a provvedimenti CiVIT	Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CiVIT in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo							
			Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo							
Altri contenuti - Accesso civico		A	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico	Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo							
			Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013		Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo							

Amministrazione	"inserire il Nome della Amministrazione"			Data di compilazione	"inserire la data di compilazione GG/MM/AA"						
ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA .148/2014- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2014								COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI PERIFERICI	COMPLETEZZA RISPETTO ALLE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE	COMPLETEZZA RISPETTO AI CORPI	
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 3 "Ambito soggettivo")	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici periferici? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutte le articolazioni organizzative autonome? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti i Corpi? (da 0 a 3)	Note
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	**A**	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art. 10, cc. 1, 2, 3, d.lgs. 33/2013)	Annuale (art. 10, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	**A**	Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Organi di indirizzo politico-amministrativo (da pubblicare in tabelle)	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					
			Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					
			Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Curricula	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					
			Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					
					Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					
			Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					
			Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					
			Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 1, n. 5, e art. 4, l. n. 441/1982 Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Delibera A.N.AC n. 144/2014		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	Annuale					
					2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	Annuale					
					3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					
					4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	Annuale					
					Per i soli organi di indirizzo politico-amministrativo <u>cessati dall'ufficio</u>: 5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione	Entro 3 mesi successivi alla cessazione dall'ufficio					
					Per i soli organi di indirizzo politico-amministrativo <u>cessati dall'ufficio:</u> 6) dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)	Entro un mese successivo alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi stabilito dalla normativa nazionale					

Amministrazione	"inserire il Nome della Amministrazione"			Data di compilazione	"inserire la data di compilazione GG/MM/AA"						
ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA .148/2014- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2014								COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI PERIFERICI	COMPLETEZZA RISPETTO ALLE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE	COMPLETEZZA RISPETTO AI CORPI	
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 3 "Ambito soggettivo")	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici periferici? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutte le articolazioni organizzative autonome? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti i Corpi? (da 0 a 3)	Note
	Incarichi amministrativi di vertice (Segretario generale, Capo Dipartimento, Direttore generale o posizioni assimilate)	A	Art. 15, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					
			Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					
					Per ciascun titolare di incarico:						
			Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs.		1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					
			Art. 15, c. 1, lett. d), e art. 18 d.lgs. n. 33/2013		2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, ed ammontare erogato, e compensi relativi a incarichi conferiti o autorizzati da parte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					
			Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)					
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)					
	Dirigenti (dirigenti non generali)	A	Art. 15, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Dirigenti (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					
			Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					
					Per ciascun titolare di incarico:						
			Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) Curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					
			Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, ed ammontare erogato, e compensi relativi a incarichi conferiti o autorizzati da parte dell'amministrazione di appartenenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					
			Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)					
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)					
		C	Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Ruolo dirigenti	Ruolo dei dirigenti nelle amministrazioni dello Stato	Annuale					
	Dirigenti	A	Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Elenco posizioni dirigenziali discrezionali	Elenco delle posizioni dirigenziali di vertice e non di vertice, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					
			Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Posti di funzione disponibili	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Tempestivo					
			Art. 41, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	SSN - Bandi e avvisi	Bandi e avvisi di selezione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					
				SSN - Procedure selettive	Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					
Personale					Estremi ed atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					

Amministrazione	"inserire il Nome della Amministrazione"			Data di compilazione	"inserire la data di compilazione GG/MM/AA"						
ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA .148/2014- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2014								COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI PERIFERICI	COMPLETEZZA RISPETTO ALLE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE	COMPLETEZZA RISPETTO AI CORPI	
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 3 "Ambito soggettivo")	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici periferici? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutte le articolazioni organizzative autonome? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti i Corpi? (da 0 a 3)	Note
	Incarichi amministrativi di vertice nel SSN (Direttore generale, Direttore sanitario, Direttore amministrativo)	B	Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	SSN- Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)	Estremi ed atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					
					Per ciascun titolare di incarico:						
					1) curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					
					2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, ed ammontare erogato, e compensi relativi a incarichi conferiti o autorizzati da parte dell'amministrazione di appartenenza	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					
					3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (comprese le prestazioni svolte in regime intramurario)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)					
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)					
	Dirigenti nel SSN (Responsabili di Dipartimento e Responsabili di strutture semplici e complesse)	B	Art. 41, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	SSN - Dirigenti (da pubblicare in tabelle)	Bandi e avvisi di selezione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					
					Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					
			Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile dipartimento e di strutture semplici e complesse a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					
					Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile di dipartimento e di strutturesemplici e complesse a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					
					Per ciascun titolare di incarico di responsabile di dipartimento e di struttura complessa:						
					1) curriculum vitae	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					
					2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					
					3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (comprese le prestazioni svolte in regime intramurario.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	A	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)					
			Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					
					Per ciascuno degli enti:						
					1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					

Amministrazione	"inserire il Nome della Amministrazione"			Data di compilazione	"inserire la data di compilazione GG/MM/AA"						
ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA .148/2014- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2014								COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI PERIFERICI	COMPLETEZZA RISPETTO ALLE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE	COMPLETEZZA RISPETTO AI CORPI	
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 3 "Ambito soggettivo")	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici periferici? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutte le articolazioni organizzative autonome? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti i Corpi? (da 0 a 3)	Note
Enti controllati	Enti pubblici vigilati	A	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					
					3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					
					4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					
					5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					
					6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					
					7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		8) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)					
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		9) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)					
			Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					
	Società partecipate	A	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Società partecipate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate (ex art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					
					Per ciascuna delle società:	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					
			Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					
					2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					
					3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					
					4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					
					5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					
					6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					
					7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		8) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)					
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		9) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)					
			Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					
			Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					
					Per ciascuno degli enti:						
					1) ragione sociale	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					
					2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					

Amministrazione	"inserire il Nome della Amministrazione"			Data di compilazione	"inserire la data di compilazione GG/MM/AA"						
ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA .148/2014- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2014								COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI PERIFERICI	COMPLETEZZA RISPETTO ALLE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE	COMPLETEZZA RISPETTO AI CORPI	Note
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 3 "Ambito soggettivo")	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici periferici? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutte le articolazioni organizzative autonome? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti i Corpi? (da 0 a 3)	
	Enti di diritto privato in controllo pubblico	A	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	3) durata dell'impegno	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					
					4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					
					5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					
					6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					
					7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		8) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)					
			Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		9) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)					
			Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					
	Rappresentazione grafica	A	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Rappresentazione grafica	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					
Bandi di gara e contratti		A			Informazioni da pubblicare per ogni singola procedura:						
			Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 art. 3 del AVCP n. 26/2013		Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo					
					Struttura proponente	Tempestivo					
			Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Oggetto del bando	Tempestivo					
			Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Procedura di scelta del contraente	Tempestivo					
			Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento	Tempestivo					
			Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Aggiudicatario	Tempestivo					
			Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Importo di aggiudicazione	Tempestivo					
			Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura	Tempestivo					
			Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013		Importo delle somme liquidate	Tempestivo					
			Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 3, delib. AVCP n. 26/2013	Da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate con Comunicato del Presidente della soppressa AVCP del 22 maggio 2013	Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)					
			Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Documenti di programmazione	Documenti di programmazione, anche pluriennale, delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					
			Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Linee guida per la valutazione	Linee guida per la valutazione degli investimenti	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					

Amministrazione	"inserire il Nome della Amministrazione"			Data di compilazione	"inserire la data di compilazione GG/MM/AA"						
ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA .148/2014- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2014								COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI PERIFERICI	COMPLETEZZA RISPETTO ALLE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE	COMPLETEZZA RISPETTO AI CORPI	
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo (vedi foglio 3 "Ambito soggettivo")	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici periferici? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutte le articolazioni organizzative autonome? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti i Corpi? (da 0 a 3)	Note
Opere pubbliche		**D (Ministeri e regioni)**	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Relazioni annuali	Relazioni annuali	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					
			Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Altri documenti	Ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					
			Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)					
Altri contenuti - Corruzione		**A**	Art. 1, c. 8, l.n. 190/2012	Piano triennale di prevenzione della corruzione	Piano triennale di prevenzione della corruzione	Annuale					
			Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione	Responsabile della prevenzione della corruzione	Tempestivo					
			delib. CiVIT n. 105/2010 e 2/2012	Responsabile della trasparenza	Responsabile della trasparenza (laddove diiverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione)	Tempestivo					
			Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della corruzione	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Annuale (ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)					
			Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Atti di adeguamento a provvedimenti CiVIT	Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CiVIT in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Tempestivo					
			Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Tempestivo					
Altri contenuti - Accesso civico		**A**	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Accesso civico	Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo					
			Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013		Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo					

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA 148/2014
AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEGLI OBBLIGHI

Tipologia	Riferimento normativo	Enti destinatari
A	art. 11, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
B	art. 41, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Aziende sanitarie ed ospedaliere
C	art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004; art. 55, paragrafo 5, d.p.r. n. 3/1957; art. 7, c. 1, l. n. 180/2011	Amministrazioni dello Stato
D	art. 1, l. n. 144/1999	Ministeri e regioni

ALLEGATO *2*

(Carta intestata con il riferimento dell'Organismo Indipendente di Valutazione/o altro organo con funzioni analoghe)

Documento di attestazione

A. L'OIV/altra struttura con funzioni analoghe presso ____________(nome dell'amministrazione/ente), ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e 148/2014, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 1 – Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2014 della delibera n. 148/2014.

B. L'OIV/altra struttura con funzioni analoghe ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della trasparenza ai sensi dell'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra, l'OIV/altra struttura con funzioni analoghe, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

ATTESTA

la veridicità[*] e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 1 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione/ente.

Data

Firma del Presidente

(**Nome e Cognome**)

[*] Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altra struttura con funzioni analoghe nell'Allegato 1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione.

ALLEGATO 3

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti

Data di svolgimento della rilevazione

Indicare la data di svolgimento della rilevazione nel formato gg/mm/aaaa.
Se la rilevazione ha richiesto un arco temporale superiore ad un giorno, indicare la data di inizio e di fine

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici, articolazioni organizzative autonome e Corpi)

Indicare le modalità seguite per individuare l'intero complesso di uffici periferici e articolazioni organizzative autonome, nonché il numero complessivo degli uffici periferici e delle articolazioni organizzative esistenti.

Indicare se, e quali sono, i Corpi che fanno riferimento all'amministrazione

Per la formazione del campione di uffici periferici e di articolazioni organizzative su cui effettuare la rilevazione (v. par. 2.1 della presente delibera), indicare:
1) il criterio di selezione del campione;
2) l'elenco degli uffici periferici e delle articolazioni organizzative selezionate

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Indicare il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano alcune modalità, non alternative fra loro, che potrebbero essere seguite:
- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati;
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Eventuale documentazione da allegare

ALLEGATO *4*

Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione

La rilevazione ha ad oggetto lo stato di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" al 31 dicembre 2014. Dunque nella Griglia di rilevazione sono inseriti i risultati della rilevazione effettuata dagli OIV, o dalle altre strutture con funzioni analoghe, al 31 dicembre 2014.

La Griglia di rilevazione è composta da 3 fogli. Gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, sono tenuti a compilare il foglio n. 1 denominato "Pubblicazione e qualità dati".
Il foglio n. 2, denominato "Uffici periferici, Articolazioni e Corpi", è compilato **solamente** dagli OIV, o altre strutture con funzioni analoghe, delle amministrazioni che hanno uffici periferici, articolazioni organizzative dotate di autonomia, ovvero che si avvalgono di Corpi (quali, ad esempio, le Forze armate e di polizia, il Corpo Forestale, i Vigili del Fuoco).

Per ogni obbligo inserito nella Griglia di rilevazione deve essere verificata l'avvenuta pubblicazione dei dati e delle informazioni previste dalla normativa, con l'indicazione di un valore compreso, a seconda dei casi, fra 0 e 2 oppure fra 0 e 3, che fornisce la misura del grado di adempimento da parte dell'amministrazione soggetta a controllo, come di seguito specificato.

Qualora uno o più obblighi oggetto di verifica non siano applicabili, in base a quanto previsto nel foglio 3, denominato "Ambito soggettivo" dell'Allegato 1 alla presente delibera, gli OIV, o le strutture analoghe, inseriscono il valore "n/a".

Non sono ammessi campi vuoti, ossia privi di uno dei suddetti valori. Ne consegue che eventuali campi non compilati saranno ritenuti equiparati al valore "0".

Foglio n. 1 – Pubblicazione e qualità dati

PUBBLICAZIONE

Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale?

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 2:

0 - il dato non risulta pubblicato;

1 - il dato risulta pubblicato in una sezione diversa da quella denominata "Amministrazione trasparente";

2 - il dato risulta pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente".

Indicare nel campo "Note" l'eventuale area o sezione, diversa da quella denominata "Amministrazione trasparente", in cui il dato risulta pubblicato.

COMPLETEZZA DEL CONTENUTO

Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative?

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:

0 - il dato non risulta pubblicato;

1 - le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra l'1 e il 33%;

2 - le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra il 34 e il 66%;

3 - le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra il 67 e il 100%.

COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI

Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici?

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:

0 - non è possibile individuare se il dato pubblicato si riferisce ad uno o più uffici;

1 - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa fra l'1 e il 33%;

2 - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa fra il 34 e il 66%;

3 - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa fra il 67 e il 100%.

AGGIORNAMENTO

La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati?

L'aggiornamento deve essere valutato con riferimento alla specifica cadenza di aggiornamento prevista dalle norme per ogni singolo obbligo: annuale o tempestiva.

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:

0 - non risultano aggiornati né la pagina web né i dati in essa contenuti o non è possibile individuare la data di aggiornamento né della pagina web né dei dati in essa contenuti;

1 - il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale compresa fra l'1 e il 33%;

2 - il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale compresa fra il 33 e il 66%;

3 - il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale compresa fra il 67 e il 100%.

APERTURA FORMATO

Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile?

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:

0 - il formato di pubblicazione non è aperto e non è elaborabile (es. formato immagine jpeg, tif, pdf scannerizzato);

1 - il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es. xls, html) per una percentuale di documenti compresi fra l'1 e il 33%;

2 - il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es. xls, html) per una percentuale di documenti compresi fra il 34 e il 66%;

3 - il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es. xls, html) per una percentuale di documenti compresi fra il 67 e il 100%.

Foglio n. 2 – Uffici periferici, Articolazioni e Corpi

COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI PERIFERICI

Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici periferici?

Il presente dato deve essere attestato **esclusivamente** con riferimento alle amministrazioni e enti in cui sono presenti uffici periferici. Per tutte le altre amministrazioni ed enti deve essere indicato il valore “n/a”.

Considerata la numerosità degli uffici periferici, gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, concentrano le loro verifiche su un campione rappresentativo di uffici autonomamente selezionato, che deve comprendere almeno il 20% degli uffici periferici esistenti.

L'elenco degli uffici selezionati e il relativo criterio di selezione devono essere inseriti all'interno dell'**Allegato 3**.

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:

0 - il dato relativo agli uffici periferici considerati nel campione selezionato non risulta pubblicato o non è possibile individuare se il dato pubblicato si riferisce ad uno o più uffici periferici;

1 - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici periferici (del campione) compresa fra l'1 e il 33%;

2 - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici periferici (del campione) compresa fra il 34 e il 66%;

3 - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici periferici (del campione) compresa fra il 67 e il 100%.

COMPLETEZZA RISPETTO ALLE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE AUTONOME

Il dato pubblicato è riferito a tutte le articolazioni organizzative autonome?

Il presente dato deve essere attestato esclusivamente con riferimento ai Ministeri. Per tutti gli altri soggetti deve essere indicato il valore "n/a".
Considerata la possibile numerosità delle articolazioni organizzative di alcuni Ministeri, gli OIV, o le altre strutture con funzioni analoghe, concentrano le loro verifiche su un campione rappresentativo di articolazioni autonomamente selezionato, che deve comprendere almeno il 20% di quelle esistenti.
L'elenco delle articolazioni selezionate e il relativo criterio di selezione devono essere inseriti all'interno dell'**Allegato 3**.

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:

0 - il dato relativo alle articolazioni considerate nel campione selezionato non risulta pubblicato o non è possibile individuare se il dato pubblicato si riferisce ad una o più articolazioni;

1 - il dato fa riferimento ad una percentuale di articolazioni (del campione) compresa fra l'1 e il 33%;

2 - il dato fa riferimento ad una percentuale di articolazioni (del campione) compresa fra il 34 e il 66%;

3 - il dato fa riferimento ad una percentuale di articolazioni (del campione) compresa fra il 67 e il 100%.

COMPLETEZZA RISPETTO AI CORPI

Il dato pubblicato è riferito a tutti i Corpi?

Il presente dato deve essere attestato esclusivamente con riferimento ai Ministeri che si avvalgono

dei Corpi. Per tutti gli altri soggetti deve essere indicato il valore “n/a”.

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 2:

0 - il dato relativo ai Corpi non risulta pubblicato o non è possibile individuare se il dato pubblicato si riferisce ad uno o più Corpi;

1 - il dato pubblicato fa riferimento solo ad alcuni dei Corpi;

2 - il dato pubblicato fa riferimento a tutti i Corpi.

15A00023

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Solu Cortef»

Con la determinazione n. aRM - 238/2014 - 40 del 3 novembre 2014 è stata revocata,ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Pfizer Italia s.r.l. l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: SOLU CORTEF

Confezioni:

n. 013469034 - Descrizione: «500 mg/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino 4 ml;

n. 013469022 - Descrizione: «250 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino 2 ml;

n. 013469010 - Descrizione: «100 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino 2 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

14A09903

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Losartan Alter».

Con la determinazione n. aRM - 244/2014 - 2753 del 27 novembre 2014 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Laboratori ALTER S.r.l. l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: LOSARTAN ALTER

Confezione: 039199017

Descrizione: «12,5 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/PE/PVDC/ALU

Medicinale: LOSARTAN ALTER

Confezione: 039199029

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/ALU

Medicinale: LOSARTAN ALTER

Confezione: 039199031

Descrizione: «100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/ALU

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

14A09904

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flocix».

Con la determinazione n. aRM - 245/2014 - 3445 del 27/11/2014 è stata revocata,ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta FDC International Limited l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: FLOCIX.

Confezione: 039722018.

Descrizione: 3 mg/ml gocce auricolari, soluzione - flacone LDPE 5 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

14A09905

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oxyredit».

Con la determinazione n. aRM - 246/2014 - 3381 del 27/11/2014 è stata revocata, ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta ACINO AG l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: Oxyredit

Confezione: 042341014

Descrizione: “5 mg compresse a rilascio prolungato” 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341026

Descrizione: “5 mg compresse a rilascio prolungato” 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341038

Descrizione: “5 mg compresse a rilascio prolungato” 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341040

Descrizione: “5 mg compresse a rilascio prolungato” 25 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341053

Descrizione: “5 mg compresse a rilascio prolungato” 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341065

Descrizione: “5 mg compresse a rilascio prolungato” 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341077

Descrizione: “5 mg compresse a rilascio prolungato” 40 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341089

Descrizione: “5 mg compresse a rilascio prolungato” 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341091

Descrizione: “5 mg compresse a rilascio prolungato” 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341103

Descrizione: “5 mg compresse a rilascio prolungato” 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341115

Descrizione: “5 mg compresse a rilascio prolungato” 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341127

Descrizione: “5 mg compresse a rilascio prolungato” 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341139

Descrizione: “10 mg compresse a rilascio prolungato” 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341141

Descrizione: “10 mg compresse a rilascio prolungato” 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341154

Descrizione: “10 mg compresse a rilascio prolungato” 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341166

Descrizione: “10 mg compresse a rilascio prolungato” 25 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341178

Descrizione: “10 mg compresse a rilascio prolungato” 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341216

Descrizione: “10 mg compresse a rilascio prolungato” 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341180

Descrizione: “10 mg compresse a rilascio prolungato” 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341192

Descrizione: “10 mg compresse a rilascio prolungato” 40 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341204

Descrizione: “10 mg compresse a rilascio prolungato” 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341228

Descrizione: “10 mg compresse a rilascio prolungato” 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341230

Descrizione: “10 mg compresse a rilascio prolungato” 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341242

Descrizione: “10 mg compresse a rilascio prolungato” 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341255

Descrizione: “15 mg compresse a rilascio prolungato” 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341267

Descrizione: “15 mg compresse a rilascio prolungato” 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341279

Descrizione: “15 mg compresse a rilascio prolungato” 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341281

Descrizione: “15 mg compresse a rilascio prolungato” 25 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341293

Descrizione: “15 mg compresse a rilascio prolungato” 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341305

Descrizione: “15 mg compresse a rilascio prolungato” 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341317

Descrizione: “15 mg compresse a rilascio prolungato” 40 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341329

Descrizione: “15 mg compresse a rilascio prolungato” 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341331

Descrizione: “15 mg compresse a rilascio prolungato” 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341343

Descrizione: “15 mg compresse a rilascio prolungato” 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341356

Descrizione: “15 mg compresse a rilascio prolungato” 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341368

Descrizione: “15 mg compresse a rilascio prolungato” 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341370

Descrizione: “20 mg compresse a rilascio prolungato” 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341382

Descrizione: “20 mg compresse a rilascio prolungato” 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341394

Descrizione: “20 mg compresse a rilascio prolungato” 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341406

Descrizione: “20 mg compresse a rilascio prolungato” 25 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341418

Descrizione: “20 mg compresse a rilascio prolungato” 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341420

Descrizione: “20 mg compresse a rilascio prolungato” 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341432

Descrizione: “20 mg compresse a rilascio prolungato” 40 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341444

Descrizione: “20 mg compresse a rilascio prolungato” 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341457

Descrizione: “20 mg compresse a rilascio prolungato” 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341469

Descrizione: “20 mg compresse a rilascio prolungato” 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341495

Descrizione: “30 mg compresse a rilascio prolungato” 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341507

Descrizione: “30 mg compresse a rilascio prolungato” 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341521

Descrizione: “30 mg compresse a rilascio prolungato” 25 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341533

Descrizione: “30 mg compresse a rilascio prolungato” 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341545

Descrizione: “30 mg compresse a rilascio prolungato” 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341558

Descrizione: “30 mg compresse a rilascio prolungato” 40 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341560

Descrizione: “30 mg compresse a rilascio prolungato” 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341572

Descrizione: “30 mg compresse a rilascio prolungato” 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341584

Descrizione: “30 mg compresse a rilascio prolungato” 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341596

Descrizione: “30 mg compresse a rilascio prolungato” 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341622

Descrizione: “40 mg compresse a rilascio prolungato” 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341471

Descrizione: “20 mg compresse a rilascio prolungato” 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341483

Descrizione: “20 mg compresse a rilascio prolungato” 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341519

Descrizione: “30 mg compresse a rilascio prolungato” 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341608

Descrizione: “30 mg compresse a rilascio prolungato” 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341610

Descrizione: “40 mg compresse a rilascio prolungato” 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341634

Descrizione: “40 mg compresse a rilascio prolungato” 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341646

Descrizione: “40 mg compresse a rilascio prolungato” 25 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341659

Descrizione: “40 mg compresse a rilascio prolungato” 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341661

Descrizione: “40 mg compresse a rilascio prolungato” 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341697

Descrizione: “40 mg compresse a rilascio prolungato” 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341709

Descrizione: “40 mg compresse a rilascio prolungato” 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341711

Descrizione: “40 mg compresse a rilascio prolungato” 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341735

Descrizione: “60 mg compresse a rilascio prolungato” 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341673

Descrizione: “40 mg compresse a rilascio prolungato” 40 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341685

Descrizione: “40 mg compresse a rilascio prolungato” 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341723

Descrizione: “40 mg compresse a rilascio prolungato” 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341747

Descrizione: “60 mg compresse a rilascio prolungato” 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341750

Descrizione: “60 mg compresse a rilascio prolungato” 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341762

Descrizione: “60 mg compresse a rilascio prolungato” 25 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341774

Descrizione: “60 mg compresse a rilascio prolungato” 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341786

Descrizione: “60 mg compresse a rilascio prolungato” 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341798

Descrizione: “60 mg compresse a rilascio prolungato” 40 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341800

Descrizione: “60 mg compresse a rilascio prolungato” 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341812

Descrizione: “60 mg compresse a rilascio prolungato” 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341824

Descrizione: “60 mg compresse a rilascio prolungato” 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341836

Descrizione: “60 mg compresse a rilascio prolungato” 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341848

Descrizione: “60 mg compresse a rilascio prolungato” 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341851

Descrizione: “80 mg compresse a rilascio prolungato” 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341863

Descrizione: “80 mg compresse a rilascio prolungato” 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341875

Descrizione: “80 mg compresse a rilascio prolungato” 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341937

Descrizione: “80 mg compresse a rilascio prolungato” 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341887

Descrizione: “80 mg compresse a rilascio prolungato” 25 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341925

Descrizione: “80 mg compresse a rilascio prolungato” 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341899

Descrizione: “80 mg compresse a rilascio prolungato” 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341901

Descrizione: “80 mg compresse a rilascio prolungato” 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341913

Descrizione: "80 mg compresse a rilascio prolungato" 40 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341949

Descrizione: "80 mg compresse a rilascio prolungato" 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341952

Descrizione: "80 mg compresse a rilascio prolungato" 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Confezione: 042341964

Descrizione: "80 mg compresse a rilascio prolungato" 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

14A09906

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Avirase».

Con la determinazione n. aRM - 248/2014 - 75 del 27 novembre 2014 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Lampugnani Farmaceutici s.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: AVIRASE

Confezioni:

n. 027194024 - Descrizione: «5% crema» 1 tubo 10 g;

n. 027194036 - Descrizione: «5% crema» 1 tubo 10 g.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

14A09907

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Isairon»

Con la determinazione n. aRM - 247/2014 - 2513 del 27 novembre 2014 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Polichem s.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: ISAIRON

Confezione: n. 023584016 - Descrizione: 40 capsule 300 mg.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

14A09908

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ketoprofene Sale Di Lisina FG».

Estratto determina V&A n. 2555/2014 del 2 dicembre 2014

È autorizzata la seguente variazione: B.I.a.1.b) modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea - Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master File del principio attivo), relativamente al medicinale KETOPROFENE SALE DI LISINA FG, nelle forme e confezioni A.I.C. n. 038727018 - «80 mg polvere per soluzione orale» 30 bustine bipartite: aggiunta del produttore di principio attivo ketoprofene sale di lisina: Clarochem Ireland Limited, Damastown, Mulhuddart, Dublin 15 - Ireland

Titolare A.I.C.: FG s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco, 6 - 85033 Episcopia - Potenza (PZ) Italia, (codice fiscale n. 01444240764).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09909

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alphanate»

Estratto determina V&A n. 2554/2014 del 2 dicembre 2014

È autorizzata la seguente variazione: B.II.d.1.a - Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito. Rafforzamento dei limiti delle specifiche, B.II.d.2.d - Modifica della procedura di prova del prodotto finito altre modifiche di una procedura di prova, B.II.d.2.c) - Modifica della procedura di prova del prodotto finito - Modifica sostanziale o sostituzione di un metodo di prova biologico, immunologico o immunochimico o di un metodo che utilizza un reattivo biologico, o sostituzione di un preparato biologico di riferimento non coperto da un protocollo approvato, relativamente al medicinale ALPHANATE, nelle forme e confezioni A.I.C. n. 033077088 - «250 UI polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 siringa preriempita acqua P.P.I. 5 ml + adattatore, A.I.C. n. 033077090 - «500 UI polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 siringa preriempita 5 ml acqua P.P.I. + adattatore, A.I.C. n. 033077102 - «1000 UI polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 siringa preriempita 10 ml acqua P.P.I. + adattatore, A.I.C. n. 033077114 - «1500 UI polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 siringa preriempita 10 ml acqua P.P.I. + adattatore:

da: specifiche del prodotto finito: aspetto: polvere friabile bianca o giallo chiaro di struttura e consistenza relativamente uniforme:

Fattore VIII:

80-120% di quanto dichiarato in etichetta;

250 UI: 200-300 UI/contenitore;

500 UI: 400-600 UI/contenitore;

1000 UI: 800-1200 UI/contenitore;

1500 UI: 1200-18000 UI/contenitore;

64-144% di limite di errore del saggio;

Cofattore Ristocetinico: ≥ 250 UI/1000 Unità di FVIII:C;

Fattore VIII: R Ag:

≥ 500 UI/1000 Unità di FVIII:C;

contenuto proteico: 0.1 – 1.0 g/100 ml;

a: specifiche del prodotto finito: aspetto: polvere igroscopica o solido friabile bianco o giallo chiaro;

Fattore VIII:

250 UI: 200-300 UI/flaconcino;

500 UI: 400-600 UI/flaconcino;

1000 UI: 800-1200 UI/flaconcino;

1500 UI: 1200-1800 UI/flaconcino;

Cofattore Ristocetinico: 300 UI: 180-4200 UI/flaconcino;

600 UI: 360-840 UI/flaconcino;

1200 UI: 720-1680 UI/flaconcino;

1800 UI: 1080-2520 UI/flaconcino;

Fattore VIII: R Ag:

espresso come VWF:RCo/VWF:

Ag ≥0.4 UI VWF:RCo/VWF: Ag

contenuto proteico: 0.3 – 1.0 g/100 ml.

Aggiunta del parametro di specifica Osmolalità (determinata mediante micro-osmometro): limiti della specifica: ≥ 240 mOsm/kg.

Aggiunta della parametro di specifica identità del prodotto: limiti della specifica: conforme ai limiti del saggio.

Rimozione dei seguenti parametri di specifica: coagulazione, IgG, test per rilevare anticorpi per HBsAg e HIV-1/HIV-2, identità del prodotto (prodotto confezionato), identità delle proteine, sicurezza e ispezione visiva. L'ispezione visiva sarà mantenuta come in-process control.

Da: Reference standard: Plasma primario della ditta calibrato verso il plasma standard vWF:RCo (International Reference Standard del World Health Organization's (WHO) per il Blood Coagulation Factor VIII e il von Willebrand Factor, Plasma, Human).

A: Reference standard primario per la potency di vWF:RCo - WHO International Reference Standard for von Willebrand Factor, Concentrate (NIBSC Code 09/182).

Revisione del metodo per la determinazione di vWF:RCo sul prodotto finito, in accordo ai requisiti di Farmacopea Europea.

Da: determinazione del contenuto di glicina sul prodotto finito: metodo colorimetrico. Specifica: ≤ 750 µg/Unità di FVIII:C.

A: determinazione del contenuto di glicina sul prodotto finito: metodo di High Performance Liquid Chromatography (HPLC). Specifica: ≤ 71 µg /Unità di FVIII:C.

Sono modificate le seguenti sezioni dell'RCP: 2, 3, 6.5, (e corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e delle Etichette).

Viene modificato anche la sezione 4.8 dell'RCP (e corrispondenti sezioni del foglio illustrativo) per adeguamento a QRD template in merito alla segnalazione degli eventi avversi e armonizzazione con l'RCP.

Titolare A.I.C.: Grifols Italia s.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Torino, 15 - 56010 Vicopisano - Pisa (PI) Italia, (codice fiscale n. 10852890150).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09937

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alphanine»

Estratto determina V&A n. 2553/2014 del 2 dicembre 2014

È autorizzata la seguente variazione: B.II.b.3.c) - Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato per la fabbricazione del prodotto finito Il prodotto è un medicinale biologico o immunologico e la modifica richiede una valutazione della comparabilità, relativamente al medicinale ALPHANINE, nelle forme e confezioni A.I.C. n. 029250065 - «500 UI/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» flacone polvere + siringa preriempita di solvente da 10 ml + adattatore, A.I.C. n. 029250077 - «1000 UI/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» flacone polvere + siringa preriempita di solvente da 10 ml + adattatore, A.I.C. n. 029250089 - «1500 UI/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» flacone polvere + siringa preriempita di solvente da 10 ml + adattatore:

da:

processo produttivo del prodotto finito;

nello step di nanofiltrazione virale viene utilizzato il filtro Viresolve 70;

a:

processo produttivo del prodotto finito;

nello step di nanofiltrazione virale viene utilizzato il filtro Viresolve 70 o alternativamente il filtro Viresolve Pro Magnus 2.2.

Titolare A.I.C.: Grifols Italia s.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Torino n. 15 - 56010 - Vicopisano - Pisa (PI) Italia, (codice fiscale n. 10852890150).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09938

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Codex»

Estratto determina V&A n. 2552/2014 del 2 dicembre 2014

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale CODEX.

È autorizzata la seguente variazione: B.I.b.1.b) Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo. Rafforzamento dei limiti delle specifiche, B.I.b.2.d Modifica nella procedura di prova di un principio attivo o di materie prime, reattivi o sostanze intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione del principio attivo. Modifica sostanziale o sostituzione di un metodo di prova biologico, immunologico o immunochimico o di un metodo che utilizza un reattivo biologico per un principio attivo biologico, B.I.b.2.e Modifica nella procedura di prova di un principio attivo o di materie prime, reattivi o sostanze intermedie utilizzati nel procedimento di fabbricazione del principio attivo. Altre modifiche in una procedura di prova (compresa una sostituzione o un'aggiunta) del principio attivo o di una materia prima o sostanza intermedia, relativamente al medicinale CODEX, nelle forme e confezioni A.I.C. n. 029032012 - «5 miliardi capsule rigide» 10 capsule 250 mg, A.I.C. n. 029032024 - «5 miliardi capsule rigide» 20 capsule 250 mg, A.I.C. n. 029032051 - «5 miliardi capsule rigide» blister da 10 capsule, A.I.C. n. 029032063 - «5 miliardi capsule rigide» blister da 20 capsule: restringimento del limite di specifica per il test «water content» e la modifica dei metodi analitici «water content» e «viability determination» relativi al principio attivo Saccharimyces Boulardii.

Titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Lillo del Duca, 10 - 20091 Bresso (Milano - Italia), (codice fiscale 03804220154).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della Determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A09939

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Atorvastatina Bluefish».

Estratto determina V&A/2577 del 5 dicembre 2014

E' autorizzato il trasferimento della titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT AND SERVICES S.R.L. (codice fiscale 05122550485) con sede legale e domicilio fiscale in VIA DEI PRATONI, 16, 50018 - SCANDICCI - FIRENZE (FI).

Medicinale ATORVASTATINA PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT AND SERVICES

Confezione AIC n.

040350011 - "10 mg compresse" 10 compresse

040350023 - "10 mg compresse" 30 compresse

040350035 - "20 mg compresse" 10 compresse

040350047 - "20 mg compresse" 30 compresse

040350050 - "40 mg compresse" 30 compresse

040350062 - "80 mg compresse" 30 compresse

alla società:

BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB con sede legale e domicilio in TORSGATAN 11-SE, 11123 - STOCKHOLM-SVEZIA (SVEZIA).

Con variazione della denominazione del medicinale in ATORVASTATINA BLUEFISH

Stampati

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima Determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A10096

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Nitroglicerina Zentiva».

Estratto determina V&A/2576 del 5 dicembre 2014

E' autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società NEW RESEARCH S.R.L. (codice fiscale 01759860594) con sede legale e domicilio fiscale in VIA DELLA TENUTA DI TORRENOVA, 142, 00133 - ROMA (RM).

Medicinale NITROGLICERINA NEW RESEARCH

Confezione AIC N.

042738017 - "5 mg/24 ore cerotto transdermico" 15 cerotti

042738029 - "10 mg/24 ore cerotto transdermico" 15 cerotti

042738031 - "15 mg/24 ore cerotto transdermico" 15 cerotti

E' ora trasferita alla società:

ZENTIVA ITALIA S.R.L. (codice fiscale 11388870153) con sede legale e domicilio fiscale in VIALE BODIO, 37/B, 20158 - MILANO (MI).

Con variazione della denominazione del medicinale in NITROGLICERINA ZENTIVA

Stampati

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima Determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A10097

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Clarmac».

Estratto determina V&A/2574 del 5 dicembre 2014

E' autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società CIPROS S.R.L. (codice fiscale 06142150488) con sede legale e domicilio fiscale in VIA PORTA ROSSA, 12, 50123 - FIRENZE (FI).

Medicinale CLARMAC

Confezione AIC N.

038728010 - " 250 mg compresse rivestite con film " 12 compresse

038728022 - " 500 mg compresse rivestite con film " 14 compresse

alla società:

EPIFARMA S.R.L (codice fiscale 01135800769) con sede legale e domicilio fiscale in VIA S.ROCCO, 6, 85033 - EPISCOPIA - POTENZA (PZ).

Stampati

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima Determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A10098

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Sereupin».

Estratto determina V&A/2573 del 5 dicembre 2014

E' autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società ABBOTT S.R.L. (codice fiscale 00076670595) con sede legale e domicilio fiscale in S.R. 148 PONTINA KM 52 SNC - CAMPOVERDE DI APRILIA, 04011 - LATINA (LT).

Medicinale SEREUPIN

Confezione AIC N.

027965019 - "20 mg compresse rivestite con film" 12 compresse

027965021 - "20 mg/10 ml sospensione orale" 1 flacone da 150 ml

027965033 - "20 mg compresse rivestite con film" 28 compresse

027965045 - "20 mg compresse rivestite con film" 50 compresse

alla società:

GLAXOSMITHKLINE S.P.A. (codice fiscale 00212840235) con sede legale e domicilio fiscale in VIA A. FLEMING, 2, 37135 - VERONA (VR).

Stampati

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della medesima Determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A10099

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Docetaxel Strides Arcolab International».

Estratto determina n. 1519/2014 del 16 dicembre 2014

Medicinale:

DOCETAXEL STRIDES ARCOLAB INTERNATIONAL

Titolare AIC:

Strides Arcolab International Ltd.,

Unit 4, Metro Centre, Tolpits Lane, Watford,

Hertfordshire WD 189SS

Regno Unito

Confezione

"40 mg/ml concentrato e solvente per soluzione per infusione" 1 flaconcino da 20 mg/0,5 ml di concentrato + 1 flaconcino da 1,8 ml di solvente

AIC n. 042642013 (in base 10) 18PBLX (in base 32)

Confezione

"40 mg/ml concentrato e solvente per soluzione per infusione" 1 flaconcino da 80 mg/2 ml di concentrato + 1 flaconcino da 7,1 ml di solvente

AIC n. 042642025 (in base 10) 18PBM9 (in base 32)

Forma farmaceutica:

Concentrato e solvente per soluzione per infusione.

Composizione:

Ogni flaconcino monodose di Docetaxel Strides Arcolab International concentrato contiene:

Principio attivo:

40 mg/ml di docetaxel (anidro).

Il flaconcino di concentrato è ricostituito con il flaconcino di solvente per ottenere una soluzione prediluita con una concentrazione di 10 mg/ml di docetaxel (anidro).

Eccipienti:

Flaconcino di concentrato:

polisorbato 80 (E433)

acido citrico anidro (E330).

Flaconcino di solvente:

etanolo anidro (E1510)

Acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione principio attivo:

Aptuit laurus pvt. Limited

Plot. N. Ds1, Icici Knowledge Park, Turkapally, Shameerpet (MD, Ranga Reddy (Dt)

Hyderabad - 500 078

India

Produzione, confezionamento primario e secondario:

Onco Therapies Limited

Plot n° 284/B Part, BJLR Industrial Park, Industrial Area,

Jigani Hobli, Anekal Taluk,

Bangalore (U) District - 560 105

India

Rilascio lotti:

Strides Arcolab Polska Sp z o o

10, Daniszewska Str,

03-230 Varsavia,

Polonia

Controllo lotti:

Exova, Lochend Industrial Estate

Newbridge

Midlothian EH28 8PL

Regno Unito

Indicazioni terapeutiche:

Tumore della mammella

Docetaxel in associazione a doxorubicina e ciclofosfamide è indicato per il trattamento adiuvante di pazienti con:

- tumore della mammella operabile linfonodo positivo.
- tumore della mammella operabile linfonodo negativo

Per i pazienti con tumore della mammella operabile linfonodo negativo, il trattamento adiuvante deve essere limitato ai pazienti candidati a ricevere chemioterapia secondo i criteri internazionali stabiliti per il trattamento primario del tumore della mammella nelle fasi iniziali.

Docetaxel in associazione con doxorubicina è indicato per il trattamento di pazienti con tumore della mammella localmente avanzato o metastatico che non hanno ricevuto una precedente terapia citotossica per questa patologia.

Docetaxel in monoterapia è indicato per il trattamento di pazienti con tumore della mammella localmente avanzato o metastatico, dopo fallimento di una terapia citotossica. La chemioterapia precedente deve aver compreso un'antraciclina o un agente alchilante.

Docetaxel in associazione con trastuzumab è indicato per il trattamento di pazienti con tumore della mammella metastatico, con iperespressione di HER2 e che non hanno ricevuto in precedenza una terapia chemioterapica per malattia metastatica.

Docetaxel in associazione con capecitabine è indicato per il trattamento di pazienti con tumore della mammella localmente avanzato o metastatico dopo fallimento di una chemioterapia citotossica. La precedente terapia deve aver compreso un'antraciclina.

Carcinoma non a piccole cellule del polmone

Docetaxel è indicato per il trattamento di pazienti con carcinoma non a piccole cellule del polmone localmente avanzato o metastatico dopo fallimento di una precedente chemioterapia.

Docetaxel in associazione con cisplatino è indicato per il trattamento di pazienti con carcinoma non a piccole cellule del polmone non asportabile chirurgicamente, localmente avanzato o metastatico che non hanno ricevuto precedente chemioterapia per questa patologia.

Carcinoma prostatico

Docetaxel in associazione con prednisone o prednisolone è indicato nel trattamento di pazienti con carcinoma della prostata metastatico ormono-refrattario.

Adenocarcinoma gastrico

Docetaxel in associazione con cisplatino e 5-fluorouracile è indicato per il trattamento dei pazienti con adenocarcinoma gastrico metastatico, compreso adenocarcinoma della giunzione gastroesofagea, che non hanno ricevuto in precedenza chemioterapia per la malattia metastatica.

Tumore della testa e del collo

Docetaxel in associazione con cisplatino e 5-fluorouracile è indicato per il trattamento di induzione di pazienti con carcinoma a cellule squamose localmente avanzato della testa e del collo.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione

"40 mg/ml concentrato e solvente per soluzione per infusione" 1 flaconcino da 20 mg/0,5 ml di concentrato + 1 flaconcino da 1,8 ml di solvente

AIC n. 042642013 (in base 10) 18PBLX (in base 32)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 56,64

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 93,48

Confezione

"40 mg/ml concentrato e solvente per soluzione per infusione" 1 flaconcino da 80 mg/2 ml di concentrato + 1 flaconcino da 7,1 ml di solvente

AIC n. 042642025 (in base 10) 18PBM9 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

H

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 211,49

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 349,04

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale DOCETAXEL STRIDES ARCOLAB INTERNATIONAL è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A10100

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levetiracetam Hikma»

Estratto determina n. 1515/2014 del 16 dicembre 2014

Medicinale: LEVETIRACETAM HIKMA.

Titolare A.I.C.: Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A. - Estrada do Rio da Mó n. 8, 8A, 8B - Fervença - 2705-906 Terrugem SNT - Portogallo.

Confezione: «100 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 043486012 (in base 10) 19H2TW (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione (concentrato sterile).

Composizione: ogni ml di soluzione per infusione contiene:

principio attivo: 100 mg di levetiracetam;

eccipienti: sodio acetato, acido acetico glaciale, sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore/i del principio attivo (con eventuale indicazioni delle fasi di produzione): Divi's Laboratories Limited (Unit-1) Lingojigudem Village, Choutuppal Mandal, Nalgonda District Andhra Pradesh - 508 252 Hyderabad India.

Produttore/i del prodotto finito (con indicazione fasi della produzione): Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A. Estrada do Rio da Mó n.o 8, 8A e 8B - Fervença 2705-906 Terrugem Portogallo.

Confezionamento primario e secondario: Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A. Estrada do Rio da Mó n.o 8, 8A e 8B - Fervença 2705-906 Terrugem Portogallo.

Controllo di qualità: Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A. Estrada do Rio da Mó n.o 8, 8A e 8B - Fervença 2705-906 Terrugem Portogallo.

Rilascio dei lotti: Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A. Estrada do Rio da Mó n.o 8, 8A e 8B - Fervença 2705-906 Terrugem Portogallo.

Indicazioni terapeutiche: «Levetiracetam Hikma» è indicato come monoterapia nel trattamento delle crisi ad esordio parziale con o senza generalizzazione secondaria in adulti ed adolescenti dai 16 anni di età con epilessia di nuova diagnosi.

«Levetiracetam Hikma» è indicato quale terapia aggiuntiva:

nel trattamento delle crisi ad esordio parziale con o senza generalizzazione secondaria in adulti adolescenti e bambini dai 4 anni di età con epilessia;

nel trattamento delle crisi miocloniche in adulti ed adolescenti a partire dai 12 anni di età con epilessia mioclonica giovanile;

nel trattamento delle crisi tonico-cloniche generalizzate primarie in adulti ed adolescenti a partire dai 12 anni di età con epilessia generalizzata idiopatica.

«Levetiracetam Hikma» concentrato per soluzione per infusione, è una alternativa per i pazienti quando non è temporaneamente possibile la somministrazione orale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «100 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 043486012 (in base 10) 19H2TW (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Levetiracetam Hikma» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A10101

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Zoledronico Pharmatex»

Estratto determina n. 1508/2014 del 16 dicembre 2014

Medicinale: ACIDO ZOLEDRONICO PHARMATEX.

Titolare A.I.C.: Pharmatex Italia Srl - Via Appiani, 22 - 20121 Milano, Italia.

Confezioni:

«4 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 042592016 (in base 10) 18MTSJ (in base 32);

«4 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 042592028 (in base 10) 18MTSW (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Composizione: un flacone con 5 ml di concentrato contiene:

principio attivo:

4 mg di acido zoledronico (anidro), corrispondenti a 4,264 mg dell'acido zoledronico monoidrato;

un ml di concentrato contiene 0,8 mg dell'acido zoledronico (anidro);

eccipienti:

mannitolo (E421);

sodio citrato (E331);

acqua per preparazioni iniettabili;

acido cloridrico 0,1 M;

idrossido di sodio 0,1 M.

Produzione principio attivo: acido zoledronico:

Natco Pharma Limited-Chemical Division Head Office Address Natco House; Road n. 2. Banjara Hills Hyderabad - 500 033 India;

Mekaguda Village. Kothur Mandal Mahaboob Nagar District. Andhra Pradesh India.

Produzione:

Delpharm Tours La Baraudière, Rue Paul Langevin, 37170 Chambray-lès-Tours Francia;

Wintac Ltd. 54/1, Boodhihal, Nelamangala, Bangalore - District 562123, Karnakata State India.

Controllo lotti:

Delpharm Tours La Baraudière, Rue Paul Langevin, 37170 Chambray-lès-Tours Francia;

National and Kapodistrian University of Athens, Department of Chemistry, Service Laboratory Chemical Analysis-Quality Control Panepistimipolis-Zografou, Athens, Attiki, 15771 Grecia;

HBM Pharma s.r.o., Sklabinská 30, 036 80 Martin, Slovacchia.

Rilascio lotti:

Delpharm Tours La Baraudière, Rue Paul Langevin, 37170 Chambray-lès-Tours Francia;

National and Kapodistrian University of Athens, Department of Chemistry, Service Laboratory Chemical Analysis-Quality Control Panepistimipolis-Zografou, Athens, Attiki, 15771 Grecia;

HBM Pharma s.r.o., Sklabinská 30, 036 80 Martin, Slovacchia.

Confezionamento:

Delpharm Tours La Baraudière, Rue Paul Langevin, 37170 Chambray-lès-Tours Francia.

Indicazioni terapeutiche:

prevenzione di eventi correlati all'apparato scheletrico (fratture patologiche, schiacciamenti vertebrali, radioterapia o interventi chirurgici all'osso, ipercalcemia neoplastica) in pazienti adulti affetti da tumori maligni allo stadio avanzato che interessano l'osso;

trattamento di pazienti adulti con ipercalcemia neoplastica (TIH).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «4 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 042592016 (in base 10) 18MTSJ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 90,29.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 149,02.

Confezione: «4 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 042592028 (in base 10) 18MTSW (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 852,80.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 1407,46.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Acido Zoledronico Pharmatex» è la seguente:

per la confezione da 1 flaconcino: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (internista, ortopedico, oncologo, ematologo) - RNRL;

per la confezione da 10 flaconcini: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del d.lgs. n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A10102

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Astumide».

Estratto della determina n. 1503/2014 del 16 dicembre 2014

Medicinale: ASTUMIDE

Titolare AIC: Teva Italia S.r.l. – Via Messina, 38 – 20154 Milano

Confezioni:

"0,5 mg capsule molli" 10 capsule blister in PVC/PVDC/AL - AIC n. 043421015 (in base 10) 19F3BR (in base 32);

"0,5 mg capsule molli" 28 capsule blister in PVC/PVDC/AL - AIC n. 043421027 (in base 10) 19F3C3 (in base 32);

"0,5 mg capsule molli" 30 capsule blister in PVC/PVDC/AL - AIC n. 043421039 (in base 10) 19F3CH (in base 32);

"0,5 mg capsule molli" 50 capsule blister in PVC/PVDC/AL - AIC n. 043421041 (in base 10) 19F3CK (in base 32);

"0,5 mg capsule molli" 60 capsule blister in PVC/PVDC/AL - AIC n. 043421054 (in base 10) 19F3CY (in base 32);

"0,5 mg capsule molli" 90 capsule blister in PVC/PVDC/AL - AIC n. 043421066 (in base 10) 19F3DB (in base 32);

"0,5 mg capsule molli" 100 capsule blister in PVC/PVDC/AL - AIC n. 043421078 (in base 10) 19F3DQ (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule molli.

Composizione: ogni capsula contiene:

Principio attivo: 0,5 mg di dutasteride.

Eccipienti:

Contenuto delle capsule:

Butilidrossitoluene (E321)

Glicerolo monocaprylocaprate, Tipo I

Capsula esterna:

Gelatina (160 Bloom)

Glicerolo (E422)

Titanio diossido (E171)

Ferro ossido giallo (E172)

Altri componenti:

Trigliceridi a media catena

Paraffina liquida

Acqua purificata

Produzione principio attivo:

MSN Laboratories Limited, Sy. No. 317 & 323, Rudraram (V), Patancheru (Mandal), Medak District, 502 329, Andhra Pradesh, India

(produzione della sostanza attiva dutasteride)

Hunan Yuxin Pharmaceutical Co., Ltd, Longxutang , Shaoyang 422001, Hunan, Cina

(produzione dell'intermedio)

Lucid Laboratories Pvt. Ltd., Plot No. 212, IDA Prashanthi Nagar, Kukatpaly, Hyderabad-500 072, India

(sito di test per il contenuto di Palladio)

DKR Labs., Plot No. 212, IDA Prashanthi Nagar, Kukatpaly, Hyderabad-500 072, India

(sito di test per il contenuto di Palladio)

Rilascio lotti:

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi út 13, 4042 Debrecen, Ungheria

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Straße 3, 89143 Blaubeuren, Germania

Controllo lotti:

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi út 13, 4042 Debrecen, Ungheria

Merckle GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, Germania

Produzione, confezionamento:

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi út 13, 4042 Debrecen, Ungheria (produzione e confezionamento)

Indicazioni terapeutiche

Trattamento dei sintomi da moderati a gravi dell'iperplasia prostatica benigna (IPB).

Riduzione del rischio di ritenzione urinaria acuta e dell'intervento chirurgico in pazienti con sintomi da moderati a gravi dell'iperplasia prostatica benigna.

Per informazioni sugli effetti del trattamento e sulle popolazioni analizzate durante gli studi clinici, vedere il paragrafo 5.1 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Astumide è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A10103

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Davordo».

Estratto della determina n. 1502/2014 del 16 dicembre 2014

Medicinale: DAVORDO

Titolare AIC: Teva Italia S.r.l. – Via Messina, 38 – 20154 Milano

Confezioni:

"0,5 mg capsule molli" 10 capsule blister in PVC/PVDC/AL - AIC n. 043420013 (in base 10) 19F2CF (in base 32);

"0,5 mg capsule molli" 28 capsule blister in PVC/PVDC/AL - AIC n. 043420025 (in base 10) 19F2CT (in base 32);

"0,5 mg capsule molli" 30 capsule blister in PVC/PVDC/AL - AIC n. 043420037 (in base 10) 19F2D5 (in base 32);

"0,5 mg capsule molli" 50 capsule blister in PVC/PVDC/AL - AIC n. 043420049 (in base 10) 19F2DK (in base 32);

"0,5 mg capsule molli" 60 capsule blister in PVC/PVDC/AL - AIC n. 043420052 (in base 10) 19F2DN (in base 32);

"0,5 mg capsule molli" 90 capsule blister in PVC/PVDC/AL - AIC n. 043420064 (in base 10) 19F2F0 (in base 32);

"0,5 mg capsule molli" 100 capsule blister in PVC/PVDC/AL - AIC n. 043420076 (in base 10) 19F2FD (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule molli.

Composizione: ogni capsula contiene:

Principio attivo: 0,5 mg di dutasteride.

Eccipienti:

Contenuto delle capsule:

Butilidrossitoluene (E321)

Glicerolo monocaprylocaprate, Tipo I

Capsula esterna:

Gelatina (160 Bloom)

Glicerolo (E422)

Titanio diossido (E171)

Ferro ossido giallo (E172)

Altri componenti:

Trigliceridi a media catena

Paraffina liquida

Acqua purificata

Produzione principio attivo:

MSN Laboratories Limited, Sy. No. 317 & 323, Rudraram (V), Patancheru (Mandal), Medak District, 502 329, Andhra Pradesh, India

(produzione della sostanza attiva dutasteride)

Hunan Yuxin Pharmaceutical Co., Ltd, Longxutang , Shaoyang 422001, Hunan, Cina

(produzione dell'intermedio)

Lucid Laboratories Pvt. Ltd., Plot No. 212, IDA Prashanthi Nagar, Kukatpaly, Hyderabad-500 072, India

(sito di test per il contenuto di Palladio)

DKR Labs., Plot No. 212, IDA Prashanthi Nagar, Kukatpaly, Hyderabad-500 072, India

(sito di test per il contenuto di Palladio)

Rilascio lotti:

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi út 13, 4042 Debrecen, Ungheria

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Straße 3, 89143 Blaubeuren, Germania

Controllo lotti:

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi út 13, 4042 Debrecen, Ungheria

Merckle GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, Germania

Produzione, confezionamento:

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi út 13, 4042 Debrecen, Ungheria (produzione e confezionamento)

Indicazioni terapeutiche

Trattamento dei sintomi da moderati a gravi dell'iperplasia prostatica benigna (IPB).

Riduzione del rischio di ritenzione urinaria acuta e dell'intervento chirurgico in pazienti con sintomi da moderati a gravi dell'iperplasia prostatica benigna.

Per informazioni sugli effetti del trattamento e sulle popolazioni analizzate durante gli studi clinici, vedere il paragrafo 5.1 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Davordo è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A10104

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Edirest».

Estratto della determina n. 1501/2014 del 16 dicembre 2014

Medicinale: EDIREST

Titolare AIC: Teva Italia S.r.l. – via Messina, 38 – 20154 Milano.

Confezioni:

"0,5 mg capsule molli" 10 capsule blister in PVC/PVDC/AL - AIC n. 043422017 (in base 10) 19F4B1 (in base 32);

"0,5 mg capsule molli" 28 capsule blister in PVC/PVDC/AL - AIC n. 043422029 (in base 10) 19F4BF (in base 32);

"0,5 mg capsule molli" 30 capsule blister in PVC/PVDC/AL - AIC n. 043422031 (in base 10) 19F4BH (in base 32);

"0,5 mg capsule molli" 50 capsule blister in PVC/PVDC/AL - AIC n. 043422043 (in base 10) 19F4BV (in base 32);

"0,5 mg capsule molli" 60 capsule blister in PVC/PVDC/AL - AIC n. 043422056 (in base 10) 19F4C8 (in base 32);

"0,5 mg capsule molli" 90 capsule blister in PVC/PVDC/AL - AIC n. 043422068 (in base 10) 19F4CN (in base 32);

"0,5 mg capsule molli" 100 capsule blister in PVC/PVDC/AL - AIC n. 043422070 (in base 10) 19F4CQ (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule molli.

Composizione: ogni capsula contiene:

Principio attivo: 0,5 mg di dutasteride.

Eccipienti:

contenuto delle capsule:

Butilidrossitoluene (E321)

Glicerolo monocaprylocaprate, Tipo I

Capsula esterna:

Gelatina (160 Bloom)

Glicerolo (E422)

Titanio diossido (E171)

Ferro ossido giallo (E172)

Altri componenti:

Trigliceridi a media catena

Paraffina liquida

Acqua purificata

Produzione principio attivo:

MSN Laboratories Limited, Sy. No. 317 & 323, Rudraram (V), Patancheru (Mandal), Medak District, 502 329, Andhra Pradesh, India

(produzione della sostanza attiva dutasteride)

Hunan Yuxin Pharmaceutical Co., Ltd, Longxutang , Shaoyang 422001, Hunan, Cina

(produzione dell'intermedio)

Lucid Laboratories Pvt. Ltd., Plot No. 212, IDA Prashanthi Nagar, Kukatpaly, Hyderabad-500 072, India

(sito di test per il contenuto di Palladio)

DKR Labs., Plot No. 212, IDA Prashanthi Nagar, Kukatpaly, Hyderabad-500 072, India

(sito di test per il contenuto di Palladio)

Rilascio lotti:

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi út 13, 4042 Debrecen, Ungheria

Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Straße 3, 89143 Blaubeuren, Germania

Controllo lotti:

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi út 13, 4042 Debrecen, Ungheria

Merckle GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, Germania

Produzione, confezionamento:

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi út 13, 4042 Debrecen, Ungheria (produzione e confezionamento)

Indicazioni terapeutiche

Trattamento dei sintomi da moderati a gravi dell'iperplasia prostatica benigna (IPB).

Riduzione del rischio di ritenzione urinaria acuta e dell'intervento chirurgico in pazienti con sintomi da moderati a gravi dell'iperplasia prostatica benigna.

Per informazioni sugli effetti del trattamento e sulle popolazioni analizzate durante gli studi clinici, vedere il paragrafo 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Edirest è la seguente medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A10105

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vastat»

Estratto determina V&A n° 2630/2014 del 16 dicembre 2014

Procedura EU N°: 1TM/0322/001-004/V010

È autorizzata la seguente variazione:

aggiunta del produttore alternativo di API Teva API India Ltd., supportato da ASMF, per la produzione dell'API atorvastatin calcium:

Titolare ASMF

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. 5 Basel Street, P.O. Box 3190

Petach Tikva 49131, Israel

Produttore: Teva API India Ltd. (Sito produttivo Gajraula)

Plot Nos, A-2, A-2/1, A-2/2,

UPSIDC Industrial Area,

Bijnor Road, Distt. J.P. Nagar Gajraula -244 235 (Uttar Pradesh), India

Produttore: Teva API India Ltd.

(Sito produttivo Malanpur)

Plot Nos. Q1 to Q4

Industrial Area, Ghirongi

Malanpur, Distt: Bhind (Madhya Pradesh) India

Relativamente al medicinale: VASTAT

ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: Benedetti & CO. S.P.A.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

14A10106

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Daunoxome»

Estratto determina V&A n° 2631/2014 del 16 dicembre 2014

Autorizzazione della variazione: C.I.3.b)

Relativamente al medicinale DAUNOXOME

Numero di procedura: DE/H/2810/001/II/009

È autorizzato l'aggiornamento dei paragrafi 4.4, 4.5, 4.6 e 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e relative sezioni del Foglio Illustrativo per includere alcune informazioni approvate per la daunoblastina (daunorubicina non liposomiale) ed in linea con il CSP di marzo 2013 per daunorubicina. Aggiornamento del paragrafo 4.8 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto in accordo con la linea guida in materia.

Nella forma e confezione sottoelencata:

032076010 - 1 flacone iv 25 ml

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

Titolare AIC: Intergal Pharma Limited

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e alli Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Determina AIFA n.371 del 14/04/2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n.101 del 03/05/2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A10107

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omeprazolo EG»

Estratto determina V&A n° 2644 del 16 dicembre 2014

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale fino ad ora registrato a nome della società EG S.P.A., via Pavia,6, 20136 - Milano (MI), Codice Fiscale 12432150154

Specialità Medicinale Omeprazolo EG

Confezione AIC N°

034866018 - "20 mg capsule gastroresistenti" 7 capsule in flacone HDPE

034866020 - "20 mg capsule gastroresistenti" 10 capsule in flacone HDPE

034866032 - "20 mg capsule gastroresistenti" 14 capsule in flacone HDPE

034866044 - "20 mg capsule gastroresistenti" 15 capsule in flacone HDPE

034866057 - "20 mg capsule gastroresistenti" 28 capsule in flacone HDPE

034866069 - "20 mg capsule gastroresistenti" 30 capsule in flacone HDPE

034866071 - "20 mg capsule gastroresistenti" 50 capsule in flacone HDPE

034866083 - "20 mg capsule gastroresistenti" 56 capsule in flacone HDPE

034866095 - "20 mg capsule gastroresistenti" 60 capsule in flacone HDPE

034866107 - "20 mg capsule gastroresistenti" 100 capsule in flacone HDPE

034866119 - "20 mg capsule gastroresistenti" 500 capsule in flacone HDPE

034866121 - "20 mg capsule gastroresistenti" 7 capsule in blister AL/AL

034866133 - "20 mg capsule gastroresistenti" 10 capsule in blister AL/AL

034866145 - "20 mg capsule gastroresistenti" 14 capsule in blister AL/AL

034866158 - "20 mg capsule gastroresistenti" 15 capsule in blister AL/AL

034866160 - "20 mg capsule gastroresistenti" 28 capsule in blister AL/AL

034866172 - "20 mg capsule gastroresistenti" 30 capsule in blister AL/AL

034866184 - "20 mg capsule gastroresistenti" 50 capsule in blister AL/AL

034866196 - "20 mg capsule gastroresistenti" 56 capsule in blister AL/AL

034866208 - "20 mg capsule gastroresistenti" 60 capsule in blister AL/AL

034866210 - "20 mg capsule gastroresistenti" 100 capsule in blister AL/AL

034866222 - "20 mg capsule gastroresistenti" 500 capsule in blister AL/AL

034866234 - "20 mg capsule gastroresistenti" 112 capsule in blister AL/AL

034866246 - "10 mg capsule gastroresistenti" 7 capsule in flacone HDPE

034866259 - "10 mg capsule gastroresistenti" 10 capsule in flacone HDPE

034866261 - "10 mg capsule gastroresistenti" 14 capsule in flacone HDPE

034866273 - "10 mg capsule gastroresistenti" 15 capsule in flacone HDPE

034866285 - "10 mg capsule gastroresistenti" 20 capsule in flacone HDPE

034866297 - "10 mg capsule gastroresistenti" 28 capsule in flacone HDPE

034866309 - "10 mg capsule gastroresistenti" 30 capsule in flacone HDPE

034866311 - "10 mg capsule gastroresistenti" 50 capsule in flacone HDPE

034866323 - "10 mg capsule gastroresistenti" 56 capsule in flacone HDPE

034866335 - "10 mg capsule gastroresistenti" 60 capsule in flacone HDPE

034866347 - "10 mg capsule gastroresistenti" 90 capsule in flacone HDPE

034866350 - "10 mg capsule gastroresistenti" 100 capsule in flacone HDPE

034866362 - "10 mg capsule gastroresistenti" 250 capsule in flacone HDPE

034866374 - "10 mg capsule gastroresistenti" 500 capsule in flacone HDPE

034866386 - "10 mg capsule gastroresistenti" 1000 capsule in flacone HDPE

034866398 - "10 mg capsule gastroresistenti" 7 capsule in blister AL/AL

034866400 - "10 mg capsule gastroresistenti" 10 capsule in blister AL/AL

034866412 - "10 mg capsule gastroresistenti" 14 capsule in blister AL/AL

034866424 - "10 mg capsule gastroresistenti" 15 capsule in blister AL/AL

034866436 - "10 mg capsule gastroresistenti" 20 capsule in blister AL/AL

034866448 - "10 mg capsule gastroresistenti" 28 capsule in blister AL/AL

034866451 - "10 mg capsule gastroresistenti" 30 capsule in blister AL/AL

034866463 - "10 mg capsule gastroresistenti" 50 capsule in blister AL/AL

034866475 - "10 mg capsule gastroresistenti" 56 capsule in blister AL/AL

034866487 - "10 mg capsule gastroresistenti" 60 capsule in blister AL/AL

034866499 - "10 mg capsule gastroresistenti" 90 capsule in blister AL/AL

034866501 - "10 mg capsule gastroresistenti" 100 capsule in blister AL/AL

034866513 - "10 mg capsule gastroresistenti" 250 capsule in blister AL/AL

034866525 - "10 mg capsule gastroresistenti" 500 capsule in blister AL/AL

034866537 - "10 mg capsule gastroresistenti" 1000 capsule in blister AL/AL

alla società:

Distriquimica S.A., Avda. Mare De Deu De Montserrat 221, 08041 Barcellona-Spagna

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A10108

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mirtazapina Ratiopharm Italia».

Estratto determina V&A n. 2639/2014 del 16 dicembre 2014

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale, fino ad ora registrato a nome della società Ratiopharm Italia S.R.L., viale Monza 270, 20128 - Milano (MI), Codice Fiscale 12582960154

Specialità Medicinale MIRTAZAPINA RATIOPHARM ITALIA

Confezione AIC N°

038514016 - "30 mg compresse orodispersibili" 6 compresse in blister PVC/PA/AL/POLIESTERE

038514028 - "30 mg compresse orodispersibili" 18 compresse in blister PVC/PA/AL/POLIESTERE

038514030 - "30 mg compresse orodispersibili" 30 compresse in blister PVC/PA/AL/POLIESTERE

038514042 - "30 mg compresse orodispersibili" 48 compresse in blister PVC/PA/AL/POLIESTERE

038514055 - "30 mg compresse orodispersibili" 90 compresse in blister PVC/PA/AL/POLIESTERE

038514067 - "30 mg compresse orodispersibili" 96 compresse in blister PVC/PA/AL/POLIESTERE

038514079 - "30 mg compresse orodispersibili" 100 compresse in blister PVC/PA/AL/POLIESTERE

038514081 - "30 mg compresse orodispersibili" 10 compresse in blister PVC/PA/AL/POLIESTERE

038514093 - "30 mg compresse orodispersibili" 20 compresse in blister PVC/PA/AL/POLIESTERE

038514105 - "30 mg compresse orodispersibili" 50 compresse in blister PVC/PA/AL/POLIESTERE

038514117 - "30 mg compresse orodispersibili" 60 compresse in blister PVC/PA/AL/POLIESTERE

alla società: Teva Italia S.R.L., via Messina, 38, 20154 - Milano (MI), Codice Fiscale 11654150157

Stampati

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della medesima Determinazione, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A10109

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Duomate».

Estratto determina V&A/2635 del 16 dicembre 2014

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale fino ad ora registrato a nome della società Laboratorios Salvat S.A., Esplugues de Llobregat, 08950 - (Barcelona) - Spagna, (ES)

Specialità medicinale: DUOMATE.

Confezioni e numeri di A.I.C.

042069017 - «15 mg compresse orodispersibili» 14 compresse in blister al/al;

042069029 - «15 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister al/al;

042069031 - «15 mg compresse orodispersibili» 56 compresse in blister al/al;

042069043 - «30 mg compresse orodispersibili» 14 compresse in blister al/al;

042069056 - «30 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister al/al;

042069068 - «30 mg compresse orodispersibili» 56 compresse in blister al/al;

alla società: Tecnigen S.r.l., via Galileo Galilei n. 40, 20092 Cinisello Balsamo, Milano, codice fiscale n. 08327600964.

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A10110

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Lupin»

Estratto determina V&A/2633 del 16 dicembre 2014

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale fino ad ora registrato a nome della società Lupin (Europe) Limited, Suite 1, Victoria Court, Bexton Road, WA16 OPF - Knutsford, Cheshire, Gran Bretagna (GB).

Specialità medicinale LANSOPRAZOLO LUPIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 043157015 - «15 mg compresse orodispersibili» 7 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 043157027 - «15 mg compresse orodispersibili» 14 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 043157039 - «15 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 043157041 - «15 mg compresse orodispersibili» 56 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 043157054 - «15 mg compresse orodispersibili» 98 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 043157066 - «30 mg compresse orodispersibili» 7 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 043157078 - «30 mg compresse orodispersibili» 14 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 043157080 - «30 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 043157092 - «30 mg compresse orodispersibili» 56 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 043157104 - «30 mg compresse orodispersibili» 98 compresse in blister AL/AL;

alla società: Sandoz GMBH, Biochemiestrasse 10, 6250 - Kundl, Austria (AT).

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A10111

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sildenafil dr. Reddy's»

Estratto determina V&A/2632 del 16 dicembre 2014

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale fino ad ora registrato a nome della società DR. Reddy's S.R.L., via Fernanda Wittgens 3, 20123 - Milano (MI).

Specialità medicinale: SILDENAFIL DR. REDDY'S.

Confezioni:

A.I.C. n. 041229016 - «25 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 041229028 - «25 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 041229030 - «25 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 041229042 - «25 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 041229055 - «25 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 041229067 - «50 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 041229079 - «50 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 041229081 - «50 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 041229093 - «50 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 041229105 - «50 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 041229117 - «100 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 041229129 - «100 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 041229131 - «100 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 041229143 - «100 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 041229156 - «100 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

alla società: Farmaceutici Caber S.P.A., viale città d'Europa 681, 00100 - Roma (RM).

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

14A10112

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Aggiornamento della tavola n. 33 del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Isonzo.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6 delle Norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, BrentaBacchiglione (PAI 4 bacini), è stata aggiornata, con decreto segretariale n. 60 del 18 dicembre 2014, la tavola n. 33 del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Isonzo in relazione ad alcune zone di attenzione ricadenti nel territorio comunale di Savogna d'Isonzo (GO).

L'aggiornamento avrà efficacia dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Copia del decreto è depositata presso l'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bacchiglione e comunicazione dello stesso è data alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, alla Provincia di Gorizia e al Comune di Savogna d'Isonzo.

I decreti sono altresì reperibili sul sito istituzionale dell'Autorità di bacino www.adbve.it

15A00020

BANCA D'ITALIA

Nomina degli organi straordinari della BCC Banca Brutia - Società cooperativa, in Cosenza, in amministrazione straordinaria.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 28 ottobre 2014, ha nominato il dott. Angelo Pio Gallicchio Commissario straordinario e i sigg. avv. Francesco Borza, dott. Michele Gagliardi e prof. avv. Salvatore Sica, componenti del Comitato di sorveglianza della BCC Banca Brutia - Società cooperativa, con sede in Cosenza, posta in amministrazione straordinaria dal Ministro dell'economia e delle finanze in data 20 ottobre 2014.

Nella riunione del 30 ottobre 2014, tenuta dal Comitato di sorveglianza, il dott. Michele Gagliardi è stato nominato Presidente del Comitato stesso.

15A00025

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Disciplina dei criteri e delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali

Il decreto ministeriale 27 novembre 2014 riguardante "Disciplina dei criteri e delle procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali", registrato dalla Corte dei conti in data 19 dicembre 2014 al foglio n. 5625, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo all'indirizzo: www.beniculturali.it/decreti

15A00011

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un sito in Casella.

Con decreto 13 ottobre 2014 n. 5292, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 1° dicembre 2014, reg. n. 1, foglio n. 4274, è stato disposto il passaggio dal demanio al Patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del torrente Scrivia nel comune di Casella (GE), distinto nel N.C.t. del comune medesimo al foglio 12 particelle n. 824, 842, 843.

15A00015

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un sito in Empoli.

Con decreto in data 13 ottobre 2014 prot. n. 5319, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei Conti in data 3 dicembre 2014, reg. n, 1, foglio n. 4353, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo del Rio Pagnana nel comune di Empoli (Firenze), distinto al N.C.T. del Comune medesimo ai foglio 21 particelle nn. 472, 473, 474.

15A00016

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un sito in Firenze.

Con decreto 13 ottobre 2014 n. 5316, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei Conti in data 1° dicembre 2014, reg. n. 1, foglio n. 4273, è stato disposto il passaggio dal demanio al Patrimonio dello Stato di un'area ex alveo del fosso degli Ortolani nel comune di Firenze, distinta nel N.C.T. del Comune medesimo al foglio 70 particella n. 3089.

15A00017

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un sito in Pisa.

Con decreto 13 ottobre 2014 n. 5317, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei Conti in data 1° dicembre 2014, reg. n. 1, foglio n. 4276, è stato disposto il passaggio dal demanio al Patrimonio dello Stato di un'area di risulta dell'ex fosso dei Paoli nel comune di Pisa, distinta nel N.C.T. del Comune medesimo al foglio 85 particelle n. 413, 414, 417, 420, 421.

15A00018

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un sito in Colturano.

Con decreto 13 ottobre 2014 n. 5301, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei Conti in data 1° dicembre 2014, reg. n. 1, foglio n. 4272, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del cavo Borromeo nel comune di Colturano (Mi), distinto nel N.C.T. del Comune medesimo al foglio 2 particelle n. 232, 233 e al foglio 6 particelle 219, 220, 221, 222, 223.

15A00019

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in Moglia

Con decreto 13 ottobre 2014 n. 5302, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei Conti in data 1 dicembre 2014, reg. n. 1, foglio n. 4275, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex casello idraulico con area pertinenziale nel comune di Moglia (MN), distinto nel N.C.T. del Comune medesimo al foglio 7 particelle n. 123, 124, 125 e al N.C.E.U. al foglio 7 particelle 123, 124.

15A00052

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e messa in amministrazione straordinaria della BCC Banca Brutia - Società cooperativa, in Cosenza.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 20 ottobre 2014, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della BCC Banca Brutia - Società cooperativa, con sede in Cosenza, e ha sottoposto la stessa a procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385).

15A00024

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 57 del 1° dicembre 2014

Il Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 548, legge 24 dicembre 2011, n. 228, in relazione agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Toscana ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa , Pistoia e Siena, rende noto:

che con propria ordinanza n. 57 del 1° dicembre 2014 ha provveduto all'affidamento di un servizio di «Esecuzione di verifica progetto definitivo e progetto esecutivo intervento di adeguamento idraulico dei torrenti Magione-Radicata e Patrignone nel comune di Orbetello»;

che l'ordinanza è disponibile nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 59 del 3 dicembre 2014, parte prima, sul sito Internet della Protezione civile, tramite il percorso: http://www.regione.toscana.it/protezionecivile/materiali/, e sul sito Internet della regione Toscana, tramite il percorso http://web.rete.toscana.it/attinew/.

15A00022

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-05) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.